DIREZIONE EDITORIALE SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI CONTRACTORIO DI CONTRICAZIONE

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 37



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 settembre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 466. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 23 febbraio 1993.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989, anche ai condannati non sottoposti, neppure per breve periodo, a carcerazione - Prospettata disparità di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione, per i quali la misura può essere concessa solo dopo un periodo di osservazione, prevista nel regime carcerario, ma non prevista né disciplinata, invece, durante la libertà.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma).

(Cost., art. 3, primo comma)

Pag. 7

467. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino del 25 marzo 1993.

Processo penale - Misure cautelari - Divieto di custodia cautelare per la persona affetta da HIV e nei casi di AIDS conclamata - Lamentata violazione del principio di tutela della collettività - Disparità di trattamento, in punto di libertà personale, rispetto a soggetti affetti da patologie altrettanto gravi ed irreversibili - Lesione del principio di corretta motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e di soggezione del giudice alla sola legge - Attuazione distorta del principio che consente la carcerazione purché effettuata in modo non contrario al senso di umanità né lesivo del diritto alla salute.

(C.P.P. 1988, art. 286-bis).

(Cost., artt. 2, 3, 27, 32, 101 e 111)

» 12

468. Ordinanza del tribunale di Lagonegro del 3 giugno 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio prestato presso il suddetto ente - Esclusione del diritto all'indennità di buonuscita per quei dipendenti che avevano optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. - Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul diritto alla assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, comb. disp., modificato dalla legge 1º agosto 1977, n. 563, artt. 4, secondo, terzo e quarto comma, e 5).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 16

469. Ordinanza del tribunale di Lagonegro del 3 giugno 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio prestato presso il suddetto ente - Esclusione del diritto all'indennità di buonuscita per quei dipendenti che avevano optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. - Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul diritto alla assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, comb. disp., modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, artt. 4, secondo, terzo e quarto comma, e 5).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 17

N. 470. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Salerno del 25 maggio 1993.

Regione Calabria - Edilizia e urbanistica » Adozione, da parte della regione, di un piano urbanistico territoriale, prevedente il divieto di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali - Conseguente creazione di un vincolo di inedificabilità assoluto ed inderogabile data la mancata previsione di un termine per l'adozione dei piani regolatori - Lamentata inosservanza dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia, con incidenza sul diritto di proprietà.

(Legge regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5).

(Cost., artt. 42 e 117; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, quinto comma; legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 1)

Pag. 18

N. 471. Ordinanza del tribunale di Udine dell'11 maggio 1993.

Reato in genere - Fabbricazione clandestina di spiriti (nella specie: grappa) - Trattamento sanzionatorio - Misura - Equiparazione quoad poenam di tale condotta a quella di detenzione di apparecchiature atte alla distillazione - Irragionevolezza.

(R.D. 10 settembre 1909, n. 704, art. 23, terzo comma; d.m. 8 luglio 1924, artt. 37, terzo comma, e 38). (Cost., art. 3)

» 21

N 472. Ordinanza del pretore di Torino del 25 giugno 1993.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. - Infortunio occorso a lavoratore autonomo nell'esercizio della sua attività professionale (nella specie: istruttrice sub titolare del centro sportivo) - Esclusione dalla tutela assicurativa - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 21

N. 473. Ordinanza del pretore di Macerata del 7 giugno 1993.

Processo penale - Reato perseguibile a querela - Sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» - Conseguente condanna del querelante alle spese processuali anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione del querelato con formula piena sia conseguente a insufficienza o contraddittorietà della prova - Disparità di trattamento.

(C.P.P. 1988, artt. 427 e 542).

(Cost., art. 3)

» 21

N. 474. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, del 5 febbraio 1993.

Servizio militare - Dispensa dagli obblighi militari di leva - Ambito di applicazione del beneficio della dispensa - Esclusione degli orfani di lavoratori autonomi deceduti per causa di servizio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli orfani di lavoratori subordinati con incidenza sui principi posti a tutela del lavoro e sulla libera iniziativa economica.

(Legge 31 maggio 1975, n. 195, art. 22, n. 10, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 41 e 52)

» 2

N 475. Ordinanza della pretura di Brescia, sezione distaccata di Gardone Val Trompia, del 30 aprile 1993.

Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Ammissione di nuove prove - Mancata previsione del rinvio obbligatorio del dibattimento - Conseguente impossibilità per l'imputato di esercitare il diritto alla controprova e per il p.m. di ottemperare all'obbligo della completezza istruttoria - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati in riferimento ai quali il p.m. aveva indicato ab initio la prova, con incidenza sul diritto di difesa e sull'obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 3, 24 e 112)

» 1

N. 476. Ordinanza del tribunale di Genova del 29 aprile 1993.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea di terreni - Indennità di occupazione - Misura determinata da consulente tecnico nominato dal prefetto - Impossibilità per l'occupante di agire in giudizio per contestarne la determinazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai privati (legittimati ad agire in giudizio) con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 25 giugno 1965, n. 2359, artt. 51 e 69).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 30

N. 477. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 13 maggio 1993.

Lavoro - Dipendenti delle aziende di trasporto - Sanzioni disciplinari - Possibilità di irrogare la sanzione della retrocessione implicante una modifica definitiva delle condizioni del rapporto di lavoro (sino alla nuova modifica in melius) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti nei cui confronti non è consentita l'applicazione di tale tipo di sanzioni - Lamentato contrasto con i principi costituzionali posti a tutela del lavoro - Riproposizione, nell'ambito dello stesso giudizio a quo, di questione già dichiarata manifestamente inammissibile (per difetto di giurisdizione del giudice rimettente) su presupposto interpretativo non condiviso dal giudice a quo.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 37, primo comma, n. 5, e 44).

(Cost., artt. 3 e 35)

32

N. 478. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Prato del 18 giugno 1993.

Processo penale - Udienza preliminare - Notifica dell'avviso di garanzia concomitante con richiesta di rinvio a giudizio - Lamentata mancata notizia dell'inizio delle indagini preliminari - Conseguente impossibilità per gli indagati di prendere iniziative probatorie - Disparità di trattamento rispetto alla parte pubblica - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 392 e 393).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 36

N. 479. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 6 aprile 1993.

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Prevista decadenza a seguito del venir meno del requisito della buona condotta senza l'instaurazione di un procedimento in contraddittorio volto a verificare la mancanza del suddetto requisito - Prospettata violazione del principio della indipendenza del giudice per non essere assicurata l'inamovibilità la quale richiede l'osservanza delle garanzie proprie del procedimento disciplinare.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 6, primo comma, lett. a), e 4, lett. c)].

(Cost., art. 108)

37

N. 480. Ordinanza del tribunale di Firenze del 14 maggio 1993.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Violazione del principio del giudice naturale - Mancata garanzia della terzietà e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25 e 101)

» 39

N. 481. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, del 26 gennaio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dalla C.P.D.E.L. - Dipendente che abbia optato per il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione - Cessazione dal servizio senza aver effettuato il versamento - Conseguenze - Perdita del diritto alla pensione - Mancata previsione, così come stabilito per i dipendenti che abbiano optato per il versamento rateale del contributo di riscatto, della possibilità di chiedere all'ente previdenziale di recuperare il contributo mediante riduzione della pensione - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto alla garanzia previdenziale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 73).

(Cost., artt. 3 e 36)

N. 482. Ordinanza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 1º febbraio 1993.

Tributi in genere - Canoni o proventi per la utilizzazione di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato - Determinazione demandata ad un regolamento ministeriale senza l'indicazione di criteri idonei a delimitare l'ambito di discrezionalità della p.a. - Prevista efficacia retroattiva dei nuovi canoni così rideterminati - Prospettata violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D₁-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 12, quinto comma, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165). (Cost., artt. 23 e 53)

Pag. 46

N. 483. Ordinanza del tribunale di Benevento del 9 marzo 1993.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le arce edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione della riserva di legge in materia di espropriazione per l'affidamento ad un regolamento ministeriale dell'individuazione dell'edificabilità di fatto delle arce espropriate - Violazione del diritto di difesa in giudizio per la mancata indicazione di un termine in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma)

.51

N. 484. Ordinanza della corte di appello di Genova del 17 sebbraio 1993.

Successione ereditaria - Successione legittima - Fratelli e sorelle naturali del de cuius - Esclusione dai chiamati alla successione con conseguente riconoscimento di preferenza a lontani parenti legittimi (nella specie del sesto grado) del de cuius - Operatività della rappresentazione nella linea collaterale limitata ai discendenti dei fratelli e sorelle legittimi dell'ereditando - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio che estende ogni tutela giuridica e sociale ai figli naturali.

(C.C., artt. 468, 565 e 572).

(Cost., artt. 3 e 30)

» 53

N. 485. Ordinanza della corte di appello di Genova del 10 maggio 1993.

Adozione - Adozione di persona maggiorenne - Esclusione in presenza di figli minorenni dell'adottante - Disparità di trattamento rispetto alle persone che abbiano figli maggiorenni per le quali l'adozione è consentita, se consenzienti.

(C.C., artt. 291 e 297).

(Cost., art. 3)

» 57

59

N. 486. Ordinanza del pretore di Lucera del 9 giugno 1993.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazioni d'urgenza finalizzate all'esecuzione di opere statali - Occupazione non eseguita nel termine di tre mesi dalla data di emanazione del relativo decreto autorizzativo - Mancata previsione, in tale ipotesi, della decadenza del suddetto decreto così come stabilito per l'occupazione d'urgenza per opere di ambito regionale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, primo comma, secondo periodo, in relazione all'art. 9, stessa legge; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 3)

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

'N. 466

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1993 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza per l'affidamento in prova al s.s. sull'istanza di Rossi Carpino Giancarlo

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989, anche ai condannati non sottoposti, neppure per breve periodo, a carcerazione - Prospettata disparità di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione, per i quali la misura può essere concessa solo dopo un periodo di osservazione, prevista nel regime carcerario, ma non prevista né disciplinata, invece, durante la libertà.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma). (Cost., art. 3, primo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento relativo alla concessione di aff. in prova, quarto comma all'udienza del 23 febbraio 1993 premesso che il detenuto Rossi Carpino Giancarlo, nato il 26 giugno 1955 a Torino elettivamente domiciliato c/o avv. Durante di Torino in espiazione pene anni quattro mesi sei di reclusione inflittegli con provv. cum. n. 824/92/res proc. gen. rep.to - 18 febbraio 1993 difeso dall'avv. di fiducia Durante del Foro di Torino;

Visto il parere rinviarsi del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rossi Carpino Giancarlo veniva condannato ad anni tre di reclusione dal tribunale di Torino con sentenza del 15 gennaio 1991 per i reati di cui agli artt. 81 c.p.v. e 521 del C.P. e condannato ad anni tre e mesi sei dalla corte d'appello di Torino con sentenza del 4 dicembre 1991 per fatti della stessa indole.

Con ordinanza della corte d'appello di Torino dell'8 febbraio 1993 i reati di cui alle sentenze precitate venivano unificati dal vincolo della continuazione e la pena complessiva veniva ridimensionata in anni quattro e mesi sei di reclusione.

Con la stessa ordinanza veniva applicato il condono ex d.P.R. n. 394/1990 nella misura di anni due.

Il Rossi Carpino Giancarlo presentava quindi istanza di affidamento in prova al servizio sociale e contestuale istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione per la residua pena di anni due e mesi sei di reclusione.

Il presidente del tribunale di sorveglianza di Torino, valutata la ammissibilità dell'istanza e compiuta l'attività istruttoria, fissava per l'odierna udienza la discussione in camera di consiglio.

All'odierna udienza, assente il condannato, il p.g. e la difesa concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Il caso che oggi viene all'esame del tribunale è veramente sintomatico del quadro di inadeguatezza delle norme che attualmente regolamentano l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale nella configurazione prevista al comma terzo e quarto dell'art. 47, o.p.

Il profilo di incostituzionalità dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario che il tribunale ritiene rilevante ai fini della decisione e che appare non manifestamente infondato è quello relativo alla violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte del legislatore che con l'art. 47 ord. pen., così come modificato dall'art. 11 della legge n. 633 del 10 ottobre 1986 ha introdotto la possibilità di accedere al beneficio anche per colui che ha serbato in libertà un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole sul suo reinserimento ma ha omesso di dettare una disciplina organica e dettagliata dell'osservazione sul comportamento tenuto in libertà dal condannato.

È opportuno qui richiamare, al fine di chiarire le peculiarità dell'istituto nella configurazione che emerge dal terzo e quarto comma dell'art. 47 ord. pen., alcuni passi della sentenza della Corte costituzionale n. 569 del dicembre 1989 che costituiscono una preziosa traccia per ripercorrere la storia dell'affidamento in prova e per individuarne i caratteri salienti.

Dice la Corte: «Guardando, infatti, alla delineazione dell'istituto così come emergeva originariamente dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sembra evidente che il legislatore del tempo avesse inteso favorire ed accelerare il reinserimento sociale di chi, condannato a pena detentiva di un certo rilievo (fino a due anni e sei mesi o tre anni per gli infraventunenni od ultrasessantenni), avesse dimostrato durante l'osservazione della personalità, condotta da un collegio di esperti dell'istituto penitenziario per almeno tre mesi, di essere disponibile a collaborare con i preposti all'attuazione della finalità rieducativa della pena. In tal caso, il condannato veniva ammesso ad espiare la residua pena in relativa libertà e sotto il controllo del servizio sociale, ma sottoposto alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 della legge, certamente limitative della sua facoltà di determinare la sua condotta in assoluta libertà. Se la disponibilità del condannato all'attività rieducativa del servizio sociale continuava per tutta la durata della residua pena, questa si estingueva assieme ad ogni altro effetto penale.

Entro tali contorni la fisionomia dell'istituto risultava ben chiara: non si trattava di provvedimento premiale o di clemenza, ma di un esperimento penitenziario, condotto sotto altre modalità di espiazione, per agevolare ed affrettare il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di espiare la residua pena in condizioni di relativa libertà, e in affidamento al servizio sociale, favorendo la disponibilità alla collaborazione rieducativa, di cui aveva dato prova durante l'osservazione degli esperti, nel corso dell'espiazione carceraria.

Si trattava, dunque, di un istituto riservato ai condannati che si trovassero in espiazione carceraria della pena e che, come tali, potessero essere sottoposti in istituto alla speciale osservazione collegiale.

Ma nel corso dei tempi l'istituto ha subito così numerose ed importanti modificazioni, da doversi riconoscere l'attenuarsi di quei caratteri originari con la conseguente sostanziale trasformazione della sua stessa natura».

Le principali modifiche sono state costituite dalla soppressione di alcune preclusioni in relazione a condanne per determinati reati, dalla diminuzione del periodo di osservazione da un mese a tre mesi e dall'introduzione dell'art. 47-bis che ha previsto una ipotesi speciale legata al reinserimento dei tossicodipendenti «ma ... fu poi l'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, che riformando ex novo l'intero testo dell'art. 47, finì di compiere l'opera di progressiva demolizione attribuendo alla linea generale dell'istituto una natura ibrida e contraddittoria. A parte i limiti massimi che venivano unificati per tutti in anni tre, l'aspetto saliente e decisivo di quest'ultima riforma è l'intima contraddizione nel carattere dell'istituto che veniva ad instaurarsi fra il primo e secondo comma del nuovo art. 47, da una parte, e il terzo e quarto comma dall'altra. I primi due commi, infatti, lasciavano sostanzialmente integro l'istituto originario, riservato ai detenuti in espiazione carceraria della pena, sia pure con la già vista riduzione ad un mese dell'osservazione collegiale della personalità. Ma i due successivi commi introducevano una nuova specie di affidamento, che prescinde del tutto dall'osservazione collegiale in istituto spostandola invece sul comportamento che il condannato ha tenuto nel periodo di libertà...».

Si tratta quindi di una deroga che fa dell'affidamento previsto nei commi terzo e quarto una specie diversa, in quanto esonera dalla previa situazione di espiazione carceraria colui che, in libertà, abbia tenuto un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole in termini rieducativi.

La Corte specifica testualmente: «la realtà è che, come si verifica sostanzialmente nell'affidamento del tossicodipendente, cio, che conta veramente è il giudizio sul comportamento tenuto in libertà».

La legittimità dell'istituto non viene qui contestata, d'altra parte la Corte già si è pronunciata sul punto dichiarando: «...non sussiste la lamentata lesione del principio d'eguaglianza, in quanto la previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova (valutazione del comportamento tenuto in libertà, da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) assolve all'esigenza di disciplinare in modo differenziato le diverse situazioni (stato di libertà o stato di detenzione) in cui può versare il condannato al momento della presentazione della domanda di affidamento in prova;... non è irrazionale che il comportamento del condannato ancora in stato di libertà sia valutato sulla base dei comportamenti tenuti in libertà,» (Corte costituzionale ordinanza n. 482 del 1990).

Ciò che in questa sede si rileva come costituzionalmente illegittima è la totale assenza di disciplina nel commisurare la valutazione circa la concedibilità del beneficio al comportamento tenuto in libertà.

Il «nuovo» e diverso istituto dell'affidamento in prova capovolge completamente la struttura della misura alternativa prevista dalla legge n. 354 del 1975.

Come si è dianzi evidenziato il fulcro dell'istituto nella sua configurazione originaria è rappresentato dal trattamento penitenziario e dall'osservazione svolta in istituto mentre nel caso dell'affidamento in prova introdotto ai commi terzo e quarto dell'art. 47 con la legge n. 633 del 1986 l'elemento centrale, sia ai fini dell'osservazione sia ai fini del trattamento rieducativo, è costituito «dal comportamento tenuto in libertà».

Questa differenza di presupposti di fatto di riflette in una fondamentale differenza di disciplina. Invero la legge del 1975 accanto alla previsione normativa dell'istituto disciplina in modo organico il trattamento penitenziario nonché l'osservazione agli artt. 13 e 15 e agli artt. 26, 28 e 29 del regolamento.

In dette norme sono indicati: a) gli elementi trattamentali; b) gli strumenti dell'analisi del detenuto; c) i soggetti qualificati per esaminare tutto il materiale dell'attività trattamentale; d) il tribunale di sorveglianza che decide su questa documentazione.

Per l'affidamento in prova previsto al terzo e quarto comma l'unico riferimento normativo è rappresentato dalle espressioni «l'affidamento in prova può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato... ha goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma».

È vero che lo stato di libertà, essendo situazione oggettivamente diversa, legittima un diverso trattamento, tuttavia non legittima una totale assenza di disciplina dell'osservazione del comportamento del condannato libero.

Nelle due configurazioni dell'istituto diverse sono le situazioni di base, identiche sono le finalità, uguali sono i canoni di giudizio, i parametri di valutazione: in entrambi i casi il giudice deve formulare un giudizio prognostico riguardo alla rieducabilità e al rischio di recidiva, ma, nell'ipotesi del terzo e quarto comma, non è disciplinata in alcun modo l'analisi, l'osservazione del comportamento tenuto in libertà.

Per l'art. 47, primo e secondo comma, vi è una precisa disciplina, il giudice decide in merito all'istanza dopo aver acquisito e valutato i dati di una penetrante indagine svolta da un collegio di esperti che per almeno un mese ha osservato la personalità del detenuto che ha indagato sul contesto sociofamiliare di provenienza e di futuro inserimento.

Nella disciplina introdotta con la legge n. 354 l'istituto assolve ad una funzione eminentemente rieducatica della pena (art. 27 della Costituzione), attraverso idonei strumenti quali: a) il trattamento penitenziario del detenuto affidato ad un gruppo di osservatori professionalmente preparati (educatori, psicologi, assistenti sociali, direttore dell'istituto); b) il giudizio formulato sul conto del detenuto dal predetto gruppo di osservazione; c) il giudizio del tribunale fondato su elementi significativi che riguardano la personalità del detenuto e le risposte che costui ha dato nel corso dell'espiazione della pena alle offerte trattamentali.

Al contrario per l'affidamento in prova previsto al terzo e quarto comma la decisione in merito all'istanza ha come presupposto «l'osservazione imprescindibile della personalità del soggetto mentre è libero».

L'oggetto del giudizio che deve essere formulato dal tribunale di sorveglianza si sposta su elementi acquisiti del tutto al di fuori del circuito penitenziario.

Il giudizio sul comportamento tenuto in libertà dal condannato è il presupposto logico per accedere alla seconda fase del giudizio: la formulazione di una prognosi favorevole al reinserimento sociale e alla mancata reiterazione di comportamenti criminosi.

Proprio sulla prima fase del giudizio si fonda la sperequazione tra i due casi di affidamento in prova.

È evidente che la situazione di libertà determina la necessità di apprestare mezzi diversi per procedere all'osservazione del comportamento del condannato ma ad un attento esame del quadro normativo non emergono norme che disciplinino detta osservazione ed in particolare il tempo, le modalità, gli strumenti, i soggetti che devono effettuare l'osservazione del comportamento tenuto in libertà.

Il legislatore non ha stabilito:

quale è il periodo di tempo da prendere in esame e da sottoporre ad osservazione (questo problema si riscontra soprattutto nel caso in cui non vi sia stato un periodo di custodia cautelare);

quali sono le modalità di tale osservazione: se ci si deve limitare a sottolineare l'assenza di rilievi negativi, se vanno cercati indici positivi di reinserimento sociale o se devono essere richiesti atteggiamenti attivi volti per esempio a risarcire il danno;

quali sono gli strumenti a disposizione per l'indagine, dal momento che risulta particolarmente problematico controllare su tutto il territorio nazionale il comportamento del soggetto condannato;

quali sono i soggetti preposti all'osservazione? solitamente si tratta di agenti di p.s. della zona di residenza dell'interessato e talvolta assistenti sociali del C.S.S.A.

Tali lacuno del sistema normativo nel prevedere l'affidamento in prova direttamente dalla libertà appaiono particolarmente evidenti in casi come quello che oggi è all'esame del tribunale.

Nei casi in cui il tipo di reato richiede una più approfondita indagine psicologica ed un più approfondito accertamento circa l'abbandono di scelte devianti, l'istituto dell'affidamento direttamente dalla libertà manifesta le maggiori lacune.

In tali casi i maggiori approfondimenti istruttori si hanno con la lettura della sentenza che peraltro attesta una situazione storica passata mentre non affronta, chiaramente, un problema prognostico relativo alla personalità del soggetto.

Le carenze istruttorie si evidenziano nel momento in cui si tratta di valutare l'evoluzione della personalità del soggetto in relazione alla condotta serbata in libertà.

Non vi è dubbio che l'eventuale periodo di libertà costituisca un valido «banco di prova» per il condannato che intenda reinserirsi fattivamente nel tessuto sociale.

Peraltro difficilmente l'indagine del tribunale riesce a spingersi oltre al semplice dato di fatto costituito dall'assenza di reiterazione di condotte criminose.

Il tribunale si chiede se di fronte a reati così gravi come la violenza carnale sui minori il giudizio possa fondarsi sulle semplice assenza di rilievi negativi o se debbano invece emergere documentati indici positivi di reinserimento e di abbandono di scelte devianti.

Non si possono non evidenziare, quindi, i limiti e le carenze dell'osservazione sul comportamento in libertà dal condannato.

In particolare con riferimento alle informazioni acquisite dagli organi di polizia risulta assai difficile delineare un quadro sufficientemente certo sullo stile di vita condotto dal soggetto successivamente alla commissione del reato ed alla eventuale scarcerazione dalla custodia cautelare. Nell'esperienza si è avuto modo di rilevare l'insufficienza delle informazioni fornite dai predetti organi di polizia, informazioni che spesso si riducono a mere formule di stile all'incirca di questo tenore: «Dagli atti di questo ufficio risulta che il soggetto successivamente al commesso reato abbia serbato regolare condotta non incorrendo ulteriormente nei rigori della legge».

D'altra parte non si può fondamentalmente muovere alcun addebito agli organi di polizia chiamati a riferire elementi significativi sul conto di persone che dopo la scarcerazione conducono una esistenza al di fuori di qualsiasi controllo.

Del pari l'indagine socio familiare, pur offrendo un quadro di massima sul contesto familiare e ambientale, non consente, da un lato di approfondire un profilo psicologico del soggetto dall'altro, per i limiti connessi alla figura e alla funzione dell'assistente sociale incaricato, di acquisire elementi significativi in punto di pericolosità sociale e rischio di recidiva.

Alla luce della scarsa significatività degli elementi così acquisiti al termine dell'istruttoria è difficile se non addirittura impossibile formulare un giudizio prognostico.

È opportuno evidenziare a questo proposito il diverso ruolo che svolge il tribunale di sorveglianza nei due casi di affidamento in prova e il diverso fondamento che puo, avere il giudizio sulla meritevolezza del beneficio. Invero il tribunale chiamato a giudicare su elementi spesso scarsamente significativi e su informazioni talvolta superficiali risulta del tutto delegittimato nella sua delicata funzione. Se si pone a confronto la disciplina precisa e rigorosa, fondata su basi scientifiche che prelude alla concessione dell'affidamento in prova secondo la normativa stabilita dalla legge del 1975 con la disciplina prevista per l'ipotesi di cui al terzo e quarto comma non si può non evidenzire la profonda differenza nella posizione che viene ad assumere il tribunale di fronte alla decisione.

Orbene l'avere previsto che un organo giudicante composto da due magistrati ordinari e da due esperti in psicologia e criminologia debbano formulare un giudizio su di una persona condannata per violenza carnale ad anni quattro e mesi sei di reclusione, sulla base di una certificazione di buona condotta rilasciata da un assistente sociale o da un agente di P.S. significa delegittimare il tribunale di sorveglianza nelle sue funzioni di organo giudicante.

Il tribunale non ha modo di conoscere il condannato se non attraverso la scarna documentazione precedentemente descritta, e spesso, come nel caso in esame, il condannato non si presenta in udienza rendendo impossibile in tal modo anche una valutazione diretta da parte degli esperti e del tribunale nel suo complesso.

Il legislatore con la riforma dell'anno 1975 ha ritenuto necessario ed opportuno che una parte delle pene detentive messe in esecuzione fossero espiate in carcere, ed una parte in libertà ed ha così istituito le misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il compito di stabilire se il soggetto sia meritevole o meno di detti benefici è affidato ad un organo collegiale di cui fanno parte, a ragion veduta, un psicologo ed un criminologo.

Il tribunale così composto esercita le sue funzioni di organo giudicante in modo appropriato e consono alla sua natura in quanto analizza una scrie di elementi:

- a) una relazione psicologica del condannato;
- b) una relazione comportamentale con riferimento al periodo prima, durante e dopo il delitto;
- c) le sue risposte alle attività trattamentali realizzate durante la detenzione;
- d) la condotta durante la fruizione di permessi premiali;
- e) la relazione socio-familiare.

I quattro giudici possono pertanto esprimere al massimo grado la loro professionalità nella disamina, nel confronto nell'analisi di questo significativo materiale probatorio.

Per contro questo quadro normativo si è notevolmente modificato con l'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto.

Invero il tribunale, di fronte a casi di notevole gravità e di rilevante allarme sociale, si trova del tutto sprovvisto di elementi per valutare da un lato il percorso risocializzante già compiuto in libertà dal condannato e dall'altro lato per formulare una prognosi di non recidività.

Le lacune sopra evidenziate paiono ancora più evidenti sol che si ponga a confronto l'istituto previsto al terzo e quarto comma dell'art. 47 ord. pen. con altri casi in cui il legislatore si è posto il problema di valutare il comportamento tenuto in libertà da parte di una persona condannata, casi in cui sono state dettate regole ben precise.'

Si consideri per esempio la dettagliata disciplina della riabilitazione la dove il legislatore all'art. 179 del c.p., la cui rubrica recita «condizioni per la riabilitazione», ha dettato una disciplina precisa sul termine, sulla sua decorrenza, sul requisito della bunona condotta, sulla presenza di elementi positivi quali l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, sull'assenza di elementi negativi quali l'attuale sottoposizione a misure di sicurezza.

É altresì da sottolineare il fatto che l'istituto della riabilitazione presuppone che la pena sia già stata scontata e che il soggetto abbia già saldato il suo debito nei confronti dello Stato e della collettività. A maggior ragione ci si chiede se non dovrebbe essere disciplinata l'osservazione del comportamento tenuto in libertà nel caso in cui si tratti di dover ancora espiare una pena spesso relativa a reati di notevole grvità come nel caso oggi all'esame del tribunale.

Si consideri, ancora, l'ipotesi di affidamento in prova di cui all'art. 47-bis o.p. In virtù di tale disposizione i soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero presso le strutture sanitarie o le comunità terapeutiche possono ottenere l'affidamento in prova senza tornare in carcere.

Con questa opportunità si dà rilievo e significato ad una attività trattamentale compiuta al di fuori del carcere per soggetti liberi da personale professionalmente qualificato, dotato di strutture idonee e che si avvale di metodo scientifico. Il presupposto fondamentale di tale istituto è pertanto costituito da una documentata e valida opera trattamentale compiuta da strutture pubbliche (u.s.s.l.) ovvero da comunità terapeutiche.

In queste ipotesi gli elementi su cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi assumono un contenuto decisamente più pregnante. Diversamente nell'ipotesi dell'affidamento in prova disciplinato al terzo e quarto comma dell'art. 47 non è prevista alcuna forma di trattamento al di fuori del carcere nei confronti del condannato libero.

Per queste ragioni di rileva una disparità di trattamento tra chi richieda il beneficio essendo in carcere e chi richiede il beneficio essendo in libertà.

Questi dati indicano con chiarezza l'esigenza di un intervento del legislatore per controllare un tale fenomeno che ha un grande influenza sull'intero sistema sanzionatorio e sulla funzione stessa del sistema penale.

D'altra parte la stessa Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 569 del 1989 ha concluso dicendo: «vedrà poi il legislatore se non sia opportuno a questo punto dare all'intera normativa un coordinamento più sistematico».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, nella parte in cui non viene disciplinata l'osservazione del comportamento serbato in libertà dal condannato;

Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.

Così deciso in Torino, il 23 febbraio 1993.

Il presidente: FORNACE

93C0907

N. 467

Ordinanza emessa il 25 marzo 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Vona Carmela

Processo penale - Misure cautelari - Divieto di custodia cautelare per la persona affetta da HIV e nei casi di AIDS conclamata - Lamentata violazione del principio di tutela della collettività - Disparità di trattamento, in punto di libertà personale, rispetto a soggetti affetti da patologic altrettanto gravi ed irreversibili - Lesione del principio di corretta motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e di soggezione del giudice alla sola legge - Attuazione distorta del principio che consente la carcerazione purché effettuata in modo non contrario al senso di umanità né lesivo del diritto alla salute.

(C.P.P. 1988, art. 286-bis).

(Cost., artt. 2, 3, 27, 32, 101 e 111).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del proc. di cui sopra a carico di Vona Carmela, nata a Petilia Policastro (Catanzaro) il 23 gennaio 1967; detenuta c/o casa c.le di Torino «Le Nuove»; dif. di uff. avv. Vecchio, indagata in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma del c.p., perché, in concorso con persona allo stato non identificata, usava minaccia per mezzo di un coltello nei confronti di Santucci Francesco Antonio dopo avergli sottratto L. 170.000 al fine di assicurarsi il profitto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con arma ed in più persone riunite. In Torino, il 23 settembre 1993:

Rilevato che il p.m. ha chiesto applicarsi la misura cautelare della custodia in carcere e che questa, in presenza di esigenze cautelari, è l'unica applicabile ex art. 275, terzo comma, del c.p.p.;

Rilevato che la Vona, come emerge dagli atti, è assetta da Aids conclamata e che, pertanto, dovrebbe darsi applicazione all'art. 286-bis del c.p.p. che esclude l'applicabilità della custodia cautelare in carcere;

Ritenuto, peraltro, che l'art. 286-bis del c.p.p., secondo la valutazione di questo giudice, è viziato da illegittimità costituzionale, e che, pertanto, deve sollevarsi d'ufficio la relativa questione;

OSSERVA IN FATTO

In data 23 marzo 1993 verso le ore 18,50 militari del nucleo radiomobile CC di Torino giungevano in v. N. Fabrizi ang. c.so Lecce ove li attendeva certo Santucci Francesco Antonio, il quale denunciava che poco prima, caricata in macchina una prostituta, si era recato, dientro insistenze della donna, nel di lei alloggio. Qui la stessa aveva preteso il pagamento anticipato di L. 40.000, indi si era appartata col Santucci.

Quando l'uomo si stava rivestendo, si era accorto che gli erano state sottratte dal portafoglio L. 170.000, ad opera di persona che a sua insaputa trovavasi nell'alloggio e che, alle sue rimostranze, lo aveva minacciato con un coltello affinché si allontanasse, assicurandosi così il profitto del reato.'

Indi il Santucci aveva avvisato i CC che, giunti, si erano recati nell'abitazione in questione trovandovi la Vona che confermava nella loro storicità i fatti narrati dal denunciante e veniva pertanto arrestata per concorso in rapina impropria.

OSSERVA IN DIRITTO

La rilevanza della questione ai fini del decidere circa lo status libertatis della Vona è evidente.

Sussiste infatti pacificamente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c) — concreto pericolo che la Vona commetta delitti della stesa specie di quello per cui si procede — tenuto conto che la donna è tossicodipendente e pluripregiudicata per furti e violazione alla legge sugli stupefacenti, oltre ad avere una pendenza per violazione alla legge sugli stupefacenti e lesioni personali nonché altra pendenza per furto; tenuto altresì conto che vive facendo la prostituta e non ha fissa dimora, salva la possibilità di ricoveri saltuari presso amici, quali l'uomo nella cui casa ultimamente abitava ed in concorso col quale ha attuato la rapina in danno del Santucci.

Ciò già dovrebbe, di per sé, far ritenere unica misura idonea in relazione alla indicata esigenza cautelare e proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene irrogabile quella della custodia cautelare in carcere, tanto più che la Vona non può più beneficiare di sospensioni condizionali della pena. Ma vi è di più, posto che la stessa legge, all'art. 275, terzo comma, del c.p.p., prevede appunto quale unica misura adottabile, in presenza di esigenze cautelari e del reato in argomento, quella della custodia in carcere.

Ne consegue che il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del c.p.p., che vieta l'applicazione della misura della custodia in carcere ai soggetti affetti da Aids o da grave deficenza immunitaria, così radicalmente mutando la normativa di cui agli artt. 274 e 275 del c.p.p. in riferimento appunto a tali soggetti, diventa pregiudiziale per una corretta decisione circa la misura cautelare applicabile alla Vona, persona affetta da Aids conclamata.

Quanto poi alla fondatezza della questione, molteplici sono, ad avviso di questo giudice, i profili di incostituzionalità dell'art. 286-bis del c.p.p.

Esso si pone innanzitutto in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, che recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Trattasi di un principio fondamentale, di chiara ispirazione giusnaturalistica, per cui la persona umana viene ad avere una considerazione privilegiata poiché i suoi diritti sono inviolabili in quanto innati, tanto che la Costituzione si limita a dare atto di una situazione che preesiste ad essa ed a garantirla.

Orbene, è innegabile che tra i diritti inviolabili dell'uomo vi sia quello ad essere tutelati nei confronti di chi aggredisca i propri interessi, con le forme ed i mezzi che si addicono in relazione al tipo di aggressione; le norme incriminatrici penali, dunque, non sono che un'esplicazione di tale principio, laddove prevedono, per determinati fatti ritenuti di rilevanza penale, determinate sanzioni che implicano anche la limitazione della libertà personale; allo stesso modo, esplicazione del principio in discorso è l'insieme delle norme processuali penali in tema di limitazione della libertà personale, che trae il suo fondamento da una delle norme costituzionali direttamente derivate dal principio generale di cui all'art. 2, ossia quella sull'inviolabilità della libertà personale posta dall'art. 13 della Costituzione, che attribuisce, infatti, soltanto alla legge la possibilità di limitazioni e misura, persino in ore, gli interventi di carattere eccezionale ed urgente.

È, allora, di tutta evidenza come l'art. 286-bis del c.p.p. smentisca l'assunto di una generalizzata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sancito invece dall'art. 2 della Costituzione: esso, invero, stabilisce il venir meno di tale tutela nei confronti di coloro che abbiano visto aggrediti i propri interessi ad opera di persone affette da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria.

Per tornare al caso di specie, il diritto costituzionale inviolabile della collettività ad essere protetta contro i comportamenti lesivi della Vona, che approfitta della propria attività di prostituta per rapinare con un complice il malcapitato cliente, viene posto nel nulla da una norma di legge che, impedendo la carcerazione dell'indagata, elimina ogni efficacia della tutela penale, efficacia qui inevitabilmente connessa alla segregazione.

Altro principio costituzionale con cui macroscopicamente collide l'art. 286-bis del c.p.p. è quello di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma; non vi è, infatti, alcuna ragione, né logica né scientifica, per riservare ai soggetti affetti da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria un trattamento, in punto libertà personale, diverso da quello previsto per i soggetti affetti da patologie altrettanto gravi, irreversibili ed ingravescenti: per i quali ultimi, com'è noto,

nessuna statuizione di carattere generale esclude la possibilità della carcerazione, soltanto prevedendosi che questa non possa attuarsi in caso di «condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in caso di detenzione» (art. 275, quarto comma, del c.p.p.): il che implica, come diretta conseguenza e come la pratica giudiziaria insegna, la necessità di un accertamento medico legale che, esaminato il caso nella sua attualità, risponda al quesito circa la particolare gravità delle condizioni di salute dell'indagato od imputato anche in relazione all'ambiente carcerario; responso sulla base del quale il giudice potrà decidere se operi o meno il divieto di cui all'art. 275, quarto comma, del c.p.p.

L'avere, invece, stabilito un divieto assoluto di carcerazione per i malati di Aids conclamata o di grave desicienza immunitaria è evidente frutto di superficiale approccio al problema tecnico giuridico del loro status libertatis, dipendente da sostanziale ignoranza degli aspetti medico scientifici caratterizzanti le patologie in discorso.

Appare, infatti, chiaro come gli ideatori della normativa qui in esame si siano limitati a recepire un ragionamento statistico, in sé corretto anche perché basato su rilevazioni effettuate su scala mondiale e dunque di notevole attendibilità, assolutamente inadeguato, però, alla trattazione e soluzione di un problema così delicato e specifico quale quello della restrizione della libertà personale in caso di patologia da HIV in atto.

Invero, che il numero dei linfociti CD4 (T4), rappresentando la «risposta» dell'organismo all'infezione da HIV, costituisca indice dello stato di diffusione di tale infezione, è dato reale, ma del tutto erroneo è l'ancorare la valutazione della maggiore o minore gravità della patologia unicamente a tale parametro valutativo, posto che essenziale, ai fini di detto giudizio, è l'individuazione del tipo e della localizzazione delle infezioni opportunistiche.

In altre parole, possono esservi casi di persone con numero di linfociti T4 ben superiore alla soglia statisticamente ritenuta quale elemento di discrimine tra la deficienza immunitaria e la deficienza immunitaria grave, che però, non essendo affette da infezioni opportunistiche od essendo affette da lievi infezioni opportunistiche, non versano obiettivamente in condizioni di salute particolarmente gravi. Così come possono esservi casi di persone con un numero di linfociti ben inferiori alla predetta soglia che, in quanto colpite da grave infezione opportunistica, versano in condizioni di salute obiettivamente gravi.

Molto concretamente, in altra ordinanza di rimessione degli atti a codesta Corte per giudizio di legittimità costituzionale analogo (dell'art. 146, n. 3, del c.p. nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del c.p.p.; ordinanza 22 dicembre 1992 del tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento relativo a Bruschi Valentino), il presidente estensore così esemplifica: «va da sé che una polmonite interstiziale da pneumocystis carinii o da cytomegalovirus, con una grave compromissione della funzione respiratoria, o una lesione neurologica da toxiplasma gondii, o una encefalite da cytomegalovirus o da virus erpetico, a parità di numero di T4, sono ben più gravi di una esofagite da candida albicans, che offre, tra l'altro, buone prospettive di remissione».

Orbene, per tornare al caso concreto che ci occupa, risulta dagli atti che la Vona è affetta da infezione da HIV allo stadio di Aids conclamata, notificata come tale nel corso del ricovero subito presso l'ospedale Amedeo di Savoia di Torino dal 25 febbraio 1990 al 31 marzo 1990, occasione in cui venne riscontrata «affetta da candidosi esogagea».

Trattasi di infezione opportunistica certamente non tale da dover comportare, per definizione, l'incompatibilità col regime carcerario; invero, è pacifico come essa, così come altre analoghe, sia favorita da un insieme di fattori che interagiscono, consistenti nel regime di vita trasandato, nel tipo di alimentazione disordinata, nell'igiene approssimativa e scarsa, nell'uso di stupefacenti che spesso è all'origine di tali comportamenti; tant'è vero che queste infezioni, in presenza di un regime di vita regolare, di una corretta alimentazione e di una normale igiene generalmente regrediscono.

Ed infatti, come risulta dalla documentazione acquisita presso l'ospedale Amedeo di Savoia, alla Vona, nuovamente ivi ricoverata dal 13 giugno 1990 al 28 agosto 1990 e dal 19 settembre 1992 al 9 ottobre 1992, non vennero più riscontrate infezioni opportunistiche; ed invero ella circolava tranquillamente esercitando il suo mestiere di prostituta (con quale pericolo per i clienti, e di conseguenza la collettività tutta, è appena il caso di sottolineare).

Eppure per la Vona — e per tutti gli altri soggetti in situazine analoga alla sua — si è venuta a creare una sostanziale «licenza di delinquere», posto che la diagnosi di Aids conclamata stabilita in un dato momento (per l'indagata, come s'è visto, nel 1990) costituisce di per sé — ed a prescindere da qualsivoglia accertamento sulle attuali condizioni di salute — un «patentino» per l'esclusione dal carcere, benché in presenza di esigenze cautelari che imporrebbero la carcerazione.

Davvero incomprensibili, dunque, se non ipotizzando operazioni politiche aventi bassi scopi demagogici, sono le ragioni dell'aver stabilito per legge l'equazione «Aids conclamata o grave deficienza immunitaria = divieto di custodia carceraria»; tanto più se si considera che la stessa commissione nazionale per la lotta all'Aids (come pure ricordato

nella citata ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino) ha esplicitamente riconosciuto, facendo riferimento all'«estrema dinamicità e varietà di situazioni» che caratterizzano il quadro clinico delle infezioni da HIV, come unica seria strada percorribile per la soluzione del problema dell'incompatibilità tra stato detentivo e malattia in esame sia — appunto — la valutazione della situazione caso per caso.

Strada, questa, che, mentre si fonda su precise cognizioni scientifiche, non confligge coi dettati costituzionali ed in particolare col principio di uguaglianza, che vuole che situazioni identiche (nella specie, quanto a gravità, irreversibilità ed ingravescenza delle malattie) siano regolate in maniera uniforme.

Questo discorso, del resto, porta all'immediata individuazione di un ulteriore principio costituzionale gravemente leso dall'art. 286-bis del c.p.p., vale a dire quello, sancito dall'art. 111, primo comma, della Costituzione, secondo cui «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

È, infatti, di tutta evidenza come nel caso che ci occupa l'eventuale incompatiblità tra lo stato detentivo e lo stato di malattia della Vona, che questo giudice avrebbe dovuto valutare e dichiarare, sia già stata decretata dal legislatore, per cui la motivazione del provvedimento (in questo caso, di concessione degli arresti domiciliari) è soltanto apparente, limitandosi l'organo giurisdizionale a recepire quanto, a priori, stabilito ex lege.

Né, in tale caso, può sostenersi ciò che codesta Corte dichiarò nella sentenza n. 313 del 1990 a proposito del c.d. patteggiamento, in ordine al rilievo secondo cui la sentenza prevista dall'art. 444 del c.p.p. prescinderebbe completamente da qualsiasi valutazione di merito da parte del giudice e, quindi, dal suo libero convincimento, essendo arduo attribuire valore di motivazione all'enunciazione nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti; in detta sentenza, invero, la Corte ha potuto agevolmente sottolineare come il giudice, nella pronuncia ex art. 444 del c.p.p., sia tenuto a valutare la correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisca dalle risultanze, nonché le ragioni per cui le circostanze, attenuanti od aggravanti, e l'eventuale prevalenza o equivalenza delle une rispetto alle altre, siano o non ritenute plausibili nei sensi prospettati nella consensuale richiesta delle parti; dal che consegue come l'esigenza della motivazione non sia esclusa dalla particolare configurazione della sentenza prevista dall'art. 444 del c.p.p., anche se ovviamente debba essere ad essa ragguagliata.

Nulla di tutto ciò è possibile dire, invece, con riferimento alla motivazione del provedimento che revochi o non imponga la custodia cautelare in carcere per un ammalato di Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria, posto che non si vede quale libero convincimento possa esprimere il giudice che deve operare sulla base dell'equazione «Aids conclamata o grave deficienza immunitaria = divieto di custodia in carcere».

Il che induce a ritenere violato dalla normativa in esame anche un altro fondamentale principio costituzionale. quello di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, per cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Invero, nel momento in cui il giudice deve attenersi, per la propria decisione, non già ai dati derivantigli da un completo ed attuale accertamento sanitario sulle condizioni di salute dell'indagato-imputato colpito da infezione da HIV, comunque liberamente valutabili, ma ad una diagnosi di Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria posta dai sanitari e divenuta immutabile (come sopra s'è visto), appare chiaro come detto giudice sia sostanzialmente vincolato da un provvedimento amministrativo, qual è la diagnosi medica, tra l'altro — come detto — di per sé non significativo di un'effettiva ed attuale gravità della situazione tale da renderla incompatibile con la carcerazione.

Né vale obiettare che in questo caso il vincolo di soggezione soltanto alla legge sarebbe rispettato poiché l'incompatibilità con la carcerazione è appunto stabilita ex lege in presenza di quelle diagnosi: così ragionando, infatti, si attribuirebbe a tale vincolo un valore meramente formale che nulla ha a che fare con la regola sostanziale che la Costituzione voleva porre.

Infine, va detto come l'indicato contrasto dell'art. 286-bis del c.p.p. con i quattro principi costituzionali citati non appaia superabile nemmeno ricorrendo al criterio del bilanciamento di interessi di pari portata, in ossequio al quale, tra più interessi aventi medesimi tutela e rango nell'ordinamento (in questo caso, rango costituzionale) si sceglie di farne prevalere uno, poiché la situazione, complessivamente considerata, impone di stabilire comunque delle priorità e quindi di privilegiare la tutela di un dato interesse a discapito di un altro pur parimenti rilevante.

Si vuol fare riferimento, in particolare, ai principi di cui agli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» e «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»: al proposito è sufficiente ribadire come l'estrema dinamicità e varietà di situazioni cui dà luogo l'infezione da HIV importino che soltanto un accertamento medico sulle attuali condizioni di salute dell'indagato o imputato consenta di affermare se la restrizione carceraria si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità o leda il fondamentale diritto alla salute; senza contare che, come è ben noto a tutti gli operatori del settore, spesso il detenuto ammalato riceve più cure ed è sottoposto a maggiori controlli per opera dell'amministrazione penitenziaria di quanto sicuramente accadrebbe in stato di libertà per proprio interessamento.

Non può, dunque, ritenersi che la normativa in esame sia in contrasto con i principi costituzionali indicati al fine di dare attuazione ad altri principi costituzionali che si è scelto di tutelare in via privilegiata. Anzi, è da ritenersi che pure questi ultimi siano lesi da una norma che, stabilendo l'errata equazione di cui s'è detto (Aids conclamata o grave deficienza immunitaria = divieto di carcerazione), dà loro un'attuazione sostanzialmente distorta.

Deve, pertanto, affermarsi l'assoluta illegittimità dell'art. 286-bis del c.p.p. con riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, come sopra lumeggiato.

P. O. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del c.p.p. con riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché all'indagato ed alla Procura generale di Torino;

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

Dispone la sospensione del giudizio sulla libertà personale della Vona.

Torino, addi 25 marzo 1993

Il giudice: MASIA

93C0908

N. 468

Ordinanza emessa il 3 giugno 1993 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento civile vertente tra l'Inadel e Colonna Girolama

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali -.Trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio prestato presso il suddetto ente - Esclusione del diritto all'indennità di buonuscita per quei dipendenti che avevano optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. - Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul diritto alla assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, comb. disp., modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, artt. 4, secondo, terzo e quarto comma, e 5).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

Visto:

- 1) l'appello proposto dall'Inadel in data 18 novembre 1987 avverso la sentenza del pretore di Matera del 29 aprile 1987;
 - 2) la sentenza emessa dal tribunale di Matera in data 23 febbraio 1988 confermativa di quella del pretore;

Vista la sentenza della Corte di cassazione in data 10 luglio 1991 che, annullando quella del tribunale di Matera, ha rimesso la decisione sull'appello, affermando il principio cui deve attenersi, a questo tribunale in merito all'indennità di buonuscita che non spetterebbe alla Colonna Girolama in quanto alla data del 6 ottobre 1967, quale ex dipendente dell'ONMI, aveva optato per la CPDEL a fine della pensione;

Vista la questione di incostituzionalità sollevata dalla Colonna nella memoria difensiva depositata l'8 maggio 1993 in conformità con quanto già dedotto dalla stessa Corte di cassazione con l'ordinanza del 10 novembre 1992 che ebbe a rimettere alla valutazione della Corte costituzionale la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1º agosto 1967, n. 563, e 4, secondo, terzo e quarto comma, regolamento di quiescenza del personale dell'ONMI nella parte in cui esclude il diritto alla indennità di buonuscita per il periodo di servizio prestato dal dipendente della detta opera per gli ex dipendenti che avevano optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per la iscrizione alla CPDEL, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 28, secondo comma, della Costituzione, poiché solo tali dipendenti — a differenza dei colleghi che non avevano manifestato tale opzione restando iscritti all'INPS — venivano esclusi dall'indennità di buonuscita;

Ritenuta che nei termini sopra indicati la questione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata e certamente rilevante ai fini della decisione;

P. Q. M.

Dichiara, nei termini indicati nella parte motiva, rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1º agosto 1977, n. 563, e 4, secondo, terzo e quarto comma;

Sospende il presente giudizio di appello;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lagonegro, addi 3 giugno 1993

Il presidente: NIGRO

93C0909

N. 469

Ordinanza emessa il 3 giugno 1993 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento civile vertente tra l'Inadel e Montecarlo Filomena

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio prestato presso il suddetto ente - Esclusione del diritto all'indennità di buonuscita per quei dipendenti che avevano optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. - Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul diritto alla assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, comb. disp., modificato dalla legge 1º agosto 1977, n. 563, artt. 4, secondo, terzo e quarto comma, e 5).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

Visto:

- 1) l'appello proposto dall'Inadel in data 24 novembre 1987 avverso la sentenza del pretore di Matera del 13 aprile 1987;
 - 2) la sentenza emessa dal tribunale di Matera in data 26 aprile 1988 confermativa di quella del pretore;

Vista la sentenza della Corte di cassazione in data 10 luglio 1991 che, annullando quella del tribunale di Matera, ha rimesso la decisione sull'appello, affermando il principio cui deve attenersi, a questo tribunale in merito all'indennità di buonuscita che non spetterebbe alla Montecarlo Filomena in quanto alla data del 6 ottobre 1967, quale ex dipendente dell'ONMI, aveva optato per la CPDEL a fine della pensione;

Vista la questione di incostituzionalità sollevata dalla Montecarlo Filomena nella memoria difensiva depositata l'8 maggio 1993 in conformità con quanto già dedotto dalla stessa Corte di cassazione con l'ordinanza del 10 novembre 1992 che ebbe a rimettere alla valutazione della Corte costituzionale la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1º agosto 1967, n. 563, e 4, secondo, terzo e quarto comma, regolamento di quiescenza del personale dell'ONMI nella parte in cui esclude il diritto alla indennità di buonuscita per il periodo di servizio prestato dal dipendente della detta opera per gli ex dipendenti che avevano optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per la iscrizione alla CPDEL, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 28, secondo comma, della Costituzione, poichè solo tali dipendenti — a differenza dei colleghi che non avevano manifestato tale opzione restando iscritti all'INPS — venivano esclusi dall'indennità di buonuscita;

Ritenuta che nei termini sopra indicati la questione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata e certamente rilevante ai fini della decisione;

P. O. M.

Dichiara, nei termini indicati nella parte motiva, rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1º agosto 1977, n. 563, e 4, secondo, terzo e quarto comma;

Sospende il presente giudizio di appello;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lagonegro, addì 3 giugno 1993

Il presidente: NIGRO

93C0910

N. 470

Ordinanza emessa il 25 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Russo Alfonso

Regione Calabria - Edilizia e urbanistica - Adozione, da parte della regione, di un piano urbanistico territoriale, prevedente il divieto di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali - Conseguente creazione di un vincolo di inedificabilità assoluto ed inderogabile data la mancata previsione di un termine per l'adozione dei piani regolatori - Lamentata inosservanza dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia, con incidenza sul diritto di proprietà.

(Legge regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5).

(Cost., artt. 42 e 117; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, quinto comma; legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 1).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 7073/92/A r.g. notizie di reato e n. 8346/92 r.g. g.i.p., nei confronti di Russo Alfonso nato a Cava dei Tirreni il 1º luglio 1947.

FATTO

Il procuratore della Repubblica presso questa pretura circondariale ha esercitato l'azione penale nei confronti di Russo Alfonso sopra generalizzato, contestandogli il reato previsto dall'art. 20, lettera C), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di inedificabilità ai sensi della legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35, ed in assenza di concessione edilizia, opere di sopraelevazione di un preesistente

fabbricato, nonché i reati previsti dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, per aver eseguito le opere suddette senza la prescritta autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; dall'art. 734 del c.p. per aver alterato le bellezze naturali di località soggetta alla speciale protezione dell'autorità; dagli artt. 1, 2, 13 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli artt. 17 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in zona sismica.

Su richiesta dell'indagato, il p.m. esprimeva il consenso per la celebrazione del giudizio con rito abbreviato. All'odierna udienza in camera di consiglio le parti concludevano come da verbale in atti.

DIRITTO

Il p.m. ha sollecitato la condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 20 lettera C), della legge n. 47 del 1985, ritenuto il più grave tra quelli a lui ascritti, unificabili sotto il vincolo della continuazione.

A sostegno della richiesta, la pubblica accusa ha argomentato che il Russo aveva eseguito — senza concessione — una costruzione edilizia sul territorio del comune di Cava dei Tirreni, compreso nel piano urbanistico territoriale (p.u.t.) adottato dalla regione Campania con legge 27 giugno 1987 n. 35 e come tale soggetto a vincolo paesaggistico e, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale, a vincolo di inedificabilità assoluta.

Ad avviso del p.m. il p.u.t. in questione non è soltanto un piano territoriale di coordinamento e pertanto non contiene esclusivamente direttive rivolte ai comuni per l'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, bensì individua direttamente alcune zone vincolate. Tale potere di individuazione e creazione del vincolo — sempre ad avviso del p.m. — è stato correttamente esercitato dalla regione Campania senza la necessità di alcuna intermediazione di atti amministrativi, giacché — per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 — le regioni possono rendere immediatamente operante il vincolo paesaggistico e di inedificabilità in zone non vincolate dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 in quanto legiferano in forza della delega (Idest: trasferimento) di funzioni statali operata con l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Con memoria depositata in udienza, la difesa ha sostenuto al contrario che il p.u.t. sarebbe esclusivamente un piano territoriale di coordinamento, come peraltro espressamente recitato dall'art. 3, primo comma, della legge 27 giugno 1987, n. 35, e come previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, prima ancora che dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Pertanto — ad avviso della difesa — il p.u.t. contiene soltanto direttive e prescrizioni alle quali devono adeguarsi gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e non introduce (né può farlo) vincoli diretti, né tantomeno in aree non espressamente contemplate dalla legge n. 431 del 1985.

A sua volta l'art. 5 della legge regionale n. 35 del 1987, che — come detto — introduce un vincolo di inedificabilità assoluta, deve essere letto con esclusivo riferimento alle zone già soggette a vincolo in forza di legge statale.

Ciò premesso, la difesa ha concluso per la derubricazione del reato più grave in quello previsto dalla lettera b) dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Così delineate le rispettive posizioni processuali delle parti, appare evidente che questo giudice è chiamato a pronunciarsi — in diritto — sulle seguenti questioni:

- 1) se il p.u.t. adottato dalla regione Campania ha soltanto natura di piano territoriale di coordinamento ovvero introduce anche espressi vincoli di tutela ambientale;
- 2) se la regione Campania poteva esercitare tale potere di vincolo e se lo ha esercitato nel rispetto della Costituzione e delle leggi statali in materia;
- 3) quale rapporto intercorre tra il vincolo eventualmente introdotto e la fattispecie penale contestata, anche con riferimento alla presunzione di conoscenza della legge penale ed all'eventuale errore su legge extrapenale.

Sotto il primo profilo lo scrivente osserva che il p.u.t. adottato dalla regione Campania, quantunque definito espressamente «piano territoriale di coordinamento» e quantunque contenente «norme generali di uso del territorio», di fatto all'art. 5, vietando il rilascio di concessioni edilizie in tutti i comuni compresi nel piano stesso, crea un vincolo generale ed assoluto di inedificabilità (salve limitate eccezioni in materia di edilizia pubblica) senza per giunta alcuna limitazione temporale della sua efficacia, giacché la vigenza del vincolo è prevista fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al p.u.t., per il che non è tuttavia previsto un termine perentorio.

Sembra pertanto fondata la tesi sostenuta dalla pubblica accusa, ma, se così è, si profila immediatamente un contrasto tra l'art. 5 citato e l'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché con l'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 1, quinto comma, della legge n. 431/1985.

Invero la legge regionale di adozione del p.u.t. (che pure all'art. 1 contiene un espresso richiamo dell'art. 1-bis della legge n. 431/1985) esorbita dai limiti imposti dalla suddetta legge statale. Essa estende il vincolo paesaggistico indiscriminatamente a tutto il territorio di ben 34 comuni, quantunque il legislatore statale avesse consentito l'intervento delle regioni soltanto «con riferimento ai beni ed alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della legge n. 431/1985», laddove tali beni e tali aree non riguardano l'intero territorio dei 34 comuni compresi nel piano. Inoltre, introducendo all'art. 5 un vincolo di inedificabilità assoluta e non derogabile contrasta con la disciplina dettata in materia dalle leggi dello Stato ed in particolare dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 e dall'art. 1, comma IX, della legge n. 431 del 1985, le quali prevedono la derogabilità del vincolo in forza di apposita autorizzazione.

Né si ritiene invocabile nella specie l'art. 1-ter della legge n. 431 del 1985, il quale consentiva alle regioni di individuare le aree in cui era possibile vietare «ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia», ma sotto le condizioni che tale individuazione venisse effettuata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 e soprattutto limitatamente alle zone elencate dalla legge medesima e dal d.P.R. n. 616 del 1977 e fino all'adozione del p.u.t. anziché a partire da tale approvazione come risulta aver fatto la regione Campania con il censurato art. 5 della legge regionale n. 35 del 1987.

Le esposte considerazioni conducono questo Giudice a ravvisare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale citata per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, desunto dall'inosservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato sopra richiamate. La questione appare altresì rilevante nel giudizio incorso, giacché la norma censurata è l'unica che introduce il vincolo di tutela paesaggistica e di inedificabilità nell'area su cui è sorta la costruzione oggetto del presente procedimento penale (altrimenti esclusa dalle previsioni della legge n. 431/1985), per cui la sua applicazione costituisce il presupposto per la configurabilità del reato ex art. 20, lettera c), della legge n. 47 del 1985 contestato dal p.m.

Questo giudice ravvisa anche un contrasto tra il più volte citato art. 5 della legge regionale n. 35 del 1987 e l'art. 42, secondo comma della Costituzione nella parte in cui riconosce e garantisce la proprietà privata, riservando alla legge statale di determinarne i modi di godimento.

Invero la legge statale (legge 28 gennaio 1977, n. 10), pur sostituendo il regime autorizzatorio con quello concessorio in materia di esercizio dello jus aedificandi, ha espressamente riconosciuto il diritto del proprietario ad edificare sul proprio terreno, purché tale diritto venga esercitato nel rispetto del gerenale interesse territoriale e purché il proprietario partecipi agli oneri relativi all'attività edilizia che intende intraprendere.

Pertanto la legge statale ha previsto una dettagliata procedura per il rilascio della concessione edilizia, insieme con un'espressa tutela giurisdizionale contro il diniego di concessione (art. 16).

Viceversa la legge regionale della Campania n. 35 del 1987 con l'art. 5 abroga di fatto la legge statale n. 10 del 1977 nel territorio di 34 comuni, precludendo ai rispettivi sindaci l'esercizio del potere-dovere di esaminare le richieste di concessioni edilizie ed eventualmente di accoglierle, salvo in ogni caso, il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi.

In tal modo la legge regionale, rendendo praticamente irrealizzabile lo jus aedificandi nei comuni in questione, finisce per esercitare il potere di determinazione dei modi di godimento della proprietà privata, riservato dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione esclusivamente alla legge statale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35, avente ad oggetto il piano urbanistico territoriale dell'aree Sorrentino-amalfitananella parte in cui vieta il rilascio di concessioni edilizie per tutti i comuni dell'area fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali e pertanto sine die, non essendo previsto per tale approvazione un termine perentorio, profilandosi un contrasto con le leggi statali 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7 e 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, quinto comma (diventato nono comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e di riflesso con l'art. 117, primo comma, della Costituzione; nonché un contrasto con l'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e di riflesso con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione;

Sospende pertanto il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzione previa notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della Cancelleria.

Salerno, addi 25 maggio 1993

Il giudice per le indagini preliminari: RODOLFO

93C0911

ń. 471

Ordinanza emessa l'11 maggio 1993 d'al tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Blasutig Luciano

Reato in genere - Fabbricazione clandestina di spiriti (nella specie: grappa) - Trattamento sanzionatorio - Misura - Equiparazione quoad poenum di tale condotta a quella di detenzione di apparecchiature atte alla distillazione - Irragionevolezza.

(R.D. 10 settembre 1909, n. 704, art. 23, terzo comma; d.m. 8 luglio 1924, artt. 37, terzo comma, e 38). (Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale sub n. 230/92 a carico di Blasutig Luciano, imputato «del reato di cui agli artt. 37 e 38 del d.m. 8 luglio 1924 e successive modificazioni, per avere fabbricato litri 50 di grappa utilizzando apparecchi non denunciati all'UTIF e dall'UTIF non verificati. Accertato in San Pietro al Natisone il 5 febbraio 1992» (imputazione specificata dal pubblico ministero, all'udienza dell'11 maggio 1993, come oggettivamente riferita alla fattispecie di cui al comma terzo dello stesso art. 37, in relazione a quanto altresì previsto dal successivo art. 38);

Premesso che, ai fini della individuazione della norma incriminatrice avente forza di legge, è necessario fare riferimento al r.d. 30 gennaio 1896, n. 26, così come recepito dall'art. 23 del t.u. delle leggi sugli spiriti approvato con r.d. 10 settembre 1909, n. 704, e riprodotto negli artt. 37 e 38 del d.m. 8 luglio 1924;

Considerato che il disposto di cui all'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 presenta connotati di autonoma rilevanza penale, in quanto delinea — in termini di delict obstacle — la condotta di detenzione di apparecchiature atte alla distillazione e di materie alcooliche o alcolizzabili, come tali indicativamente prodromica alla consumazione di altra e più grave condotta, quale appunto quella di fabbricazione clandestina degli spiriti;

Rilevato che — nella diversità dei beni giuridici tutelati e, comunque, nella diversa e non omogenea gravità delle rispettive condotte — viene ciononostante previsto un identico trattamento sanzionatorio, che viene così ad equiparare la fattispecie di cui all'art. 37, primo comma, a quella di cui all'art. 37, terzo comma (sempre con riferimento, come già premesso, al disposto dell'art. 23, primo e terzo comma, del t.u. n. 704/1909);

Considerato che siffatto livellamento nel regime sanzionatorio penale tra una condotta che esprime l'effettivo esercizio di un'attività economica finalizzata al contrabbando degli spiriti e la mera detenzione della strumentazione (soltanto) potenzialmente idonea a tale utilizzazione, presenta una ingiustificata parificazione del trattamento quoad poenum che, lungi dal costituire una mera estrinsecazione della discrezionalità del legislatore, offende — in termini di irragionevolezza — il principio cardine di cui all'art. 3 della Costituzione;

Rilevato, a tal proposito, come l'evoluzione giurisprudenziale della stessa Corte costituzionale si è a mano a mano rivelata attenta nel cogliere quei profili di irragionevolezza delle opzioni legislative presenti nell'ambito giuridico penalistico, come del reato desumibile chiaramente dalla sentenza n. 26/1979 (relativamente all'art. 186 del codice penale militare di pace) e — in termini concettualmente ancor più netti — dalla sentenza n. 255/1992 (relativamente all'art. 500 del c.p.p.);

P. O. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della norma dell'art. 23, terzo comma, del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con r.d. 10 settembre 1909, n. 704, così come riprodotto nell'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 (ed ulteriormente integrato nell'art. 38 di quest'ultimo) nella parte in cui essa assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio, in termini di irrazionale equiparazione quoad poenam, la condotta di detenzione (congiunta) di apparecchiatura di distillazione (o di parti di essa) e di materie alcooliche o alcolizzabili alla condotta di fabbricazione clandestina degli spiriti;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando per l'effetto la sospensione del procedimento penale de quo;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso in Udine all'udienza dell'11 maggio 1993.

Il presidente: DRIGANI

93C0912

N. 472

Ordinanza emessa il 25 giugno 1993 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. - Infortunio occorso a lavoratore autonomo nell'esercizio della sua attività professionale (nella specie: istruttrice sub titolare del centro sportivo) - Esclusione dalla tutela assicurativa - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4). (Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva; formula de seguenti osservazioni.

Con ricorso depositato presso la cancelleria dellà sezione lavoro il 4 dicembre 1992, si costituiva in giudizio Ghelia Maria, esponendo: di aver subito un infortunio in data 8 luglio 1989, mentre svolgeva attività di istruttore subacqueo presso il «Centro Pesciolino Sub» in Caprioli in provincia di Salerno; che a seguito di tale infortunio ella si trovò paralizzata agli arti inferiori, per barotrauma midollare; che tuttavia l'I.N.A.I.L. le aveva negato la richiesta rendita, ritenendo che la ricorrente non potesse rientrare nell'ambito della tutela assicurativa prevista dal testo unico n. 1124/65.

Ritenendo dunque che l'attività di istruttore subacqueo dovesse considerarsi rientrante tra quelle protette e di cui all'art. 1 del testo unico citato, e riferendosi anche all'art. 4 del medesimo testo unico, la ricorrente chiedeva la condanna dell'I.N.A.I.L. alla corresponsione della richiesta rendita a seguito del denunciato infortunio, sollevando in via subordinata eccezione di incostituzionalità del d.P.R. n. 1124/1965, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella misura in cui dovessero considerarsi escludere la tutela assicurativa a fronte di un lavoro potenzialmente pericoloso come era certo quello espletato dalla Ghelia.

Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. affermando che ai sensi dell'art. 4 citato doveva considerarsi ammessa la tutela per i lavoratori subordinati o i lavoratori artigiani, ivi comprese alcune posizioni soggettive lavorative, fra cui non rientrava peraltro certamente quella della ricorrente; quest'ultima infatti, come titolare del centro sportivo, non aveva rapporti di subordinazione con terzi, né poteva considerarsi «artigiana». Veniva quindi chiesto il rigetto della domanda e comunque anche una declaratoria di manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità posta in via subordinata dalla Ghelia.

La tesi secondo cui la ricorrente, istruttrice presso una scuola di sub di cui la medesima era anche unica titolare, possa essere ricompresa nell'art. 4, n. 5, del testo unico n. 1124/1965 non è certamente accoglibile, poiché l'elencazione di cui sopra è tassativa e la fattispecie si riferisce agli «insegnanti o gli alunni delle scuole e di istituti di istruzione e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico pratiche o di lavoro», fra i certo quali non può essere ricompresa una istruttrice di sub, titolare della scuola medesima; col termine «insegnante o scuola», non si può infatti che far riferimento come esplicita la stessa legge agli istituti di istruzione e a coloro che di essi fanno parte come insegnanti o allievi, dovendosi escludere, viceversa, l'attività di insegnamento di tecniche finalizzate non già alla acculturazione o alla valorizzazione professionale, ma al diletto, come nelle ipotesi delle attività sportive.

Si è quindi in presenza di un infortunio sul lavoro accaduto ad una lavoratrice autonoma, nello svolgimento della sua attività professionale, attività che, soggettivamente ed oggettivamente, non può essere compresa nell'elencazione di cui al citato art. 4.

La Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 221/1985 in merito all'esclusione di soci lavoratori di cooperative agricole rispetto all'area assicurativa predisposta dal testo unico n. 1124/1965, in proposito affermando, tra l'altro: «Nemmeno sussiste la denunciata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi nella stessa agricoltura. Essa, nella vigenza delle norme denunciate, ha avuto adeguate ragionevole giustificazione. Il legislatore aveva considerato che l'infortunio incideva per il dipendente direttamente sul salario, del quale egli rimaneva privato; e siccome il salario costituiva l'unico mezzo di sussistenza, era giusto e necessario che ad esso salario si sostituisse l'indennità per tutta la durata dell'inabilità temporanea e assoluta. Per i lavoratori autonomi in agricoltura, invece, l'infortunio incideva sul reddito che normalmente è annuale, tant'è vero che il premio era portato al capitale e non alla retribuzione. In altri termini, la temporanea inabilità conseguente all'infortunio era meno significativa per i lavoratori autonomi, in quanto essi traevano il corrispettivo della propria opera da un'attività che era riferibile non esclusivamente a loro come singoli ma al gruppo....».

Concludeva quindi la Corte affermando che nessun rilievo di incostituzionalità poteva affermarsi nel discrimine tra lavoratori autonomi e subordinati, poiché «il legislatore ha emesso i relativi provvedimenti scegliendo i tempi, le circostanze, i modi e i mezzi delle tutele per l'evoluzione delle situazioni».

Lo stesso concetto era stato affermato dalla Corte con la sentenza n. 158/1987, con la quale si statuiva la legittimità costituzionale del citato testo unico nella parte in cui escludeva dall'assicurazione i lavoratori autonomi commercianti. Anche qui la Corte affermava che il sospetto di incostituzionalità relativo alla parte in cui il testo unico non includeva tra i soggetti assicurati anche i commercianti che esercitassero una delle attività indicate nell'art. 1 del testo unico, doveva considerarsi «inammissibile perché rientra nella discrezionalità seppure tecnica del legislatore ampliare l'area dei lavoratori autonomi, che fruiscono dell'assicurazione obbligatoria di norma indirizzata a proteggere i lavoratori subordinati».

Nonostante la citata giurisprudenza della Corte costituzionale, il pretore prova disagio a rigettare come manifestamente infondata l'eccezione formulata dalla ricorrente, non riuscendo a comprendere la ratio della disparità di trattamento tra i lavoratori autonomi tout court e i soci delle società, previsti al punto 7 del citato art. 4, che esercitino comunque attività manuale o non manuale nelle società stesse; lo stesso I.N.A.I.L. nella presente controversia ha affermato che se il «Centro Sub» fosse stato una società, magari anche di fatto, la ricorrente avrebbe potuto invocare la tutela assicurativa.

A fronte delle considerazioni di cui sopra, ritiene dunque il pretore che sia opportuno, che, in ogni caso, sia la Corte a pronunciarsi circa la fondatezza della prospettata eccezione di incostituzionalità, che a parere del pretore continua ad essere non manifestamente infondata nonostante la citata giurisprudenza della Corte (sulla rilevanza della medesima non vi è lite fra le parti, tenuto conto che è assolutamente pacifico che l'infortunio è avvenuto in piena attività lavorativa).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di incostituzionalità dell'art. 4 del testo unico n. 1124/1965 nella parte in cui non include tra i soggetti assicurati anche i lavoratori autonomi che esercitino una delle attività indicate nell'art. 1 del t.u. medesimo, e questo per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Manda alla cancelleria di provvedere alla trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, disponendone la notifica alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, con comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addi 25 giugno 1993

Il pretore: GRASSI

93C0913

N. 473

Ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dal pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Bravi Lorenzo

Processo penale - Reato perseguibile a querela - Sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» - Conseguente condanna del querelante alle spese processuali anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione del querelato con formula piena sia conseguente a insufficienza o contraddittorietà della prova - Disparità di trattamento.

(C.P.P. 1988, artt. 427 e 542).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Interrorra la decisione:

OSSERVA

In ordine al reato contestato all'odierno imputato al capo A) si rileva come, salvo ogni successivo accertamento, non sia stata raggiunta la prova della comunicazione con più persone della frase: «Inoltre la IMS stà per fallire»;

1º Serie speciale - n. 37

Per l'effetto sul punto l'imputato andrebbe assolto con la formula «Il fatto non sussiste» e ciò comporterebbe, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 542 e 427 del c.p.p. la condanna del querelante al pagamento delle spese del proc.to anticipate dallo Stato.

Ritiene che la normativa sopra richiamata contrasta con il dettato dell'art. 3 della Costituzione per le ragioni esposte nella sentenza della Corte costituzionale 21 aprile 1993, n. 180, in quanto la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato prescinde dall'accertamento di una eventuale colpa del querelante nella redazione della querela. In particolare il querelante all'odierno processo si attivava in forza della dichiarazione in copia in atti a firma Ferranti Silvia datata 19 dicembre 1991, seconda la quale sia la stessa Ferranti che la zia, identificata in Senesi Pacioni Anna Maria, ascoltavano le frasi di cui al capo di imputazione, mentre solo nel corso del dibattimento, cioè all'udienza 24 marzo 1993, emergeva la mancata conferma dibattimentale della ipotesi accusatoria sul punto da parte della citata Senesi.

Nella presente fattispecie dunque non sembra ravvisabile alcuna colpa a carico del querelante in quanto il fatto a favore della difesa dell'imputato emergeva solo in epoca successiva alla redazione della querela e cioè nel corso dell'odierno processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 542 e 427 del c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in pubblico dibattimento venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai due Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio, dichiarando la questione di cui in motivazione rilevante e non manifestamente infondata.

Il pretore: SOTTANI

93C0914

N. 474

Ordinanza emessa il 5 febbraio 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Di Russo Marco contro il Ministero della difesa

Servizio militare - Dispensa dagli obblighi militari di leva - Ambito di applicazione del beneficio della dispensa - Esclusione degli orfani di lavoratori autonomi deceduti per causa di servizio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli orfani di lavoratori subordinati con incidenza sui principi posti a tutela del lavoro e sulla libera iniziativa economica.

(Legge 31 maggio 1975, n. 195, art. 22, n. 10, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269). (Cost., artt. 1, 3, 4, 41 e 52).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1430/1992 proposto da Marco Di Russo rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Caiazza con il quale è elettivamente domiciliato in Latina.presso la segreteria della sezione, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliato, ex-lege, in Roma, per l'annullamento del provvedimento del consiglio di leva di La Spezia n. 17395 del 30 giugno 1992 con il quale è stata respinta la domanda di dispensa dagli obblighi militari;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione în giudizio del Ministero della difesa;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 febbraio 1993 il consigliere dott! Salvatore Raponi;

Udito, l'avv. dello Stato M. Nicoli per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO the

Con ricorso notificato il 12 ottobre 1992, depositato il 14 successivo il dig. Marco Di Russo impugna la deliberazione del consiglio di leva di mare di La Spezia 30 giugno 1992, n. 17395, conosciuta attraverso la comunicazione della capitaneria di porto di Gaeta in data 22 luglio 1992 e la notificazione del comune di Gaeta dell'11 agosto 1992, con la quale è stata respinta la domanda intesa ad ottenere la dispensa dall'obbligo della ferma di leva.

L'istante, premesso di essere orfano di lavoratore autonomo deceduto per causa inerente allo svolgimento della attività e di avere chiesto la dispensa dall'obbligo di leva in applicazioe dell'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269, che ha modificato e integrato gli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, dispensa non concessa per mancanza del titolo invocato essendo il padre lavoratore autonomo e non subordinato, deduce i seguenti motivi chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato:

- 1) violazione dell'art. 9 della legge n. 269/1991 ed eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione;
- 2) in via subordinata, illegittimità costituzionale della norma in questione per violazione dei principi di cui agli artt. 1, 3, 4, 41 e 52 della Costituzione.

L'avvocatura dello Stato, costituita in giudizio, sostiene la legittimità dell'operato dell'amministrazione in ragione della tassatività dei casi di dispensa, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 698 del 23 ottobre 1992 è stata accolta la domanda incidentale di sospensiva. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 1993 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, orfano di caduto sul lavoro, ha chiesto la dispensa dagli obblighi militari di leva ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nel testo integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269.

Il consiglio di leva di mare di La Spezia ha respinto la domanda non ravvisando l'esistenza del titolo invocato «poiché il padre dell'arruolato non svolgeva, al momento del decesso, attività di lavoro subordinato».

E, in effetti, come risulta dal certificato dell'I.N.A.I.L. in data 13 giugno 1992 depositato in atti, il padre del ricorrente, svolgeva, al momento del decesso, attività di lavoro autonomo (artigiano - idraulico), mentre la disposizione invocata prevede che possa conseguire la dispensa dalla ferma di leva il «primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato...» chiaramente limitando l'applicazione del beneficio agli orfani di lavoratori dipendenti pubblici o privati (come si deduce dalle espressioni «servizio» e «altra attività di lavoro subordinato».

Restano, dunque, esclusi gli orfani dei caduti sul lavoro in genere e, più specificamente, gli orfani dei lavoratori deceduti nell'esplicazione della loro attività, non essendo tale ipotesi contemplata nell'elencazione dei casi dispensa contenuta nell'art. 22 citato, salva la facoltà del Ministro per la difesa di determinare, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, e in relazione a circostanze eccezionali e temporanee, altri titoli di dispensa in aggiunta a quelli legislativamente previsti.

Il ricorrente sostiene l'interpretazione estensiva della disposizione di cui al n. 10 dell'art. 22 della legge n. 191/1975 sebbene la stessa riferisca il beneficio della dispensa soltanto ai figli dei lavoratori dipendenti deceduti per causa di servizio, sull'assunto che sia possibile il ricorso all'analogia dal momento che il legislatore minus dixit quam voluit.

In via subordinata, sostiene l'incostituzionalità della norma con riferimento ai principi di cui agli artt. 1, 3, 4, 41 e 52 della Costituzione.

Il collegio non ritiene di poter condividere la tesi prospettata in via principale in considerazione della natura obbligatoria (costituzionalmente sancita) del servizio militare inteso come attuazione del più generale dovere giuridico e morale di difendere la Patria: ciò comporta, essendo i limiti e i modi della «obbligatorietà» regolati dalla legge, che i casi di dispensa dall'obbligo non possono essere stabiliti in via interpretativa, ma vanno necessariamente ricondotti a quelli espressamente e tassativamente previsti dalla legge.

Il ricorso dovrebbe essere, conseguentemente, respinto.

Appare peraltro rilevante e non manifestamente insondata la questione di costituzionalità sollevata in via subordinata, essendo evidente che la sua soluzione positiva condurrebbe all'accoglimento del ricorso in esame.

E in effetti, escludendo dal beneficio della dispenza i figli dei lavoratori autonomi deceduti per causa di servizio non sembra che il legislatore abbia correttamente esercitata la propria discrezionalità.

Tale esclusione non risponde, invero, a nessuna logica e genera gravi e ingiustificate discriminazioni tra i cittadini chiamati all'assolvimento degli obblighi militari e che versino in particolari situazioni familiari.

La limitazione del beneficio agli orfani dei lavoratori dipendenti sembra innanzitutto postulare che questi soffrano della morte del padre (o della madre) necessariamente più dei figli dei lavoratori autonomi; ma è evidente che il dolore, il disagio morale ed economico sono, almeno in linea di principio, uguali per gli uni e per gli altri.

Spesso il lavoratore autonomo è un modesto artigiano (come nella fattispecie) che lascia in caso di decesso una situazione economica certamente peggiore di quella che, invece, la legge considera rilevante ai fini della concessione della dispensa ai figli di lavoratori dipendenti, anche se con elevati redditi e posizione sociale. Basti confrontare la condizione dei figli orfani dell'imbianchino con quella degli orfani di dirigenti di grosse aziende private o pubbliche, di primari ospedalieri, di docenti universitari etc.

La disposizione in esame non si sottrae, quindi, ai denunciati prifili di incostituzionalità in quanto:

- a) pone il lavoro autonomo in una posizione deteriore rispetto al lavoro subordinato in contrasto con il principio fondamentale affermato nell'art. 1 della Costituzione secondo cui l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, senza distinzioni;
- b) non consente agli orfani dei lavoratori autonomi di usufruire, a parità di condizioni familiari, sociali ed economiche, degli stessi benefici (dispensa dagli obblighi di leva) accordati agli orfani (maschi) dei lavoratori subordinati, con palese violazione del generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, essendo inaccettabile che i limiti all'obbligatorietà del servizio militare postulati dallo stesso art. 52 della Costituzione (che riconosce la sacralità del dovere di difendere la Patria) valgano solo per alcune categorie di orfani del lavoro;
- c) penalizza, in particolare, la scelta di esercitare un'attività di lavoro autonomo, pur enfaticamente tutelata dall'art. 4 della Costituzione e, più in generale, comprime l'effettività del principio della libertà di iniziativa economica privata affermato dall'art. 41.

L'esclusione dal beneficio della dispensa del primo o altro figlio maschio di lavoratore autonomo contenuta nell'art. 22 n. 10 della legge n. 191/1975, nel testo integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 269/1991, appare tanto più illogica e irrazionale se si considera che la dispensa è accordata, dal n. 11 dell'art. 22, al primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro (sia esso autonomo o subordinato).

In conclusione, per tutte le esposte considerazioni, il collegio ritiene di dover chiedere la verifica della costituzionalità dell'art. 22, n. 10), della legge n. 191/1975, come aggiunto dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 269/1991 nella parte in cui esclude dalla dispensa il primo o altro figlio maschio di genitore deceduto nello svolgimento di attività di lavoro autonomo.

La rilevanza della questione sollevata è evidente in quanto investe la norma sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, onde la sua soluzione condiziona l'esito del ricorso.

Deve essere, pertanto, sospeso il giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 195, nel testo integrato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, nella parte e nei termini precisati in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Ordina la sospensione del presente giudizio.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 5 febbraio 1993.

Il presidente: CAMOZZI

Il consigliere est.: RAPONI

Il segretario: (firma illeggibile)

N. 475

Ordinanza emessa il 30 aprile 1993 dalla pretura di Brescia, sezione distaccata di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a carico di Ghidini Ezio

Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Ammissione di nuove prove - Mancata previsione del rinvio obbligatorio del dibattimento - Conseguente impossibilità per l'imputato di esercitare il diritto alla controprova e per il p.m. di ottemperare all'obbligo della completezza istruttoria - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati in riferimento ai quali il p.m. aveva indicato ab initio la prova, con incidenza sul diritto di difesa e sull'obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 507). (Cost., artt. 3, 24 e 112).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale n. G80/92 del registro gen. affari penali osserva in fatto ed in diritto quanto segue.

1) Svolgimento del processo.

A seguito di indagini preliminari il p.m. rinviava a giudizio, dinanzi a questo pretore, Ghidini Ezio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 21 della legge n. 319/1976 per aver effettuato, quale titolare della omonima ditta, scarichi in fognatura pubblica superanti i limiti tabellari.

All'odierno dibattimento si procedeva alla escussione di alcuni testimoni, alla acquisizione di documentazione; il p.m., poi, insatava ex art. 507 del c.p.p. per far assumere come testimone il perito campionatore non indicato nella lista depositata dal p.m.; questo pretore prima ammetteva la prova poi ex art. 190/3 del c.p.p. revocava il provvedimento di ammissione e provvedeva con la presente ordinanza dandone lettura in dibattimento.

2) Oggetto del giudizio.

Con la presente ordinanza viene impugnato l'art. 507 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione nella parte in cui: a) non preveda che il giudice, una volta disposto il nuovo mezzo di prova, debba rinviare il dibattimento al fine di consentire adeguatamente alla parte onerata l'esercizio del diritto alla controprova; b) nei limiti in cui non preveda che tale rinvio sia equivalente a quello previsto, a seconda del rito, per i termini minimi di comparizione che, nel giudizio a quo, sono da individuare in quarantatre giorni ex artt. 555 e 558 del c.p.p.

3) Premessa.

Una premessa si impone. Allorché vengano impugnate norme processuali, sia nell'impostare la questione che nel risolverla, è necessario partire da una fondamentale considerazione: la natura della norma è quella di disciplinare una attività concreta che si esplica attraverso atti collegati destinati a realizzare uno scopo normativamente previsto; per cui ciò che assume rilievo, ai fini interpretativi, è proprio essa.

Ciò è ancor più importante allorché, come nel caso di specie, vengano in discussione precetti costituzionali afferenti al diritto alla prova e al correlato principio di uguaglianza.

Infatti, innanziatutto, essi impongono ed esigono che su tutti gli aspetti pratici del diritto alla prova (tempo, contenuto e valore) o se si vuole su tutti i poteri che connotano tale diritto, a sua volta espressione del più generale diritto alla difesa, le parti non possono e non debbono subire deminutio che non sarebbero, in quanto tali, ragionevoli

In secondo luogo tali aspetti (tempo, contenuto e valore) del diritto alla prova poi — soprattutto quando è in discussione il diritto alla prova dell'imputato — non possono e non debbono, ex artt. 3 e 24 della Costituzione, essere disciplinati in maniera difforme, a seconda della fase processuale.

4) Sulla interpretazione dell'art. 507 del c.p.p.

Come è noto sia la Corte di cassazione (Sez. un. 6 novembre 1992 Martin) che la Corte costituzionale (sent. 24-26 marzo 1993, n. 111) hanno ritenuto che l'art. 507 del c.p.p. vada interpretato estensivamente attribuendo al termine «nuovi mezzi di prova» il significato di mezzo di prova non richiesto dalle parti, senza che, sia lecito operare dei «distinguo» tra mezzi di prova in riferimento ai quali si è verificata la decadenza delle parti e mezzi di prova in riferimento ai quali tale decadenza non si sia verificata.

Significativo, in tal senso, è il concetto espresso dalla Corte secondo la quale «né gli elementi letterali né quelli sistematici consentono di affermare che al giudice sia negato il potere di ammettere prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto». Tale interpretazione, essendo stata comunque avvallata anche dalla Corte costituzionale, può ormai ritenersi dato acquisito al sistema normativo (anche se, a parere di questo pretore, né l'una né l'altra, così come sono motivate, appaiono convincenti). Sostanzialmente, in tale contesto, il giudice del dibattimento potrà liberamente asumere mezzi di prova a due sole condizioni: a) che tale mezzo di prova sia indispensabile ai fini del decidere; b) che la necessità e la connotazione di esso emergano dagli atti ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

A contrario la norma non prevede espressamente che il giudice debba rinviare per la relativa assunzione. A confutare ciò non può e non deve essere di pregio, stante il silenzio della norma, l'osservazione fatta incidenter tantum dalla Corte di cassazione secondo la quale «È da aggiungere che all'ammissione di una prova nuova ... il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie». Tale inciso della Corte non è convincente sotto svariati aspetti. Innanzitutto si deve rilevare e ribadire che la norma espressamente non ha previsto l'obbligo del giudice di rinviare.

Ciò assume un particolare significato se tale omissione venga posta in relazione ad altre norme nelle quali, soprattutto per garantire il diritto alla difesa, il legislatore ha imposto un rinvio della udienza e/o del dibattimento (cfr. fra le tante gli artt. 485, 486, 451/6 e 519 del c.p.p. ecc.). È chiaro che, in tale assetto normativo, nulla vieta che il giudice possa (d'ufficio o su istanza) rinviare; ma nulla vieta che possa disporre immediatamente l'assunzione (ove ciò sia possibile) del mezzo disposto. In tale contesto, anche ove vi sia stata una istanza formale di rinvio al fine di consentire l'assunzione del mezzo di prova, il giudice potrebbe non rinviare ovvero rinviare, pur ammettendo il mezzo di prova richiesto, per un tempo che concretamente non sia sufficiente a consentire l'effettivo esercizio del diritto alla controprova. In altri termini in tale assetto, una volta disposto il nuovo mezzo di prova, il rinvio si atteggia non come obbligatorio, ma come discrezionale sia nell'an che nel quantum. Non solo, ma l'osservazione della Corte, supporrebbe che la parte onerata del diritto alla controprova conosca già il mezzo di prova contrario a quello disposto dal giudice. È chiaro che, allora, in tale contesto, il rinvio avrà esclusivamente la funzione di consentire l'esercizio di quelle attività materiali necessarie per evocare in giudizio il mezzo di prova contrario e non anche per ricercarlo. In altri termini, stando a quanto afferma la Corte, il giudice è tenuto a rinviare solo se vi sia stata una istanza di prova contraria che suppone, non solo la indicazione del fatto, ma anche la indicazione del mezzo; mentre, nell'ipotesi in cui la parte onerata della controprova dovesse limitarsi a richiedere sic et simpliciter un termine per preparare le proprie difese (analogo al termine a disesa per il rito direttissimo), secondo il criterio enucleato dalla Corte, peraltro conforme all'attuale sistema delineato dall'art. 507 del c.p.p., il giudice potrebbe anche rigettare l'istanza di rinvio (in quanto non è stato indicato un mezzo di prova contrario).

Quindi non si può non ribadire e concludere che, proprio alla luce della interpretazione data dalla Corte di cassazione all'art. 507 del c.p.p., il rinvio è discrezionale ed è finalizzato esclusivamente a consentire l'assunzione del mezzo di prova contrario già necessariamente indicato.

5) Sulla non manifesta infondatezza.

Se la norma delineata è quella indicata e se dal sistema non è dato individuare norme che impongano in subiecta materia un rinvio obbligatorio del dibattimento (al più, come già evidenziato, esso può essere discrezionale), la suddetta omissione è illegittima costituzionalmente. Ciò sotto svariati aspetti. Innanzitutto non è chi non veda che tale atto di ammissione della prova, da parte del giudice del dibattimento, configura una ipotesi di «prova a sorpresa» certamente necessaria al fine di garantire principi costituzionali (quale quello della obbligatorietà della azione penale nonché della sottoposizione del giudice alla legge); ma è altrettanto vero che ciò non può e non deve comportare lesioni ad altri principi costituzionali. Orbene la «prova a sorpresa» senza che sia previsto, un obbligatorio rinvio del dibattimento o dell'udienza al fine di consentire effettivamente l'esercizio del diritto alla controprova, lede — a seconda se il mezzo disposto dal giudice riguardi i fatti oggetto dell'accusa (come statisticamente avviene più spesso) ovvero della difesa o il precetto della obbligatorietà dell'azione penale ovvero il diritto alla difesa. Invero in riferimento a quest'ultimo, l'imputato — che aveva ragionevolmente impostato la sua difesa sulle prove richieste dal p.m. — si vede «espropriato», in tale sistema, della possibilità di ricercare ed indicare prove contrarie, aspetto fondamentale del diritto alla prova così come connotato dall'attuale sistema processuale (argomentando tra l'altro dagli artt. 190, 468 e, per quanto afferisce al giudizio dinnanzi al pretore, l'art. 567/2 del c.p.p.). Infatti una volta disposta ex art. 507 del c.p.p., da parte del giudice del dibattimento, la prova nuova, l'imputato, secondo la Cassazione, dovrebbe indicare immediatamente la prova contraria chiedendo un rinvio.

Orbene se è a conoscenza di ciò nulla questio; ma se ignora la prova contraria chiaramente non può chiedere un invio per ricercarla, cosa che invece avrebbe potuto fare ove il p.m. avesse indicato ritualmente la prova nella lista

depositata ex art. 567 del c.p.p. In altri termini l'assunzione di una prova ex art. 507 del c.p.p., nell'attuale sistema, determina una deminutio delle facoltà e dei poteri dell'imputato rispetto a quelli che avrebbe potuto esercitare ove il p.m. avesse ritualmente esercitato i suoi poteri istruttori. Segnatamente non ci si può non esimere dall'osservare che, in tale modus operandi, l'imputato non ha a disposizione quel tempo che avrebbe avuto ab origine per ricercare prove contrarie e non ha neanche la possibilità di scegliere riti alternativi al dibattimento, attività che chiaramente rientra nel diritto alla difesa e che poteva essere adeguatamente esercitata solo se l'imputato avesse avuto conoscenza, sin ab origine del thema probandum. In tale contesto appariva ben più ragionevole il sistema previgente, delineato dall'art. 432 del c.p.p., che prevedeva, nei casi consentiti dalla legge, un rinvio del dibattimento a tempo indeterminato con il che le parti avrebbero potuto nuovamente esercitare quei poteri o quelle facoltà per le quali non si era verificata una decadenza.

È chiaro allora che l'attuale stesura dell'art. 507 del c.p.p., nel momento in cui non preveda un rinvio obbligatorio dell'udienza determina una sostanziale, giova ribadire, lesione dei poteri dell'imputato rispetto a quelli che avrebbe potuto esercitare ove la prova fosse stata ritualmente indicata nella lista. Ciò costituisce una evidente violazione del diritto alla difesa nonché del correlato principio di uguaglianza, atteso che, di fatto, tale sistema crea una disparità di trattamento tra imputati in riferimento ai quali il p.m. aveva indicato sin ab origine la prova (i quali, pertanto, mantengono integri i loro poteri processuali) e imputati in riferimento ai quali la prova viene «recuperata» ex art. 507 del c.p.p. (i quali, stante l'omissione impugnata, vengono a perdere i poteri istruttori «originari»).

segue.

In riferimento al primo aspetto della questione, ove il p.m. non abbia il tempo per proporre prove contrarie, di fatto, verrebbe frustato il precetto di cui all'art. 112 della Costituzione che, come è noto, impone ed esige anche l'obbligo della completezza istruttoria e quindi la necessità che al p.m. venga dato quel tempo necessario per svolgere adeguatamente i suoi poteri. Non si può non ribadire che, nell'uno e nell'altro caso, la mancata previsione di un rinvio obbligatorio del dibattimento e/o dell'udienza preclude proprio l'adeguato e necessario esercizio del diritto alla difesa ovvero dell'azione penale nel particolare aspetto del diritto-dovere alla prova, così come connotato dagli artt. 24 e 112 della Costituzione.

7) Conclusione.

È chiaro che, alla luce delle suesposte premesse, il rinvio obbligatorio, non previsto dalla norma, si rende necessario proprio al fine di consentire alla parte l'esercizio del diritto alla prova e al fine di garantire che, anche in dibattimento ed anche in riferimento alle prove disposte dal giudice, venga comunque garantita la par condicio tra le parti.

Ma da ciò una ulteriore osservazione. Se il rinvio deve essere obbligatorio (nel senso che se la parte lo chiede il giudice non può non concederlo) ed è finalizzato al suddetto scopo, è necessario che esso sia tale da garantire effettivamente il diritto alla controprova. A tal fine non si può non rilevare che, tale termine, non può non essere equivalente a quello che la parte aveva a sua disposizione una volta conosciute le prove della controparte. Tale termine dovrà essere individuato alla luce del termine minimo di comparizione previsto a seconda del rito prescelto che, nel caso di specie, è di quarantatre giorni ex artt. 555 e 567/2 del c.p.p. Giova ribadire che la necessità di garantire, nel rinvio, tale termine è dato proprio dalla situazione soggettiva della quale si chiede tutela in sede costituzionale. Infatti il diritto alla controprova va esercitato anche in dibattimento ex artt. 3 e 24 della Costituzione senza subire alcuna deminutio; ciò impone la necessità che la parte abbia lo stesso tempo necessario ad individuarla rispetto a quello consentito ove la prova fosse stata ritualmente indicata, dall'altra parte, ex art. 190 del c.p.p.

7) Sulla rilevanza della questione.

È chiaro che la questione così come proposta è rilevante nel caso di specie atteso che una volta ammessa la prova richiesta dal p.m. ex art. 507 del c.p.p. (assunzione come testimone del perito campionatore) dovrà necessariamente seguire, atteso che la difesa nel caso di specie lo ha richiesto, un rinvio che non potrà essere inferiore ai quarantatre giorni pena la inutilizzabilità della prova che si andrà ad assumere.

P. O. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 507 del c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione ai sensi di cui a parte motiva;

Sospende il processo n. G80/92;

Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di rito.

Gardone V.T., addi 30 aprile 1993

Il pretore: RAFFAELE

93C0916

N. 476

Ordinanza emessa il 29 aprile 1993 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione beni culturali ed ambientali e Navone Gerolamo ed altri

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea di terreni - Indennità di occupazione - Misura determinata da consulente tecnico nominato dal prefetto - Impossibilità per l'occupante di agire in giudizio per contestarne la determinazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai privati (legittimati ad agire in giudizio) con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 25 giugno 1965, n. 2359, artt. 51 e 69). (Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile promosso dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali (soprintendenza archeologica della Liguria) in persona del Ministro per i beni culturali e ambientali, protempore, rappresentata dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria in viale Brigate Partigiane n. 2, attrice, contro Gerolamo (e, p.e.d. i figli Angelo e Carla), Andreina, Luchina, Rosaria Navone e Tilde Sacco ved. Navone, elettivamente domiciliati in Genova, via Fieschi 6.10 presso e nello studio dell'avv. Maria Rita Salvati che li rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore in causa 12 luglio 1989 (gli eredi di Gerolamo Navone per procura a margine della comparsa di costituzione 15 aprile 1993), convenuti.

Conclusioni

per l'attrice:

Voglia il tribunale ill.mo, previa consulenza tecnica, determinare la giusta indennità di occupazione dovuta da parte del Ministero beni culturali e ambientali per gli immobili di cui alla presente causa, relativamente al periodo di occupazione dal 6 novembre 1972 al 5 novembre 1973, modificando pertanto la determinazione effettuata ed oggetto della presente opposizione. Con vittoria nelle spese ed onorari di causa;

per i convenuti:

Piaccia al tribunale ill.mo, contrariis rejectis, previa nuova consulenza tecnica, determinare la giusta indennità di occupazione dovuta ai convenuti dal Ministero dei beni culturali e ambientali per il periodo 6 novembre 1972-5 novembre 1973 relativa al terreno oggetto del decreto del Ministero 6 novembre 1972, operando la rivalutazione di essa a titolo di maggior danno a sensi dell'art. 1224 del c.c.; e conseguentemente, condannare lo stesso Ministero al pagamento di detta indennità ai convenuti, con gli interessi legali dal 5 novembre 1973 al saldo.

Con la rifusione delle spese, diritti e onorari di causa compresi oneri fiscali e previdenziali, nonché della intera somma liquidata dal g.i. per la consulenza tecnica d'ufficio, maggiorata delle spese legali sopportate dai convenuti in seguito al mancato pagamento da parte del Ministero della quota (metà) di sua competenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 29 giugno 1979 l'Amministrazione dei beni culturali e ambientali (soprintendenza archeologica della Liguria), premesso che aveva occupato con d.m. 6 novembre 1972 nel periodo dal 6 novembre 1972 al 5 novembre 1973 alcuni terreni ubicati in comune di Albenga, al fine di eseguire lavori di scavo nella zona archeologica dell'anfiteatro romano, di proprietà di Gerolamo, Ambrogio, Andreina e Stefano Navone; che non essendo stata accettata dai proprietari l'indennità determinata dall'u.t.e. in L. 200.000 era stata richiesta al prefetto di Savona la nomina di un perito il quale aveva valutato in L. 2.300.000 la somma da attribuirsi agli occupati (di cui L. 1.800.000 per danni e L. 500.000 per occupazione temporanea); che tale valutazione era affetta da gravi errori di impostazione e doveva essere corretta in sede giudiziaria; tanto premesso conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale Gerolamo, Ambrogio, Andreina, Stefano Navone, nonché Maria Angela Barberis e Rosanna Ceva, per sentir determinare la giusta indennità di occupazione dovuta ai convenuti previo licenziamento di apposita consulenza tecnica di ufficio.

Solo alcuni dei convenuti si costituivano (Gerolamo e Andreina Navone, Maria Angela Barberis ved. Navone) non opponendosi alla determinazione della giusta indennità di occupazione.

Ammessa, dopo una innumerevole serie di rinvii chiesti dalle parti, la c.t.u., il processo veniva interrotto per la morte del procuratore di convenuti; e tosto riassunto nei confronti di costoro muniti di altro difensore che si costituiva in luogo e vece del precedente per tutti i convenuti, anche non precedentemente costituitisi.

Depositata la relazione peritale i convenuti la contestavano chiedendone la rinnovazione; ma l'istruttore riteneva opportuno rimettere ogni determinazione al riguardo al collegio, unitamente alla finale decisione.

E sulle conclusioni rassegnate come in epigrafe la presente vertenza è stata assegnata à sentenza all'odierna udienza collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Il difensore dei convenuti ha informato, successivamente alla precisazione delle conclusioni, dell'avvenuto decesso nelle more del giudizio del coattore Gerolamo Navone, nel contempo provvedendo alla costituzione in sua vece dei figli quali eredi del defunto, Angelo e Carla Navone; al collegio non resta che prendere atto della suesposta circostanza senza alcun provvedimento, ritenuto integro il contraddittorio con la costituzione delle parti anzidetta.
- 2. In comparsa conclusionale i convenuti per la prima volta hanno dubitato della titolarità della legittimazione attiva in capo all'amministrazione attrice sul rilievo che, la domanda proposta integrando una opposizione alla stima determinata dal perito nominato dal prefetto in una ipotesi di occupazione di urgenza, il relativo giudizio di opposizione dinanzi all'a.g.o. vedrebbe quali unici soggetti a ciò legittimati i privati e non già la p.a., priva pertanto del potere di opporsi alla valutazione peritale.

L'eccezione deve ritenersi ritualmente proposta ancorché tardiva in quanto involgente la soluzione di una questione rilevabile di ufficio, attenendo alla contestazione in ordine alla titolarità di un diritto di azione esercitato dall'amministrazione attrice; ed è fondata in quanto l'esame delle norme applicabili nella presente fattispecie induce a ritenere che nella soggetta materia l'autorità occupante non possa proporre una azione siffatta.

Premesso esser pacifico in causa che l'occupazione di che trattasi è regolata dalla legge fondamentale espropriativa (legge 25 giugno 1865, n. 2359) osserva il collegio che nel meccanismo previsto dal legislatore (art. 51 richiamato dall'art. 69) è consentito opporsi alla valutazione peritale unicamente «ai proprietari espropriati» (art. 51) ognuno dei quali «può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese».

Solo i privati possono quindi dolersi della stima dinanzi all'autorità giudiziaria; mentre, nulla essendo stato analogamente previsto per l'autorità espropriante, ad essa deve ritenersi escluso analogo diritto.

Il che è in contrasto con il principio di eguaglianza e di difesa riconosciuti a tutti i soggetti nel nostro ordinamento, ivi compresi non solo i privati ma anche la p.a.

Non si vede, infatti, perché mai solo i privati — indubbiamente lesi dall'attività espropriativa od occupativa della p.a. — possano reagire dinanzi all'a.g.o. pretendendo di ottenere un «giusto» indennizzo per la privazione totale o parziale del loro diritto di proprietà ed analogamente non possa pretendere la p.a. espropriante che, mediante l'espletamento della procedura ablatoria, non persegue un fine speculativo bensì un interesse pubblico e, in tale previsione, ha diritto a corrispondere al privato il corrispettivo del sacrificio impostogli secondo i canoni di legge e nulla di più.

Ove tale diritto non fosse riconosciuto alla p.a. si dovrebbe riconoscere che una stima viziata in quanto manifestamente sproporzionata a favore del privato non potrebbe mai essere corretta, in quanto di tale sproporzione i privati non avrebbero motivo di dolersi siccome a loro vantaggio.

La questione non pare, pertanto, al collegio manifestamente infondata; ed è rilevante ai fini del decidere poiché, ove tale diritto di azione non fosse riconosciuto alla Amministrazione attrice, la di lei domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

Sembra, quindi, opportuno al coslegio sospendere il giudizio in corso e rimettere ogni valutazione della questione prospettata all'esame della Corte costituzionale, come da dispositivo.

Spese al definitivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità degli artt. 51 e 69 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte in cui escludono alla p.a. occupante il diritto di opporsi alla stima dei periti relativa all'indennità dovuta al privato per l'occupazione dei suoi fondi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, addì 29 aprile 1993.

Il presidente: (firma illeggibile)

93C0917

N. 477

Ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. e S.p.a. E.T.P.

Lavoro - Dipendenti delle aziende di trasporto - Sanzioni disciplinari - Possibilità di irrogare la sanzione della retrocessione implicante una modifica definitiva delle condizioni del rapporto di lavoro (sino alla nuova modifica in melius) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti nei cui confronti non è consentita l'applicazione di tale tipo di sanzioni - Lamentato contrasto con i principi costituzionali posti a tutela del lavoro - Riproposizione, nell'ambito dello stesso giudizio a quo, di questione già dichiarata manifestamente inammissibile (per difetto di giurisdizione del giudice rimettente) su presupposto interpretativo non condiviso dal giudice a quo.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 37, primo comma, n. 5, e 44). (Cost., artt. 3 e 35).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1536/1991 reg. gen. lav., avente ad oggetto: ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L., ricorrente, in persona del segretario provinciale pro-tempore, sig. Antonio Esposito, clettivamente domiciliato in Napoli, corso Umberto I, n. 7, presso lo studio dell'avv. Gennaro Dario Esposito, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti, e E.T.P. S.p.a., resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Portici, piazza S. Ciro n. 4, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Walter Albora, in Sorrento, via S. Francesco n. 8, come da mandato in atti;

RILEVATO IN FATTO

che, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la Federazione nazionale autonoma dei lavoratori dei trasporti, associata alla Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L., in persona del segretario provinciale pro-tempore, sig. Antonio Esposito, elettivamente domiciliato in Napoli, corso Umberto I, n. 7, presso lo studio del dott. proc. Gennaro Dario Esposito, esponeva:

- a) che il giorno 27 novembre 1991 il sig. Coppola Salvatore, agente stabile alle dipendenze dell'E.T.P. S.p.a., con matricola n. 504, e qualifica di «addetto alla manutenzione», livello ottavo, in servizio presso lo stabilimento di Agnano (Pozzuoli) allontanatosi dal magazzino cui era addetto perché chiamato al telefono presso l'ufficio movimento, dimenticava, nell'allontanarsi di chiudere la porta del magazzino e di portare con sé, nei pochi minuti necessari per rispondere alla chiamata, le chiavi dello stesso;
 - b) che rientrato dopo pochi minuti, si accorgeva della scomparsa delle chiavi;
- c) che l'azienda, informata dell'accaduto, contestava i fatti al Coppola, e ritenendo sussistente un fatto tale da giustificare la sanzione della retrocessione, per violazione dell'art. 44 del reg., all. A, del r.d.-l. n. 148/1931, lo sospendeva immediatamente dal soldo e dal servizio, ai sensi dell'art. 46 del reg. citato;
- d) che il Coppola eccepiva la sproporzione della sanzione in relazione alla mancanza commessa, e ne contestava la legittimità, anche procedurale, della inflizione, chiedendo comunque di essere giudicato dal consiglio di disciplina;
- e) che nelle more del procedimento disciplinare iniziato, la società resistente lo riassumeva in servizio, ma successivamente, con comunicazione del 5 dicembre 1991, prot. n. 1205/RT, e successivo ordine di servizio n. 211/91, comminava al Coppola la sanzione disciplinare della retrocessione a manovale di 9º livello, ai sensi dell'art. 44, quarto comma, reg. citato, ed in conseguenza lo trasferiva dallo stabilimento di Agnano a quello di Pollena;

f) che nuovamente il Coppola contestava la legittimità della sanzione inflittagli, chiedendo la pronuncia del consiglio di disciplina anche per essa.

Poiché il Coppola rivestiva all'interno dell'azienda la qualità di dirigente di r.s.a., nella unità produttiva di Agnano, località Pisciarelli, e poiché secondo l'istante le sanzioni inflitte erano palesemente illegittime, sia quanto al procedimento seguito per infliggerle, sia quanto al rapporto di proporzione e adeguatezza tra esse ed il fatto che le giustificava, la rappresentanza sindacale ricorrente sosteneva la antisindacabilità del comportamento dell'azienda, rilevando che in quanto dirigente sindacale nello stabilimento di Agnano, il Coppola non poteva essere trasferito ad altro stabilimento senza il consenso dell'associazione sindacale di appartenenza; ed asseriva altresì che le sanzioni sproporzionatamente inflitte al Coppola erano soltanto l'ultimo episodio di ripetute azioni di intimidazione portate avanti dall'azienda a carico del Coppola, per la sua scomoda attività di rappresentante sindacale in azienda.

Pertanto chiedeva che il pretore adito dichiarasse antisindacale il comportamento dell'azienda, ordinando alla stessa di recedere dalle sanzioni applicate al Coppola.

Si costituiva la società resistente, contestando l'assunto del sindacato istante, e confermando la natura meramente disciplinare delle sanzioni inflitte al Coppola.

RILEVATO IN RITO

che in data 13 marzo 1992 il giudicante, ravvisati gli estremi per la rimessione degli atti al giudice costituzionale, per evidenti dubbi di costituzionalità della sanzione prevista dal r.d.n. 148/1931 ed inflitta nella specie al ricorrente, sospendeva il giudizio in corso e trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale, per il giudizio di competenza;

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 458, in data 17 novembre 1992, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione sul presupposto che il pretore rimettente difetterebbe ictu oculi di giurisdizione, dal momento che spetterebbe la cognizione al giudice amministrativo, «secondo l'indirizzo giurisprudenziale vigente, alla stregua dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ove le organizzazioni sindacali intendano ottenere non solo la repressione della condotta antisindacale ma anche la rimozione dei provvedimenti concretanti il detto comportamento (nella specie, sanzione disciplinare della retrocessione)», ed «essendo il ricorso diretto contro l'una e l'altra delle situazioni»;

che appare invece chiara, nel giudizio di merito de quo, la giurisdizione del giudice ordinario, e nel suo ambito la competenza del giudice del lavoro, dal momento che l'ente convenuto (E.T.P. S.p.a.) non è alcun ente provinciale trasporti, come erroneamente ritenuto dal giudice costituzionale, bensì la Esposito trasporti pubblici S.p.a., cioè una privata società per azioni, a capitale esclusivamente privato, che gestisce in regime di concessione alcune linee di trasporto pubblico;

che pertanto l'ente convenuto non può comunque considerarsi un ente pubblico autarchico, né una pubblica amministrazione, e che nessun rilievo ha nel caso in questione l'art. 6 della legge n. 146/1990, che ha modificato l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo pretore, con l'ordinanza innanzi citata, mantiene tuttora la propria rilevanza e pregiudizialità nel procedimento in esame, che ha ad oggetto proprio la legittimità della sanzione e della sua inflizione;

che ogni valutazione circa la antisindacalità del comportamento aziendale impugnato passa attraverso la valutazione di pretestuosità, ovvero la proporzione e adeguatezza, delle sanzioni inflitte al Coppola, ai fatti addebitatigli, e dunque la valutazione di legittimità delle sanzioni inflitte è elemento necessario ed indispensabile per la decisione del presente giudizio.

RITENUTO IN DIRITTO

Ad avviso del giudicante, sussistono seri dubbi sulla legittimità costituzionale della previsione normativa delle sanzioni inflitte al lavoratore nel caso di specie, per i seguenti motivi.

In primo luogo, le disposizioni degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. n. 148/1931 cit. appaiono in contrasto con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che afferma l'esigenza che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

La tutela del lavoro si attua non soltanto attraverso la salvaguardia delle posizioni economiche, ma anche e soprattutto attraverso la garanzia di quei diritti fondamentali che ineriscono al rapporto di lavoro: tra questi, va incluso senz'altro il diritto alla qualifica.

Il diritto alla qualifica è prevalentemente; nella prassi giurisprudenziale, oggetto di esame sotto il profilo dell'adeguamento delle mansioni di fatto espletate dal lavoratore alla qualifica da lui rivestita, e delle relative conseguenze economiche, mentre resta spesso in penombra, quale presupposto scontato, l'aspetto del rilievo che il diritto alla qualifica riveste nella struttura complessiva del rapporto di lavoro.

La qualifica costituisce in realtà il criterio di identificazione del tipo di prestazione espletabile dal lavoratore, e discende congiuntamente sia dalla astratta formazione tecnico-professionale del medesimo, sia dal complesso delle concrete esperienze lavorative maturate nel corso della sua attività.

In quanto espressione delle capacità tecnico-professionali del lavoratore, la qualifica appare quindi non solo connaturata alla qualità di lavoratore subordinato, ma addirittura strettamente legata alla persona del lavoratore, poiché esprime appunto il livello di esperienze da lui personalmente maturato, e formalmente riconosciutogli nel rapporto di lavoro.

Proprio per l'essenziale rilievo che la qualifica riveste nel rapporto di lavoro, e per la ontologica connessione di essa con la personalità del lavoratore, appare chiaramente ricompresa nel concetto di tutela del lavoro di cui all'art. 35 della Costituzione anche la tutela della professionalità maturata dal lavoratore e divenuta parte di esso, il cui relativo diritto si presenta quale diritto essenziale della persona del lavoratore, e la sua tutela quale principio generale dell'ordinamento del lavoro.

La tutela del lavoro deve estrinsecarsi anche nella tutela della corretta ed equa utilizzazione delle capacità lavorative del lavoratore, e nella garanzia del riconoscimento della qualifica, la quale appare modificabile in relazione alla modificazione della stessa capacità lavorativa del prestatore, ma non per motivi puramente disciplinari.

Del resto è questo l'orientamento ormai costante della normazione ordinaria in materia di lavoro subordinato.

Poiché la qualifica non costituisce di certo un beneficio accordato discrezionalmente dal datore di lavoro, né tanto meno un accessorio delle obbligazioni principali derivanti dal rapporto di lavoro, ma rappresenta e si identifica con la persona del lavoratore, in ciascun momento storico del rapporto di lavoro considerato, individuando le qualità essenziali ed ontologiche della sua capacità professionale e lavorativa, appare impossibile che il datore di lavoro possa, con mero provvedimento disciplinare, privare il lavoratore della capacità lavorativa da lui raggiunta, «retrocedendolo» ad una qualifica inferiore ovvero azzerando (anche attraverso ripetute retrocessioni, teoricamente possibili, secondo la normativa de qua) addirittura i progressi tecnici maturati dal dipendente.

Sulla base delle considerazioni prima esposte appare altresì illegittimo che una norma di legge possa consentire ciò, per il palese contrasto con la tutela generale del lavoro di cui si è accennato.

Del resto, una tale possibilità appare già in contrasto con la disciplina ormai generalmente fissata, da leggi ordinarie più recenti, rispetto a quella, «speciale» relativamente alla materia trattata, di cui si chiede il riesame in sede costituzionale, per tutti i lavoratori subordinati, in materia di qualifica e mansioni.

Invero, l'art. 2103 del c.c., come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, afferma il diritto del lavoratore a vedere sempre rispettate le mansioni (e la qualifica) di assunzione, ovvero quelle successivamente acquisite, sancendo indirettamente la inderogabilità in pejus del livello lavorativo raggiunto, e comunque sottraendo alla sfera di efficacia dei provvedimenti disciplinari la materia della qualifica: e tale norma appare diretta attuazione proprio dell'art. 35 della Costituzione citato.

D'altro lato, l'art. 7, quarto comma, prima parte, della legge 20 maggio 1970, n. 300, afferma che «fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro». In altri termini, è previsto come principio generale dell'ordinamento in materia di lavoro, che l'unica modificazione definitiva ammessa del rapporto di lavoro, che possa infliggersi come sanzione disciplinare, consiste nel licenziamento, allorché sussistono le cause fissate dalla normativa dettata specificamente per i licenziamenti.

La ratio di tutte tali disposizioni è ravvisabile nella esigenza di sottrarre alla disponibilità delle parti, ed in particolare del datore di lavoro, la «gestione» della qualifica del lavoratore, e cioè della sua capacità tecnico-professionale, che si estrinseca proprio nella qualifica, la quale progredisce con il progredire delle esperienze del lavoratore, e che in ogni momento della durata del rapporto di lavoro, «fotografa» il livello delle esperienze e capacità raggiunte dallo stesso.

In secondo luogo, e proprio sulla scorta delle norme di legge ordinaria ora citate, le disposizioni degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. n. 148/1931 cit. appaiono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, prevedendo una disciplina «speciale», e peggiorativa, delle sanzioni disciplinari, per i dipendenti di aziende ferrotranviarie, attuano una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti, per i quali la legge non prevede, e non ammette, la possibilità di una perdita della qualifica raggiunta quale particolare tipo di sanzione disciplinare.

Tale diversità di trattamento non sembra giustificabile non solo in linea generale, ma neppure sulla base della asserita specialità del lavoro dei dipendenti di aziende di trasporto, dal momento che non trova comunque fondamento e ragione in alcuna particolare peculiarità di tale rapporto, ma attiene invece ad un aspetto generale, quale il potere disciplinare del datore di lavoro ed alla tipologia delle sanzioni.

Proprio la tipologia delle sanzioni non appare ragionevolmente condizionabile dalla specialità del rapporto, quanto meno non al punto da ammettere una incisione del potere disciplinare del datore sulla qualifica del lavoratore e sulle corrispondenti mansioni.

Per tutto quanto esposto, ad avviso del giudicante la questione di costituzionalità delle disposizioni degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. n. 148/1931 cit. non appare manifestamente infondata, ed essendo la sua soluzione rilevante e preliminare ai fini della cognizione della presente controversia, deve disporsi la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché voglia, ove ritenga fondata la questione sollevata con la presente ordinanza, provvedere come richiesto in dispositivo.

Va inoltre sottolineata, quanto alla fondatezza in diritto della questione, la erroneità del rilievo dell'Avvocatura generale dello Stato, formulato in sede di impugnativa costituzionale, secondo cui «da nessuna norma costituzionale emerge un limite al potere disciplinare del datore di lavoro», dal momento che:

- a) discende direttamente già dalla espressa previsione della inviolabilità dei diritti dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, ed è più concretamente poi individuato da tutte quelle norme che tutelano le libertà fondamentali dell'individuo, un primo ordine di limiti generali al potere del datore di lavoro di incidere disciplinarmente su beni e diritti fondamentali, materiali e morali, dell'individuo;
- b) tali garanzie dei diritti e libertà della persona si pongono come limiti generali non solo per il legislatore che non può conculcarli, se non per particolari e tipicizzate esigenze di interesse generale, ma anche per qualsiasi ordinamento privato di fonte contrattuale che voglia prevedere sanzioni a carico degli aderenti ad esso;
- c) anche per quanto concerne la specifica disciplina del lavoro, la Costituzione prevede molteplici limiti al potere del datore di lavoro, sia con riguardo agli aspetti economici che agli aspetti professionali dell'attività prestata dal lavoratore, dei quali alcuni espressamente formulati, ma altri necessariamente impliciti, per le ovvie ragioni di sintesi e stringatezza del testo costituzionale, benché chiaramente deducibili, per via interpretativa, dal tenore generale delle norme costituzionali;
- d) in particolare, allorché la Costituzione esprime l'esigenza di tutela del lavoro, implica che siano da intendersi come inammissibili ed illeciti tutti i comportamenti che siano in contrasto con tale esigenza, ed illegittime quindi le norme di legge che li autorizzino.

Ritenuta dunque la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione proposta;

P. Q. M.

Dispone sospendersi il giudizio in corso e trasmettersi nuovamente gli atti alla Corte costituzionale, affinché voglia esaminare la questione proposta, e ove non ne ritenga la infondatezza, dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, n. 5, e dell'art. 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, intitolato «coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione», per contrasto delle predette norme con gli artt. 35, primo comma, della Costituzione, ovvero 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la sanzione disciplinare della retrocessione per il lavoratore dipendente di ente di trasporto privato;

Dispone notificarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed alle parti costituite nel presente giudizio, in quanto non presenti alla pronuncia della presente ordinanza;

Dispone comunicarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Pozzuoli, addi 13 maggio 1993

· Il pretore-giudice del lavoro: PICA

93C0918

N. 478

Ordinanza emessa il 18 giugno 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Prato nel procedimento penale a carico. di Sparacino Giuseppe ed altri

Processo penale - Udienza preliminare - Notifica dell'avviso di garanzia concomitante con richiesta di rinvio a giudizio - Lamentata mancata notizia dell'inizio delle indagini preliminari - Conseguente impossibilità per gli indagati di prendere iniziative probatorie - Disparità di trattamento rispetto alla parte pubblica - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 392 e 393).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

L'anno 1993 il mese di giugno, il giorno 18 alle ore 11, in Prato, viale della Repubblica n. 220.

Innanzi al giudice per l'udienza preliminare dott. Salvatore Palazzo assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo comma del c.p.p., dal coll. Ercolini Giuseppe; in camera di consiglio, chiamati, nel procedimento penale n. 240/93, dal collaboratore di cancelleria sono comparsi il pubblico ministero dott. Lamberti, sost., imputati: Sparacino Giuseppe, nato a Sambuca Sicilia il 26 febbraio 1943, libero presente, Bigagli Piero, nato a Prato il 19 agosto 1947, libero presente, Bizzarri Andrea, nato a Firenze il 17 aprile 1942, libero contumace, Puccetti Alessandro, nato a Prato il 27 febbraio 1952, libero presente, difesi ed assistiti dagli avv. A. Rocca per Sparacino; avv. G. Guasti per Bigagli; avv. G. Perone per Puccetti; avv. Briganti per Bizzarri; difensori tutti presenti.

Il g.u.p. dà atto che Bizzarri Andrea assente all'udienza precedente ha ricevuto notifica del decreto il 9 giugno 1993; l'avv. Guasti si oppone al rinvio; il p.m. si oppone al rinvio; l'avv. Perrone e avv. Rocca sono remissivi.

Il giudice conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, dichiara aperta la discussione.

Il g.u.p. rileva che Bizzarri Andrea era stato regolarmente avvisato per l'udienza 14 marzo 1993 ed erano stati rispettati i dieci giorni stabiliti dagli artt. 416 e segg. del c.p.p. ne consegue che la citazione è stata ritualmente effettuata e il semplice rinvio all'udienza odierna non implica certo la necessità che abbia diritto a ulteriori dieci giorni art. 419, n. 4, del c.p.p.

In conseguenza dichiara contumace Bizzarri Andrea.

Preliminarmente: l'avv. Rocca chiede di produrre corrispondenza con il provveditorato studi, corrispondenza con Bigagli, verbale di consiglio comunale e giunta relativa al caso, lettera (racc.) di Sparacino e Mattei, fascicolo relativo a pubblicità varia 85/86 del noto giornale La Pulce e chiede altresì di produrre memoria tecnica redatta con l'ing. Veronesi.

L'avv. Perrone chiede di produrre memoria di geom Bignami, il Puccetti chiede di essere interrogato, chiede l'audizione del c.t.u. ing. Mazzoni.

L'avv. Rocca chiede l'audizione del c.t.u. ing. Mazzoni e ing. Veronese e la audizione a teste del consigliere comunale di Cantagallo Gerardi Brunero, il quale non è in aula.

L'avv. Guasti chiede incidente probatorio per perizia su immobile, in caso di opposizione del g.i.p. chiede la richiesta di incostituzionalitàrelativa agli artt. 392 e 393 del c.p.p.

Il p.m. si oppone alle richieste del difensore avv. Guasti circa l'incidente probatorio e si oppone al deposito delle consulenze di parte. Si oppone alla acquisizione delle due consulenze tecniche nonché della pubblicazione La Pulce.

Il g.u.p. rileva che nessuno degli imputati ha avuto notizia del procedimento penale prima dell'udienza odierna e non ha potuto quindi contrastare l'accusa con acquisizioni tecniche ed incidente probatorio, mentre il p.m. ha effettuato una consulenza di parte.

L'impossibilità di difendersi prima dell'udienza preliminare e quindi eventualmente poter chiedere dei giudizi alternativi crea nel caso di specie una violazione dei diritti della difesa in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e poiché la questione è manifestamente fondata e incide sul presente processo, quest'ultimo viene sospeso con remissione degli atti alla Corte costituzionale perché vlautati se vi sia violazione dei diritti della difesa nel momento in cui questa ultima non può chiedere incidente probatorio in questa udienza nei casi in cui non ha avuto notizia nel procedimento prima della richiesta di rinvio a giudizio.

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale per la presunta violazione degli artt. 392 e 393 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nei limiti in cui non sia garantita agli indagati la possibilità di chiedere incidente probatorio in questa fase ove non abbiano ricevuto prima l'avviso di garanzia;

Dispone la pubblicazione della seguente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, la trasmissione di copia al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato, nonché alla presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone la trasmissione atti alla Corte costituzionale e rinvia a nuovo ruolo autorizzando stante il rinvio l'acquisizione della documentazione prodotta provvisoriamente.

Il giudice udienza preliminare: PALAZZO

Il collaboratore di cancelleria: Giuseppe

93C0919

N. 479

Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Milana Angelo contro il Ministero delle finanze ed altro

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Prevista decadenza a seguito del venir meno del requisito della buona condotta senza l'instaurazione di un procedimento in contraddittorio volto a verificare la mancanza del suddetto requisito - Prospettata violazione del principio della indipendenza del giudice per non essere assicurata l'inamovibilità la quale richiede l'osservanza delle garanzie proprie del procedimento disciplinare.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 6, primo comma, lett. a), e 4, lett. c)]. (Cost., art. 108).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. 323/92 proposto da Milana Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Avolio, presso il cui studio in Milano, via E. Vaina 2, è elettivamente domiciliato, contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia 1, è domiciliato, e nei confronti del Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore; per l'annullamento del d.m. 7/541/N del 4 luglio 1991 con il quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della funzione di presidente della commissione tributaria di primo grado di Piacenza, degli atti preordinati, e in particolare della proposta del presidente del tribunale di Piacenza in data 2 maggio 1991 e di quelli conseguenziali e connessi con particolare riferimento a quelli con i quali il ricorrente sia stato eventualmente sostituito in seno alla commissione tributaria;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 1993 (relatore dott. Rita Cerioni) i procuratori della parte ricorrente e dell'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il ricorrente, procuratore della Repubblica di Piacenza dal 1º febbraio 1984 al 7 marzo 1991, dimissionario dal 21 aprile 1991, a seguito di procedimento disciplinare venne trasferito alla corte di appello di Trieste, con decorrenza 8 marzo 1991.

Al dott. Milana, che dal 1974 esercitava le funzioni di presidente della commissione tributaria di primo grado, fu notificato il decreto impugnato che lo dichiara decaduto dalla carica a far tempo dal 18 dicembre 1991, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. n. 636/1972 e dell'art. 6, comma uno, lett. a), del medesimo d.P.R. «per la perdita del requisito della buona condotta».

Il ricorrente censura il provvedimento assunto, acriticamente, dal Ministero, sulla base di una proposta del presidente del tribunale di Piacenza, in quanto non sarebbe comprensibile in cosa debba consistere la buona condotta, non sarebbe motivato neanche con rinvio alla proposta sopramenzionata ed infine dovrebbe ritenersi abrogata la norma che stabilisce il requisito della buona condotta, così come per le assunzioni dei pubblici dipendenti e degli istituendi giudici di pace; infine ed in ogni caso si riscontrerebbe una violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 perché non vi sarebbe stata informativa in ordine all'inizio del procedimento.

Resiste il Ministero delle finanze che reputa infondato il ricorso.

DIRITTO

Ad avviso del collegio il ricorso proposto dal dott. Milana, volto a far dichiarare illegittimo il decreto con il quale è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della funzione di presidente della commissione tributaria di primo grado di Piacenza, potrebbe essere accolto solo nell'ipotesi di dichiarata incostituzionalità dell'art. 6, lett. a), in riferimento all'art. 4, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, è previsto l'accertamento della permanenza del requisito della buona condotta in capo ai soggetti nominati giudici tributari, senza l'instaurazione di uno specifico procedimento in contraddittorio, diretto a verificare il venir meno del citato requisito.

Il collegio reputa rilevante la questione e non manifestamente infondata.

Se è vero infatti che le commissioni tributarie, uscite dalla riforma del 1972, costituiscono, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 3 agosto 1976, n. 215, organi giurisdizionali a tutti gli effetti, non è ammissibile che i giudici chiamati a farne parte siano privati di quelle garanzie di indipendenza che sono la caratteristica peculiare di ogni organo giuirisdizionale.

L'indipendenza del giudice è assicurata dalla inamovibilità, la quale si realizza anche attraverso la previsione di procedure particolari finalizzate all'accertamento della permanenza del requisito della buona condotta richiesto dalla legge.

Nella fattispecie, in base al richiamato art. 6, la decadenza è dichiarata dal Ministro su proposta del presidente del tribunale, ove il primo ha un potere vincolato, ed il secondo agisce senza che il diretto interessato non solo non possa interloquire, ma non è neppure posto a conoscenza dell'iniziativa, i cui momenti istruttori e decisionali appartengono ad una sfera segreta nei quali la più ampia discrezionalità amministrativa, che in taluni casi potrebbe trasformarsi in arbitrio, non ha alcun controllo o verifica.

D'altra parte il ricondurre anche la presente fattispecie ad un automatismo, in cui il presidente del tribunbale constata il verificarsi di un accadimento esterno — come è ravvisabile nelle ipotesi di perdita degli altri requisiti previsti nell'art. 4, in cui l'evento preconizzato dalla norma è un dato di fatto incontestabile (perdita cittadinanza, residenza, etc.) — non è convincente, poiché il giudizio sulla buona condotta è così alcatorio e mutevole in ragione del tempo e del luogo e della persona, che non può essere rimesso alla valutazione di un singolo, senza garanzie sufficienti quantomeno per il contraddittorio e perala motivazione.

Vi è altresì da notare che il legislatore della riforma degli organi di giurisdizione tributaria si è fatto carico di tali contraddizioni normative, e da un lato ha eliminato il requisito della buona condotta, e dall'altro ha sottoposto a procedimento disciplinare avanti al consiglio di presidenza, con una graduazione delle sanzioni, i comportamenti reputati scorretti (v. artt. 7 e 15 del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 istitutivo del nuovo ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria).

. Si rileva, peraltro, che tale nuova normativa non comporta la soluzione della presente fattispecie perché successiva all'esaurimento di essa ed applicabile alle nuove commissioni tributarie dopo il loro insediamento e la costituzione del previsto consiglio di presidenza.

Né, a parere del collegio, sarebbe sufficiente una motivazione congrua della proposta di decadenza, tipica e necessaria nei provvedimenti limitativi di diritti ed interessi, per far superare la ventilata incostituzionalità della norma; infatti la decadenza, rientrante in una categoria diversa dalla destituzione, perché si ripete non dovrebbe dar luogo ad alcuna valutazione discrezionale, nel momento in cui invece investe comportamenti che debbono essere variamente apprezzati e giudicati, non può sottrarsi ad una specifica procedura in contraddittorio; tanto più quando, come già precisato, si tratta di salvaguardare l'indipendenza di un organo giurisdizionale da possibili interferenze.

Pertanto delle due l'una: o la buona condotta è un requisito incompatibile con la indipendenza del giudice, sia pure tributario, e può essere richiesto solo per l'accesso alla funzione di giudice tributario, oppure la verifica della permanenza di esso in capo al soggetto non può prescindere da una fase istruttoria e decisionale in contraddittorio e con tutte le garanzie previste per un procedimento disciplinare.

Nell'uno e nell'altro caso la norma soprarichiamata, a parere del collegio, collide con l'art. 108 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6, primo comma, lett. A), con riferimento all'art. 4, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per contrasto con l'art. 108 della Costituzione, nel senso di cui in motivazione;

Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 aprile 1993.

Il presidente: MANGIONE

Il magistrato relatore: CERIONI

Il magistrato: Mosconi

93C0920

N. 480

Ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Sisi Giuseppe ed altro

Processo penale - Giudizio abbreviato - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Violazione del principio del giudice naturale - Mancata garanzia della terzietà e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25 e 101).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Iamele Giovanni, Sisi Giuseppe, Sodini Fabrizio, Zambelli Francesco, Sapienza Francesco e Folai Remigio;

Premesso che all'udienza odierna, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, su richiesta di Iamele Giovanni e Falai Remigio, questo tribunale ha pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 del c.p.p. e 248 del d.lgs. n. 271/1989 nei confronti dei medesimi e in particolare, per quanto riguarda Iamele, in relazione a vari reati, tra cui il delitto di cui all'art. 416 del c.p. del quale lo Iamele era imputato in concorso (necessario) con Sisi Giuseppe e Sodini Fabrizio;

che successivamente, nella stessa udienza odierna e nella fase preliminare agli atti del dibattimento e davanti al collegio composto come in precedenza, il Sisi Giuseppe e il Sodini Fabrizio hanno fatto tempestiva e rituale richiesta di rito abbreviato ed al p.m. ha prestato il proprio consenso;

Ritenuto che questo collegio, che peraltro ritiene il procedimento a carico del sig. Sisi Giuseppe e del Sodini Fabrizio definibile allo stato degli atti con il rito richiesto, si troverebbe a giudicare del reato di associazione a delinquere, che è l'unico di cui sono chiamati a rispondere i predetti Sisi e Sodini, dopo aver espresso, in sede di applicazione della pena nei confronti del concorrente Iamele, un giudizio di insussistenza delle condizioni per il procioglimento di cui all'art. 129 del c.p.p.;

che tutto ciò contrasta con le garanzie di imparzialità e di indipendenza di cui al disposto degli artt. 25 e 101 della Costituzione, dato che il giudizio reso nel procedimento di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p. potrebbe condizionare, per la valutazione sul merito del reato in questione espressa in detto procedimento, il giudizio da prendere nel successivo procedimento con il rito abbreviato richiesto dalle parti;

che la possibilità di tale condizionamento risulta evidente ove si consideri che, trattandosi nella specie di procedimento istituito secondo le norme del codice del 1930, sia il giudizio per l'applicazione della pena concordata, sia il giudizio abbreviato, sono fondati entrambi sui medesimi atti e soltanto su di essi;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 25 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice che ha pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando il giudizio abbreviato concerna lo stesso reato già giudicato in sede di applicazione della pena ed attribuito ad altri imputati in concorso;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende il procedimento penale a carico di Sisi Giuseppe e Sodini Fabrizio;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate.

Così deciso in camera di consiglio dal tribunale di Firenze, sezione prima penale il 14 maggio 1993.

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firme illeggibili)

93C0921

N. 481

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 agosto 1993) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, sui ricorsi riuniti proposti da Pampallona Rosa contro il Ministero del tesoro

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dalla C.P.D.E.L. - Dipendente che abbia optato per il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione - Cessazione dal servizio senza aver effettuato il versamento - Conseguenze - Perdita del diritto alla pensione - Mancata previsione, così come stabilito per i dipendenti che abbiano optato per il versamento rateale del contributo di riscatto, della possibilità di chiedere all'ente previdenziale di recuperare il contributo mediante riduzione della pensione - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto alla garanzia previdenziale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 73). (Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 122/93/ord. sui ricorsi pensionistici, iscritti ai nn. 1761/C e 4728/C del registro di segreteria, prodotti dalla signora Pampallona Rosa, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Romano e Francesco Mistretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Palermo, viale della Libertà, n. 171, per la dichiarazione d'illegittimitàdei provvedimenti del Ministero del tesoro, dir. gen. istituti di previdenza, Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali pos. 2999391 del 22 novembre 1985 e del 21 febbraio 1986, nonché del decreto n. 555 adottato dalla stessa Cassa in data 9 gennaio 1991 e per l'accertamento del diritto, quale erede, al trattamento pensionistico ordinario spettante al di lei coniuge, sig. Giordano Giovanni, deceduto il 3 settembre 1984, e, in proprio, al trattamento pensionistico di riversibilità, quale coniuge superstite, dalla data del decesso del dante causa;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 26 gennaio 1993 il relatore, consigliere dott. Giuseppe Cozzo, l'avv. Guido Aula delegato dall'avv. Mistretta, e il vice procuratore generale dott. Antonio Dagnino;

FATTO-

Il sig. Giordano Giovanni è stato dipendente del comune di Caltagirone, cessando dal servizio in data 1º agosto 1980. La giunta municipale, con deliberazione n. 767 del 18 giugno 1980, previa concessione dell'aumento di dieci anni di anzianità di servizio ai fini pensionistici ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 336/1970, ha attribuito al predetto il trattamento provvisorio di pensione, che è stato regolarmente liquidato dalla competente direzione provinciale del tesoro. Alla sua morte, l'ente liquidatore ha corrisposto alla vedova, signora Pampallona Rosa, odierna ricorrente, il corrispondente trattamento di quiescenza di riversibilità. Senonché, a distanza di circa cinque anni dal collocamento a riposo del Giordano, la Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), con il provvedimento del 22 novembre 1985 e con il successivo del 21 febbraio 1986, ritenendo che il dipendente non avesse maturato il diritto a pensione, ha disposto la sospensione del trattamento di riversibilità in atto goduto dalla signora Pampallona e, contestualmente il recupero della complessiva somma di L. 35.643.376, erogata al Giordano, a titolo di pensione provvisoria diretta, dal 1º agosto 1980 al 3 settembre 1984 (data del suo decesso), e alla ricorrente, a titolo di pensione provvisoria di riversibilità, dal 4 settembre 1984 al 31 dicembre 1985. I motivi posti a base di tali determinazioni consistono nella negata valutazione dell'aumento dell'anzianità pensionistica previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge n. 336/1970, in quanto l'interessato «doveva comunque essere contingentato al 31 dicembre 1979, così come previsto dall'art. 1 della legge 14 agosto 1984, n. 355», e del servizio militare per il quale il Giordano aveva richiesto il riscatto, poiché l'ente previdenziale «non può considerare utile il riscatto del servizio militare in quanto il pagamento del relativo contributo non risulta perfezionato nei termini di legge e cioè entro il mese di giugno 1981», con conseguente insufficiente anzianità utile ai fini del sorgere del diritto a pensione.

Contro tali provvedimenti l'interessata ha proposto il primo dei due ricorsi giurisdizionali indicati in epigrafe, rilevando che il coniuge, alla data del collocamento a riposo, aveva maturato ai fini pensionistici un'anzianità superiore al limite minimo, previsto in ventiquattro anni, mesi sei e giorni uno dall'art. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, necessario per il sorgere del diritto a pensione. In particolare, il Giordano aveva maturato un'anzianità complessiva di anni ventiquattro, mesi undici e giorni sei, di cui: anni undici e un mese di servizio effettivo alle dipendenze del comune di Caltagirone, anni tre, mesi dieci e giorni sei di servizio militare riscattato con decreto del Ministero del tesoro n. 5201/79, pos. n. 2999391, e anni dieci per beneficio combattentistico ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 336/1970. La mancata valutazione del beneficio ex art. 3, secondo comma, della legge n. 336/1970, sostiene la ricorrente, sarebbe illegittima in quanto l'ente non avrebbe tenuto conto dell'art. 1-bis del d.-l. 8 luglio 1974, n. 355, secondo il quale: «Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente art. 1, hanno pendente la procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'art. 1 del presente decreto è rinviata a trenta giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento». Trovandosi il dipendente nelle condizioni previste dalla richiamata disposizione (egli infatti alla data della sua entrata in vigore aveva pendente il procedimento di riconoscimento della qualifica di invalido di guerra), avrebbe diritto al beneficio in questione.

Ugualmente illegittima sarebbe la mancata valutazione del servizio militare. L'ente previdenziale avrebbe errato nell'interpretare il secondo comma dell'art. 72 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, che statuisce: «Limpiegato che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione non abbia fatto pervenire alla cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa».

Sostiene al riguardo la ricorrente: 1) che la decadenza non colpirebbe il diritto al riscatto, bensì la possibilità di richiedere, trascorsi i novanta giorni, forme di pagamento rateale; 2) che, posto che il sig. Giordano aveva tempestivamente comunicato all'ente, con dichiarazione del 26 giugno 1980, di accettare il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione, egli non sarebbe incorso nella decadenza, essendo essa prevista per le sole ipotesi in cui il richiedente non esprima entro i termini prescritti la volontà di accettare una qualsiasi forma di pagamento; 3) che ogni diversa interpretazione sancirebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra chi, avendo scelto il pagamento rateale, resti poi inadempiente, prevedendo in tal caso la norma non la decadenza dal diritto al riscatto ma il pagamento degli interessi legali, e chi, come il Giordano, avendo espresso l'intenzione di pagare il contributo in unica soluzione, non sia poi in grado di adempiere la sua obbligazione alla scadenza; 4) che l'ente previdenziale avrebbe omesso di valutare la non imputabilità dell'inadempimento, che sarebbe stato provocato dalle gravi affezioni fisiche e psichiche

dell'interessato, con conseguente inoppugnabilità allo stesso del termine di decadenza. La ricorrente ha, infine, eccepito l'irripetibilità dell'indebito pensionistico, in quanto percepito in buona fede e destinato alle esigenze della vita, ha chiesto di essere ammessa al pagamento del contributo di riscatto, e quindi, l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati.

Con ordinanza n. 60/90 del 19 aprile 1990, questa sezione sospendeva in via cautelare il recupero della somma ritenuta indebita dall'ente.

Con decreto n. 555 del 9 gennaio 1991, la C.P.D.E.L. ha respinto la domanda di pensione diretta proposta dal sig. Giordano Giovanni «per mancanza del periodo minimo di anzianità di servizio, previsto dall'art. 7 della legge 11 aprile 1966, n. 379» conferendo, invece, al medesimo, e per lui agli eredi, l'indennità una tantum di L. 5.515.118, determinata sulla base di anni undici e mesi uno di servizi valutati in pensione, con conseguente costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. Avverso tale provvedimento la signora Pampallona ha prodotto il secondo dei ricorsi in epigrafe, ribadendo nella sostanza le stesse considerazioni e osservazioni esposte nel primo ricorso giurisdizionale.

Il procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, dichiarando genericamente di condividere l'operato dell'ente previdenziale.

Con memoria depositata l'11 gennaio 1993, la ricorrente ha sostenuto che i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche alla luce delle recenti disposizioni introdotte dall'art. 20 della legge n. 958/1986 e dall'art. 20 della legge n. 274/1991, che avrebbero statuito per gli iscritti alla C.P.D.E.L. la valutabilità ex se, senza alcun onere di riscatto a carico del dipendente, dei periodi di servizio militare, con effetti sui rapporti giuridici non ancora esauriti.

Per la Cassa si è costituita l'Avvocatura dello Stato che, con memoria depositata il 12 gennaio 1993, ha osservato quanto segue. La disposizione di cui all'art. 1-bis del d.-l. n. 261/1974 ha consentito a coloro che alla data di entrata in vigore avessero pendente la procedura di riconoscimento di una delle qualifiche richieste dalla legge n. 336/1970 di poter fruire del beneficio previsto dall'art. 3 della medesima legge, purché sia il riconoscimento che il collocamento a riposo avvenissero entro e non oltre il 31 dicembre 1979, data di scadenza dell'ultimo contingente; nella specie, sia il riconoscimento (intervenuto il 19 dicembre 1979, ma notificato il 29 marzo 1980) che il collocamento a riposo (disposto in data 31 luglio 1980) sarebbero avvenuti oltre il termine predetto. La valutazione del servizio militare sarebbe stata legittimamente omessa dall'ente previdenziale, poiché il secondo comma dell'art. 72 del r. d.-l. n. 680/1938 prevederebbe la decadenza del diritto al riscatto nell'ipotesi del mancato pagamento del contributo in unica soluzione entro un anno dalla comunicazione trasmessa all'interessato. Tale pagamento non è stato effettuato dal Giordano che, anzi, in data 26 aprile 1982, rivolgeva all'ente previdenziale istanza di trasformazione del contributo medesimo in quota vitalizia passiva sulla pensione. La ripetizione dell'indebito sarebbe, infine, legittima sia perché inerente a trattamenti di pensione provvisoria e, quindi, suscettibile di successive variazioni, sia perché troverebbe in specie applicazione l'art. 2033 del c.c.

All'udienza, l'avv. Guido Aula per la ricorrene e il pubblico ministero hanno confermato le richieste di cui agli atti scritti.

DIRITTO

Le parti sottopongono all'esame del collegio due questioni: la prima, concerne il diritto del coniuge della ricorrente alla pensione diretta ordinaria a carico della C.P.D.E.L. e conseguentemente il diritto di quest'ultima alla pensione di riversibilità a seguito del decesso del dante causa; la seconda, il diritto alla irripetibilità di quanto percepito dai pensionati, a diverso titolo, quale pensione provvisoria. È evidente che debba, innanzitutto, considerarsi la prima delle dette questioni, poiché l'accoglimento della tesi sostenuta dalla ricorrente finirebbe per assorbire la seconda.

Come si è visto precedentemente, il diritto del sig. Giordano e della signora Pampallona alla pensione diretta e di riversibilità è negato dall'ente previdenziale per un duplice motivo: il dante causa non avrebbe maturato il periodo minimo di anzianità richiesto per il sorgere del diritto a pensione — periodo stabilito in specie in ventiquattro anni, mesi sei e un giorno di servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e 35 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 — per effetto della non fruibilità dell'aumento di dieci anni previsto dall'art. 3 della legge n. 336/1970 e della non computabilità del periodo di servizio militare, determinato in sede di riscatto in anni tre, mesi dieci e giorni sei. La C.P.D.E.L., infatti, adottando il provvedimento definitivo di pensione (decreto n. 555 del 9 gennaio 1991) ha conferito all'interessato l'indennità una tantum, costituendo, peraltro, la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. valutando ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza esclusivamente il periodo di servizio (undici anni e un mese) effettivamente dallo stesso prestato alle dipendenze del comune di Caltagirone.

· Ora, nessun dubbio sussiste in ordine al diritto dell'ex dipendente all'aumento previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge n. 336/1970, poiché, come osservato dalla ricorrente, l'art. 1-bis del d.-l. 8 luglio 1974, n. 261, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, richiede, in favore di coloro che non abbiano ancora

conseguito il riconoscimento della qualifica necessaria per il godimento del beneficio stesso, che l'interessato abbia pendente la procedura di riconoscimento alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge e comunque entro e non oltre il termine previsto (31 dicembre 1979) per l'ultimo contingente degli esodanti e che abbia presentato la relativa domanda nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di riconoscimento, ma non prevede affatto, come sostiene l'amministrazione resistente, che la procedura predetta debba essersi conclusa entro detto termine. La lettera della norma è assolutamente chiara sul punto e non dà adito ad alcun problema interpretativo (si vedano, per esempio, Corte cass. sez. lave 17 gennaio 1984, n. 390 e Cons. Stato, sez. quarta, del 15 aprile 1987, n. 276). D'altra parte, la tesi sostenuta dall'ente previdenziale si risolve in mere affermazioni — senza neppure tentare di individuare una ratio normativa che giustifichi il distacco interpretativo dal dato letterale (ammesso che la assoluta limpidità di tale dato consenta il ricorso ad un diverso modo di interpretazione) — che palesemente collidono con il contenuto letterale della disposizione. Posto che la norma richiede espressamente, tra gli altri presupposti indispensabili del diritto, che l'istante abbia pendente il procedimento di riconoscimento della qualifica «entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente art. 1», è del tutto irrazionale sostenere che il legislatore abbia inteso dire nello stesso tempo che entro e non oltre il medesimo termine l'interessato debba anche avere ottenuto il riconoscimento e debba pure essere stato collocato a riposo. Se alla data di riferimento è sufficiente, infatti, che il procedimento predetto sia in corso, non si vede come possa sostenersi, per altra via, che esso debba anche essere stato già concluso. Il provvedimento di riconoscimento, infatti, per la sua natura costitutiva, non può venire ad esistenza che al termine del relativo procedimento amministrativo. Ugualmente infondata è l'altra osservazione secondo la quale il beneficiario avrebbe dovuto essere collocato a riposo entro la data prevista per l'ultimo contingente. La ratio della norma aggiunta è, infatti, quella di consentire la fruizione del beneficio anche al personale in servizio che avesse in itinere il procedimento di riconoscimento di una delle qualifiche indicate dalla legge n. 336/1970, e che, pertanto, non ne avesse potuto immediatamente beneficiare per il tardivo o comunque lungo esperimento delle procedure amministrative e giudiziarie, ancorché il provvedimento di riconoscimento venisse adottato dopo la data prevista come termine dell'ultimo contingente. È evidente che una volta che tale riconoscimento fosse successivamente intervenuto, riguardando caso sporadici e, soprattutto, distribuiti nel tempo, non sarebbe più sussistita alcuna esigenza di ulteriore contingentamento (introdotto non al fine di limitare il numero dei beneficiari della legge n. 336/1970, ma a quello di garantire, attraverso un graduale esodo, il regolare funzionamento dell'amministrazione pubblica) e che esso avrebbe dovuto comportare per il destinatario la possibilità di fruirne, alla stregua degli altri beneficiari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 336/1970, anche ai fini di un successivo collocamento a riposo anticipato. Proprio in quest'ultima possibilità (collocamento a riposo anticipato) consiste, infatti, il principale beneficio che la legge in questione ha voluto riservare agli appartenenti alle varie qualifiche dalla stessa indicate.

Risulta dagli atti che il Giordano produsse istanza di pensione privilegiata di guerra al Ministero del tesoro in data 20 novembre 1976 e che soltanto in data 29 marzo 1980 ebbe notificata la eterminazione ministeriale concessiva del relativo trattamento pensionistico. In data 2 aprile 1980, e cioè entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1-bis del d.-l. n. 261/1974, egli chiese di essere collocato a riposo anticipato coni benefici di cui alla legge n. 336/1970. Su questi fatti non vi è contrasto tra le parti. Correttamente, dunque, per quanto si è in precedenza osservato, il comune di Caltagirone, con deliberazione della g.m. n. 767 del 17 giugno 1980, ha accolto l'istanza, collocando a riposo anticipato con i benefici predetti il dipendente. Deve ritenersi, pertanto, che al coniuge della ricorrente spettasse l'aumento dell'anzianità di dieci anni ai fini pensionistici.

Più complessa questione è quella che si pone relativamente alla valutabilità o meno del servizio prestato dal signor Giordano e per il quale egli ha avanzato, in costanza di rapporto d'impiego, domanda di riscatto all'ente di previdenza. Ed è ovvio che soltanto da una soluzione positiva del quesito può derivare il pieno accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente, poiché solo in tal modo il dante causa raggiungerebbe l'anzianità minima richiesta (ventiquattro anni, sei mesi e un giorno) per il diritto al trattamento ordinario di quiescenza e, conseguentemente sorgerebbe in capo alla ricorrente il diritto alla pensione di riversibilità. Diversamente, l'aumento di dieci anni collegato al riconoscimento della qualifica di invalido di guerra si risolverebbe semplicemente in una maggiore quantificazione dell'indennità una tantum già concessa dall'ente previdenziale con il provvedimento di pensione definitiva.

Sostiene la ricorrente a tale riguardo: 1) che la deteminazione negativa assunta dall'ente poggia su di un'errata interpretazione dell'art. 72 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, sopra richiamato. Tale articolo avrebbe riguardo, infatti, ad una fattispecie diversa da quella in esame, e cioè semplicemente all'ipotesi in cui il dipendente non abbia fatto pervenire all'ente entro novanta giorni l'istanza di pagamento rateale del contributo di riscatto e non abbia nel termine di un anno dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione né espresso la sua volontà di accettare il riscatto né effettivamente adempiuto al pagamento dell'onere posto a suo carico, ma non anche all'altra nella quale il dipendente medesimo abbia espressamente manifestato entro l'anno detta volontà. Il signor Giordano non è rimasto silente i fronte alla documentazione della deliberazione, ma ha esplicitamente dichiarato, sottoscrivendo l'apposito modello, di volere pagare il contributo di riscatto in unica soluzione. La sanzione della decadenza implicherebbe, oltre

tutto, una disparità di trattamento tra chi dichiari di accettare il pagamento rateale e che poi non paghi tempestivamente e chi, pur dichiarando, allo stesso modo, di accettare il pagamento in unica soluzione, incorra nella mora per mancanza di momentanea solvibilità. Nel primo caso, infatti, l'art. 72 in questione, piuttosto che la decadenza, prevede l'applicazione degli interessi moratori.

Anche quando nella specie dovesse ritenersi verificata la decadenza, l'ente non avrebbe tenuto conto della non imputabilità dell'inadempimento all'interessato, affetto da una forma grave di cirrosi epatica, risultata poi letale, e da una grave forma di sindrome dissociativa.

L'art. 72 del r.d.-l. n. 680/1938, in realtà, prevede la decadenza del riscatto non per effetto della mancanza della manifestazione di volontà esplicita dell'interessato entro il termine indicato, bensì quale conseguenza del mancato o intempestivo pagamento del relativo contributo. La stessa scelta di pagamento rateale non rileva per il fatto di recare una espressa dichiarazione di accettazione dell'onere, ma costituisce soltanto una forma diversa attraverso la quale si realizza il fatto saliente rappresentato appunto dall'acquisizione da parte dell'ente previdenziale della prestazione contributiva posta a carico del dipendente. Anche se si ponesse un problema di compatibilità della disposizione in parte qua con il prinipio di uguaglianza posto dalla Costituzione, ciò non giustificherebbe comunque un'interpretazione della legge difforme dal suo effettivo contenuto letterale e razionale.

Trattandosi di un termine di decadenza non rilevato, secondo i principi generali, cause di inadempimento che si ricolleghino a situazioni soggettive. Nella specie, d'altra parte, la documentazione prodotta per dimostrare lo stato di incapacità del Giordano si riferisce, per quanto rigurada l'infermità psichica, per un verso, ad epoca antecedente ai fatti, mentre per l'altro, non dimostra puntualmente che detto stato di incapacità sia sussistito ininterrottamente per tutto il tempo in cui è durato l'inadempimento; 2) che, per effetto dell'art. 20 della legge n. 958/1986 e degli artt. 1 e 8 della legge n. 274/1991, che hanno reso utile a pensione il servizio militare di leva a semplice domanda dell'interessato e senza alcun onere a suo carico, applicabile al caso in esame, è venuto meno, in sostanza, l'effetto di decadenza che la precedente normativa ricollegava al mancato tempestivo pagamento del contributo in unica soluzione. Le nuove disposizioni avrebbero efficacia retroattiva e, comunque, dovrebbero applicarsi ai rapporti, come quello oggetto di giudizio, non ancora esauriti.

La tesi non può essere condivisa. Le norme sopravvenute devono essere attuate dal giudice al rapporto controverso a condizione che esse trovino applicazione nel caso sottoposto al suo esame e non per il semplice fatto della sopravvenienza di una norma innovativa. Quel che rileva è, in sostanza, che la disposizione sopravvenuta regoli diversamente il rapporto, producendo effetti che in qualche modo incidono su di esso, così che il giudice possa direttamente assumerli a fondamento della sua decisione. Nella specie, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione nuova, come si desume chiaramente dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 274, secondo il quale la nuova regolamentazione della materia si applica con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, non trova attuazione nel rapporto controverso.

Il parere del Cons. Stato, sezione terza, n. 782, del 12 luglio 1988, e la deliberazione della sezione contr. Stato della Corte dei conti n. 2049 del 29 dicembre 1988, entrambi richiamati dalla ricorrente, hanno, il primo, negato efficacia retroattiva dell'art. 20 della legge n. 958/1986, e il secondo, semplicemente affermato la valenza del servizio anche se prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta (vedi, ora, l'art. 7 della legge n. 412/1992), ma non si sono pronunciati in ordine all'estensione della nuova disciplina alle domande già prodotte e, come nel caso, al personale cessato prima di detta data. Costituisce principio interpretativo di carattere generale nella materia, desumibile dal sistema normativo interessato, che nei confronti del personale cessato dal servizio debba aversi riguardo ai fini della liquidazione delle trattamento di quiescenza alle norme vigenti all'epoca del suo collocamento a riposo, salvo che la norma sopravvenuta espressamente vi deroghi. Nella specie, non solo la norma non fa riferimento implicito o esplicito ai rapporti precedentemente sorti, ma espressamente, come si è rilevato, stabilisce che la nuova disciplina abbia effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, in tal modo chiaramente escludendo i rapporti pensionistici sorti prima di tale data.

Ritiene, però, il collegio che la normativa interessata presenti profili di dubbia costituzionalità.

Al riguardo, occorre brevemente richiamare i fatti che appaiono rilevanti. Il signor Giordano ha chiesto il riscatto del servizio militare in data 22 aprile 1976. Nel giugno 1980 ha ricevuto la delibera del consiglio di amministrazione della cassa con la quale veniva determinato l'onere di riscatto a suo carico. In data 26 giugno 1980, ha compilato la dichiarazione di accettazione del pagamento del contributo in unica soluzione. In data 1º agosto 1980, a distanza di poco più di un mese e prima che fosse trascorso, dunque, l'anno previsto come termine di decadenza, è cessato dal servizio. In data 26 aprile 1992 ha chiesto, infine, all'ente previdenziale che il contributo fosse trasformato in quota vitalizia passiva. Tale istanza non è stata presa neppure in considerazione dall'ente previdenziale.

Senonché, rileva il collegio che l'art. 73 del r.d.-l. n. 680/1938, prevede che l'impiegato che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in unica soluzione o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi eventualmente dovuti. Per le ulteriori rate l'impiegato che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una volta sola il valore capitale, determinato sulla base della tabella C annessa al r.d.-l. n. 680/1938, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso r.d.-l.

La disposizione introduce indubbiamente una disciplina del rapporto pensionistico e contributivo che si sostituisce, per effetto della cessazione del rapporto d'impiego, a quella precedentemente fondata sull'accordo delle parti o, meglio, sulla scelta espressamente effetuata dal dipendente. Con la cessazione, stando al dettato normativo, soltanto colui che abbia assunto l'onere del pagamento rateale del contributo di riscatto, dovrebbe essere assoggettato alla diversa disciplina dettata dalla disposizione in questione, anche se, per avventura, all'atto della cessazione egli non abbia ancora neppure dato inizio al pagamento delle rate.

Tale norma crea un'irrazionale discriminazione nei confronti di chi, come il Giordano, pur avendo scelto il pagamento del contributo in unica soluzione, sia poi cessato dal servizio senza avere potuto adempiere alla propria obbligazione. Non consentendogli di chiedere la riduzione della pensione spettantegli di una quota vitalizia, si lascia agire l'effetto caducatorio conseguente al mancato pagamento dell'intero contributo dovuto entro l'anno dalla comunicazione dell'ente di previdenza, dal quale deriva nella specie addirittura la perdita del diritto a pensione, precludendo all'interessato una più favorevole forma di pagamento, consentita soltanto a chi abbia scelto il pagamento rateale, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo vi abbia effettivo inizio all'atto della cessazione.

Ritiene il collegio che la ratio dell'art. 73, nella parte che qui interessa, debba ravvisarsi nella esigenza di pervenire, nei confronti del dipendente che abbia in corso il pagamento dell'onere di riscatto al momento della sua cessazione dal servizio, ad una nuova disciplina del rapporto obbligatorio in essere, per nulla dipendente o collegata alle precedenti determinazioni accettate dalle parti, al fine di salvaguardare ad un tempo l'interesse della cassa di ottenere quanto le sia dovuto e l'interesse del pensionato, che, in relazione a tale suo nuovo stato, può vedere grandemente limitata la sua capacità di produzione del reddito e la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per condurre la sua esistenza di attuare una forma di pagamento compatibile con la mutata situazione patrimoniale, consentendo una modifica del rapporto in aderenza alle mutate condizioni di fatto.

In quest'ottica, appare assolutamente arbitraria la discriminazione in relazione al tipo di scelta del pagamento effettuata dal pensionato durante il rapporto d'impiego. Tale disciminazione, d'altra parte, è stata già sanzionata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 454/1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 670, nella parte in cui prevedeva che il contributo relativo a riscatti domandati dopo la cessazione del servizio venisse recuperato mediante ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza anziché, alla stragua dell'art. 73 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso r.d.-l.

La fattispecie di cui si è occupato il giudice delle leggi è certamente diversa da quella in esame, ma altrettanto certamente ha in comune con questa il fatto che la discriminazione sanzionata è stata ritenuta sussistente in relazione a circostanze tutt'altro differenti da quelle ricollegabili alla scelta o meno di una piuttosto che altra forma di pagamento nel corso del rapporto d'impiego. Non è stato ritenuto, in sostanza, di significato alcuno che l'art. 73 del r.d.-l. facesse espresso riferimeno al dipendente che avesse scelto la forma di pagamento rateale, rispetto alla disparità di trattamento che ne conseguiva in rapporto al personale comunque cessato nella posizione di debitore del contributo di riscatto.

Ritiene, dunque, il collegio che anche nel caso in esame sussistano i medesimi profili d'incostituzionalità rilevati dalla Corte costituzionale nella decisione richiamata, in relazione all'art. 73 del r.d.-l. n. 680/1938, nella parte in cui esclude la possibilità del dipendente, cessato senza avere effettuato il pagamento dell'onere del riscatto e che non sia incorso durante il servizio nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo comma, di chiedere all'ente previdenziale che il contributo venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso r.d.-l. Il solo elemento differenziatore rispetto alla fattispecie esplicitamente prevista dall'art. 73 è il modo di pagamento scelto dal dipendente durante il servizio. Ma a questo elemento non può attribuirsi decisiva rilevanza ove si tenga conto sia della portata che della ratio della norma denunciata: e cioè, della sua indubbia novità rispetto alla precedente regolamentazione in qualche modo pattizia del rapporto contributivo e il fine riequilibratore del rapporto obbligatorio in relazione delle mutate condizioni di fatto.

Né su di esso può fondarsi, soprattutto, una ragionevole discriminazione. Invero, come ha osservato la Corte costituzionale, anche nelle ipotesi di domanda presentata prima della cessazione dal servizio da colui che ha scelto poi la forma di pagamento rateale può accadere che, a quel momento, la domanda non sia stata nemmeno accolta o quantomeno che non abbia ancora inizio il pagamento del contributo. Si consideri oltretutto che il dipendente obbligato al pagamento dell'intero contributo potrebbe vedere pregiudicate le sue esigenze di vita, dovendo destinare allo scopo tutta o parte della pensione ovvero rinunciare, per effetto della difficoltà dell'adempimento in unica soluzione, al godimento della pensione stessa, con grave vulnus dell'art. 36 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante, poiché soltanto dal suo accoglimento può discendere, secondo le ragioni in precedenza esposte, il riconoscimento del diritto alla pensione fatto valerre dalla ricorrente, salvo che per quanto concerne la irripetibilità dell'eventuale indebito.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, riuniti i giudizi ai sensi dell'art. 273 del c.p.c.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude la possibilità al dipendente, cessato senza avere effettuato il pagamento dell'onere del riscatto in unica soluzione e che non sia incorso durante il servizio nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo comma, di chiedere all'ente previdenziale che il contributo venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso r.d.-l., per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria della sezione gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così provveduto in Palermo, nella camera del consiglio del 26 gennaio 1933.

Il presidente: CORAZZINI

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, addì 3 maggio 1993

Il direttore della segreteria: BADAME

93C0928

N. 482

Ordinanza emessa il 1º febbraio 1993 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. «Impresa Borghi» e il Ministero delle finanze ed altro

Tributi in genere - Canoni o proventi per la utilizzazione di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato - Determinazione demandata ad un regolamento ministeriale senza l'indicazione di criteri idonei a delimitare l'ambito di discrezionalità della p.a. - Prevista efficacia retroattiva dei nuovi canoni così rideterminati - Prospettata violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 12, quinto comma, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165). (Cost., artt. 23 e 53).

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 19 del ruolo dell'anno 1992, promossa dalla società «Impresa Borghi S.r.l.», con sede in Mantova, in persona del sig. Giorgio Borghi, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Valerio Onida, Cesare Nicolini e Alberto Accordi e domiciliata in Roma, largo della Gancia, 1, presso lo studio dell'avvocato Gualtiero Rueca, contro i Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, in giudizio con l'avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento:

1) del decreto 19 gennaio 1991, n. 32105, del magistrato del Po, ufficio operativo di Mantova;

- 2) del decreto 10 settembre 1991 n. 32109 dello stesso ufficio;
- 3) degli avvisi di liquidazione emessi il 25 novembre 1991 dall'ufficio del registro di Mantova in conseguenza dei decreti sopra indicati;
- 4) del decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1990, n. 237, nella parte in cui stabilisce i criteri per la rideterminazione dei canoni di concessione per l'estrazione di materiali dall'alveo di corsi d'acqua;
- 5) delle autorizzazioni provvisorie rilasciate dal magistrato del Po il 13 settembre 1988, il 12 aprile 1989 e l'8 febbraio 1990, nella parte in cui si fa riserva di determinare un canone demaniale per il materiale estratto.

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data odierna il tribunale superiore delle acque pubbliche, ha reso, fra le parti in epigrafe indicate, la sentenza che qui di seguito integralmente si trascrive.

«FATTO

La società ricorrente estrae materiale limo-sabbioso dal greto del fiume Po dal 1988 in forza di concessioni onerose, le quali vengono rilasciate dal magistrato del Po dapprima sotto forma di "autorizzazioni provvisorie" per un quantitativo massimo, e poi, una volta conosciuti sia il quantitativo estratto nell'anno solare, sia la determinazione unitaria del corrispettivo di concessione effettuata dall'amministrazione finanziaria, sotto forma di "concessione a sanatoria" con determinazione definitiva del corrispettivo dovuto. Per l'anno 1989, il corrispettivo era stato determinato in L. 1300 al metro cubo; per l'anno 1990, la ricorrente è stata autorizzata ad estrarre fino a 120.000 metri cubi di materiale limo sabbioso nei comuni di Ostiglia e Pieve di Coriano con autorizzazione provvisoria 8 febbraio 1990, n. 746, dell'ufficio operativo di Mantova del magistrato del Po; individuata poi la quantità di materiale estratto, il corrispettivo è stato determianto con decreti 19 marzo 1991, n. 32109, e 10 settembre 1991, n. 32109, rispettivamente il L. 441.600.000 (L. 4.800 al metro cubo per 92.000 metri cubi) per il periodo gennaio-luglio, e in L. 333.600.000 (L. 4.800 al metro cubo per 69.500 metri cubi). Era, infatti, intervenuto il decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1990, n. 237, il cui art. 2 aveva determinato, con decorrenza dall'1 gennaio 1990, i canoni "annui" per l'estrazione di materiali dall'alveo di corsi d'acqua, fissando un minimo di L. 4.800 per metro cubo di materiale estratto. Il decreto ministeriale, a sua volta, è stato emanato in forza dell'art. 12, quinto comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 900 (in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1990, n. 99), convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165 (in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1990, n. 149), del seguente tenore: "Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi anteriori al 1º gennaio 1982 o da atti e situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive".

La società Borghi, che ha avuto notizia dei suddetti provvedimenti di determinazione definitiva del corrispettivo dagli avvisi di liquidazione emessi dall'ufficio del registro di Mantova sulla base dei provvedimenti stessi e notificabile il 25 novembre 1991, li ha impugnati con il presente ricorso, notificato il 23 gennaio 1992 e contenente citazione per l'udienza del 9 marzo 1992, per i seguenti motivi:

- 1) (riferito ai provvedimenti del magistrato del Po) violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 97, (primo comma, lett. m), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, che subordinano l'estrazione di sabbia o altri materiali dall'alveo di fiumi, torrenti, rivi, scolatori e canali demaniali solamente ad un "permesso" dell'autorità amministrativa, senza far cenno alla imposizione di prestazioni economiche ai privati interessati;
- 2) (riferito all'art. 2 del d.m. 20 luglio 1990) violazione e falsa applicazione degli artt. 12, quinto comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, e violazione dell'art. 23 della Costituzione, in quanto la determinazione dei canoni, effettuata dalla disposizione regolamentare, non trova fondamento nella citata disposizione di legge, che si limita a prevedere che con decreto ministeriale siano fissati, in via generale, "i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi ecc."; il che significa che deve sussistere, in base ad altra diversa e precedente fonte normativa, il potere dell'autorità amministrativa di determinare essa stessa il canone o il diritto in questione;

- 3) (riferimento all'art. 2 del decreto ministeriale) ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 12, quinto comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n., 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, e violazione dell'art. 23 della Costituzione, in quanto il Ministro non si è limitato a stabilire i criteri per la rideterminazione dei canoni, ma ha operato direttamente aumenti in misura fissa, in particolare con il secondo comma, che, al di fuori di ogni previsione di legge, ha fissato un canone minimo per ogni metro cubo di materiale estratto;
- 4) (riferito all'art. 2 del decreto ministeriale) eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e difetto assoluto di motivazione, in quanto la determinazione degli aumenti automatici, in misura fissa, per ogni bene rientrante nella categoria, elimina ogni possibilità di graduazione dei canoni in regime delle specifiche caratteristiche dei singoli beni concessi in godimento);
- 5) (riferito al decreto ministeriale) ancora violazione dell'art. 12, quinto comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, e degli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, in quanto viene disposto un aumento retroattivo dal 1° gennaio 1990, relativamente, quindi, a materiali già estratti e commercializzati (sulla base dei "canoni" demaniali precedentemente richiesti); laddove l'indicazione legislativa della decorrenza "a partire dal 1990", senza ulteriore specificazione, andava intesa nel senso che gli aumenti avrebbero dovuto essere richiesti dalla data di adozione dei provvedimenti applicativi da emanare nel corso dell'anno 1990, e quindi per il futuro.

La ricorrente ha poi eccepito, per il caso che si ritenga la retroattività consentia dall'art. 12 del d.-l. citato, l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione di legge, per violazione degli artt. 3 e 53 della costituzione.

Le amministrazioni delle finanze e dei lavori pubblici si sono costituite in giudizio eccependo la carenza di giurisdizione in quanto la controversia, relativa a canoni di concessione di beni pubblici, apparterrebbe, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971. n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali, alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche.

L'udienza di discussione, fissata per il 26 ottobre 1992, è stata rinviata, per impedimento dell'ufficio, al 1º febbraio 1993.

DIRITTO

L'eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dalle amministrazioni resistenti è infondata, in quanto la controversia non concerne i canoni di concessione di un bene pubblico in sé considerati, bensì i provvedimenti amministrativi di determinazione dei canoni per l'uso di beni del demanio idrico, e rietra quindi nella giurisdizione amministrativa del tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a) del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Con il primo motivo di ricorso, vengono censurati i provvedimenti del magistrato del Po che, nel concedere il permesso per l'estrazione di sabbia dall'alveo del fiume Po, avrebbe imposto un canone concessionario al di fuori di ogni previsione normativa. La stessa ricorrente peraltro, con i successivi motivi di ricorso, riconosce che l'onerosità dell'estrazione dei materiali in questione è prevista dal decreto ministeriale impugnato, sicché la censura, riferita ai provvedimenti del magistrato del Po, che appunto trovano fondamento ormai nell'art. 2, secondo comma, del decreto dei Ministri delle finanze e dei lavori pubblici 20 luglio 1990, oggetto d'impugnazione non è fondata.

Anche il secondo motivo, che è riferito alla disposizione del regolamento ministeriale impugnato, non è fondata; sostiene la ricorrente che non sarebbe consentito all'autorità amministrativa di subordinare il permesso di estrazione di materiali dall'alveo dei fiumi al pagamento di un corrispettivo, non essendo, quest'ultimo, previsto da nessuna disposizione di legge. Senonché l'onerosità dell'uso speciale di beni pubblici, consistente in una utilità dello stesso concessionario, il quale, nella specie, è un imprenditore che destina i beni prelevati alla proprietà attività d'impresa (è un principio generale, del quale l'art. 12, quinto comma, del d.-1. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165 (che si riferisce proprio ai casi in cui e i canoni per l'uso di beni demaniali non siano previsti direttamente dalla legge) costituisce ricognizione; più generalmente ancora, la concessione di uso speciale dei beni demaniali nell'interesse del concessionario costituisce un negozio sinallagmatico, per cui è del tutto naturale che l'autorità amministrativa, preposta alla gestione dei beni, richieda un corrispettivo; semmai la ricorrente avrebbe motivo di dolersi del sistema di determinazione ex post del corrispettivo stesso, ma non della corrispettività in se stessa considerata.

L'esame degli altri motivi impinge, in due questioni di costituzionalià, che verranno rilevate con separata ordinanza; questa comporta la sospensione del giudizio e, pertanto, la statuizione sui rimanenti motivi di impugnazione dell'atto amministrativo e quella sulle spese vanno rimesse al giudizio definitivo.

P. Q. M.

Il tribunale superiore pronunciando soltanto sulla giurisdizione e sui primi due motivi del ricorso afferma la propria giurisdizione e respinge i due motivi considerati;

Dispone con separata ordinanza per l'ulteriore svolgimento del processo e rimette al definitivo la pronuncia sugli altri motivi di impugnazione e sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del tribunale superiore delle acque pubbliche il 1º febbraio 1993».

Con la presente ordinanza e prima di procedere all'esame degli altri motivi il collegio osserva che il corrispettivo per l'uso speciale di beni demaniali (per «uso» intendendo qui, genericamente, la utilizzazione; in effetti, l'uso speciale di un bene considerato come genere, come la sabbia o la ghiaia, si concreta nella approvazione delle quantità specificate; dette distinzioni, peraltro, non vengono qui in considerazione se non, trattando della determinazione del corrispettivo, per l'applicazione analogica delle norme sulla compravendita) costituisce una «prestazione patrimoniale»), ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, quante volte sia imposto da un atto dell'autorità in modo indipendente dalla volontà dell'onerato, senza che abbia rilievo il carattere privatistico, e più in generale sinallagmatico, del rapporto nel quale la prestazione si inserisce (Corte costituzionale, 26 gennaio 1957, n. 4 e n. 30, 8 luglio 1957, n. 122, 27 giugno 1959, n. 36, 6 luglio 1960, n. 51, 16 dicembre 1960, n. 70, 30 gennaio 1962, n. 2, 26 giugno 1962, n. 65, 9 aprile 1969, n. 72, 2 febbraio 1988, n. 127); in particolare, si deve quindi ritenere che il corrispettivo in questione viene ad atteggiarsi come prestazione patrimoniale quando venga mutato unilateralmente dalla pubblica autorità in un rapporto già in corso, ovvero quando, come nel caso in esame, l'importo, non previamente estabilito, venga fissato unilateralmente in misura superiore a quella che si debba presumere accettata dall'onerato (art. 1474 del codice civile; nella specie è evidente che il concessionario si attendeva una determinazione del corrispettivo per metro cubo all'incirca uguale a quella fissata per l'anno precedente) per l'intervento di un atto normativo che si imponga all'osservanza dell'autorità amministrativa, controparte nel rapporto sinallagmatico instaurato con la concessione onerosa.

Ciò premesso, la ricorrente, con i motivi n. 3 e n. 4, sostanzialmente uguali e che vanno insieme esaminti, censura la disposizione regolamentare impugnata in quanto i criteri di aumento sarebbero illogici ovvero in quanto si tratterebbe, appunto, di aumenti in misura fissa e non di criteri di aumento. Può osservarsi che la disposizione regolamentare, prevedendo aumenti in misure scaglionate a seconda della data di inizio dei rapporti concessori, con un minimo assoluto, si contiene nell'ampia formula legislativa che genericamente domanda al regolamento di stabilire i criteri per la rideterminazione dei corrispettivi, stabilendo solo due multipli massimi in relazione a un determianto discrimine temporale; quanto alla censura di intrinseca irrazionalità delle determinazioni, potrebbe ritenersi che la ricorrente non abbia offerta quegli specifici elementi di valutazione che, in una materia così discrezionale come quella della determinazione degli importi di corrispettivi di beni fuor di commercio, debbono sorreggere una censura di incongruità.

Anche considerando infondata la censura di illegittimità dell'atto normativo amministrativo, il collegio deve però sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale della stessa fonte legislativa, ossia dell'art. 12, quinto comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, per insufficiente determinazione della prestazione patrimoniale. La non manifesta infondatezza della questione emerge da ciò che la risera di legge prevista dall'art. 23 della costituzione («in base alla legge») in tema di prestazioni imposte, esige che la legge fissi con adeguata determinatezza il contenuto della prestazione e i criteri idonei a regolare qualche eventuale margine di discrezionalità che sia consentito alla pubblica amministrazione (Corte costituzionale, 28 luglio 1987, n. 290); mentre nella specie la legge demanda testualmente al regolamento ministeriale (neppure a un regolamento governativo, quale occorre per l'esecuzione e l'integrazione di leggi, ai sensi dell'art. 17, primo e secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400), testualmente, di stabilire i criteri per la determinazione delle prestazioni patrimoniali in questione — che essa stessa dovrebbe stabilire — con una formulazione che, come si è detto nel respingere la censura di illegittimità della disposizione regolamentare, autorizza qualsiasi determinazione entro il solo limite di un multiplo massimo del canone (o altro corrispettivo) in atto. Quanto alla rilevanza della questione, essa segue dal fatto che la caduzione della disposizione legislativa legittimante comporterebbe l'accoglimento della corrispondente censura di illegittimità della fonte regolamentare amministrativa (censura che la ricorrente ha formulato anche, appunto, come carenza di fondamento legislativo).

Con il quinto motivo la ricorrente si duole della retroattività dell'aumento imposto, formulando la doglianza alternativamente come censura di illegittimità della disposizione regolamentare o come questione di legittimità costituzionale della più volte indicata disposizione di legge.

Ora, se la legge avesse inteso che gli aumenti avrebbero dovuto decorrere da un momento successivo a quello della rideterminazione, non avrebbe avuto necessità di specificare «a decorrere dal 1990»; la specificazione di per sé costituisce una previsione di retroattività, perché, come che si riguardi la questione, ha senso soltanto in vista di una divisata retroattività; inoltre, «a decorrere dal 1990» significa «dal 1º gennaio 1990» e non, come ipotizza la ricorrente, «da un qualsiasi giorno (successivo alla rideterminazione) dell'anno 1990»; e si può infine aggiungere che una imprecisione così inconsueta in materia di date e di decorrenza manifesta la volontà del legislatore, tanto consapevole quanto elusivamente espressa (perché è insostenibile la ricorrenza di un caso straordinario di necessità e d'urgenza di praticare aumenti retroattivi, di entità neppure determinata) di istituire aumenti retroattivi. In conclusione, il Ministro emanante, di fronte all'inequivoco disposto normativo relativo alla decorrenza degli aumenti, altro non avrebbe potuto fare che fissarla, ancor più chiaramente, dal 1º gennaio 1990.

L'esame della doglianza va, di conseguenza, spostato sulla questione di legittimità costituzionale — logicamente subordinata rispetto a quella già sollevata — della disposizione del citato art. 12, quinto comma, nella parte in cui prevede aumenti retroattivi. La questione stessa non è manifestamente infondata: vero è che l'art. 23 della Costituzione, come del resto lo stesso art. 53 specificamente relativo alle prestazioni tributarie, di per sé non preclude la retroattività di disposizioni impositive; ma, come la retroattività di disposizioni tributarie è preclusa dall'art. 53 quando essa finisca per gravare il soggetto d'imposta per una capacità contributiva non più esistente al momento dell'imposizione (Corte costituzionale, 16 giugno 1964, n. 45, 23 maggio 1966, n. 44, 22 aprile 1980, n. 54, 27 luglio 1982, n. 143, ord. 21 gennaio 1988 n. 51), così sembra che si debba ritenere preclusa la retroattività di una prestazione patrimoniale sinallagmatica la cui prestazione corrispettiva sia già stata ricevuta dal soggetto onerato, perché ciò snatura la stessa corrispettività del rapporto, non essendo più possibile all'onerato, evidentemente, di modificare le scelte passate in considerazione del corrispettivo successivamente imposto; a siffatta retroattività, impositiva di un corrispettivo su quanto già ricevuto e consumato o definitivamente immesso nelle trasformazioni economiche del patrimonio del soggetto, osta, prima ancora che l'equità e i principi generali del diritto (enucleabili, a titolo esemplificativo, dagli artt. 1258, 1286, 1373, secondo comma, 1458, secondo comma, del codice civile), la ragion naturale.

Deve conseguentemente sollevarsi anche al questione della legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del d.-l. n. 90/1990, con riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, in via subordinata rispetto alla questione di legittimità precedentemente trattata, anche nella parte in cui la disposizione di legge prevede aumenti retroattivi, anziché decorrenti dai vari possibili momenti gradatamente non anteriori all'entrata in vigore del d.-l. n. 90/1990.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, con riferimento agli artt. 23 e 53, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui:

- a) demanda ad un regolamento ministeriale di stabilire i criteri per la rideterminazione di canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato;
- b) dispone che la rideterminazione dei canoni e proventi suddetti abbia effetto «a decorrere dall'anno 1990» anziché: 1) da un congruo termine successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale, ovvero 2) dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ovvero 3) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ovvero 4) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle Camere parlamentari.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del tribunale superiore delle acque pubbliche il 1º febbraio 1993.

Il presidente: PALAZZOLO

Depositata in cancelleria addi 31 maggio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: COPPARI

93C0929

N. 483

Ordinanza emessa il 9 marzo 1993 dal tribunale di Benevento nel procedimento civile vertente tra Pacelli Alberto ed altri e l'amministrazione provinciale di Benevento

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione della riserva di legge in materia di espropriazione per l'affidamento ad un regolamento ministeriale dell'individuazione dell'edificabilità di fatto delle aree espropriate - Violazione del diritto di difesa in giudizio per la mancata indicazione di un termine in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1359 R.G. dell'anno 1979 passata in decisione all'udienza collegiale del 2 marzo 1993, a relazione del g.i. dott. De Iulio, tra Pacelli Alberto, Vincenzo e Raffaella elettivamente domiciliati in Benevento presso lo studio dell'avv. Michele Portoghese, che li rappresenta e difende giusta mandato a margine della citazione, attori, e l'amministrazione provinciale di Benevento in persona del presidente protempore, rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Donato c/o il quale elettivamente domiciliata giusta mandato a margine, convenuta.

Oggetto: liquidazione di indennità di espropriazione.

Osserva il collegio che con atto di citazione notificato l'8 ottobre 1979 i germani Pacelli Alberto, Vincenzo e Raffaella convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Benevento l'amministrazione provinciale di Benevento per sentirla condannare, tra l'altro, al pagamento delle indennità per il periodo di occupazione legittima di un fondo di loro proprietà dell'estenzione di mq. 12.610, in San Salvatore Telesino, partita 2630, foglio 14, part.lle 195, 315 e 196, per la costruzione della strada a scorrimento veloce Telese-Caianello, 3º lotto, dallo svincolo per Gioia Sannitica alla s.s. 372 presso Telese, in seguito a decreto n. 21393/IV del 26 luglio 1970 del prefetto di Benevento; che, costituitesi le parti, il c.t.u. aveva valutato nel 1970 L. 43.218.000 l'indennizzo relativo all'occupazione del suolo; che tale valore era stato rivalutato a L. 74.000.000 al 1975; che tale somma era stata determinata col criterio di stima del 5% del valore dell'indennità di espropriazione di detto fondo;

Ritenuto che nel corso del giudizio è intervenuta la legge 8 agosto 1992, n. 359, la quale ha sancito che sino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le esporpriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte o per conto dello Stato e di altri enti pubblici l'indennità di espropriazione è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge n. 2892/1985, applicabile anche ai giudizi in corso;

Rilevato che gli attori hanno sollevato l'eccezione di illegittimità incostituzionale dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, e precisamente del primo comma, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, del secondo comma, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, e del quinto comma, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione;

Ritenuta la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo, secondo e quinto comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli articoli della Costituzione innanzi citati, essendo detta legge applicabile anche ai procedimenti in corso (detto art. 5-bis, settimo comma);

Osservato che, come è noto, il primo comma dell'art. 5-bis della citata legge riduce del 40% l'importo della indennità di espropriazione ottenuto mediando il valore venale dell'immobile espropriato col reddito dominicale, a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (la cosiddetta legge per il risanamento di Napoli, già di per sé legge eccezionale), sostituendo ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917; che il legislatore può contemperare il criterio del valore venale con meccanismi conformativi dell'indennizzo ad un diverso criterio, purché l'ammontare dell'indennizzo così determinato non scenda sotto il livello di congruità;

che se la media tra valore venale e reddito dominicale dà un importo equo ed adeguato perché corrispondente a circa il 53% del valore di mercato del bene, la riduzione di tale importo nella misura del 40% fa indubbiamente scendere l'indennità di espropriazione al di sotto del livello di congruità, commisurandola ad appena il 31,8% circa del valore di mercato;

che tale norma viola indubbiamente il disposto dell'art. 42 della Costituzione;

che anche il secondo comma dell'art. 5-bis della citata legge (il quale stabilisce che in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione del bene ed in tal caso non si applica la riduzione del 40 per cento di cui al primo comma viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed è in aperto contrasto con il disposto dell'art. 24, primo comma, della stessa Costituzione, disincentivando la tutela giurisdizionale;

che la disposizione normativa in esame attua una irragionevole disparità di trattamento tra chi al momento della sua entrata in vigore ha già subito l'esproprio e non può più convenire la cessione volontaria del bene e chi, invece, non è ancora colpito dal provvedimento ablativo e può addivenire alla detta cessione volontaria senza subire la riduzione del 40% dell'importo determinato mediando tra valore venale e reddito dominicale rivalutato; che essa, inoltre, condiziona pesantemente la proposizione dell'opposizione alla stima dell'indennità definitiva di esproprio, prevista dall'art. 19 della legge n. 865/1971, perché induce ad accertare l'indennità determinata in sede amministrativa anche se il valore venale posto a base del calcolo è inferiore a quello effettivo; invero l'eventuale recupero di valore derivante dalla determinazione giudiziale sarebbe in tutto o in notevole parte vanificato dall'applicazione della riduzione del 40%;

che infine è costituzionalmente illegittimo il quinto comma dell'art. 5-bis della legge, che demanda ad un regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, la definizione dei criteri e dei requisiti per l'individuazione dell'edificabilità di fatto; che il legislatore non può lasciare all'assoluta discrezionalità del potere esecutivo una classificazione delle aree costituenti il presupposto dell'applicazione di criteri estimativi che possono essere fissati unicamente dalla legge; che ne consegue il contrasto con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione; che profili di incostituzionalità del quinto comma possono ravvisarsi ancora con riferimento ai parametri di cui all'art. 42, terzo comma, ed all'art. 24, primo comma, della Costituzione nella mancata indicazione di un termine in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato;

che l'assenza di un tale termine si riflette negativamente sia sul diritto dell'espropriato alla corresponsione dell'indennizzo entro tempi ragionevoli, sia sulla sollecita definizione dei giudizi di opposizione alla stima, non essendo il nuovo criterio estimativo applicabile prima della emanazione di detto regolamento;

P. Q. M.

Sulla base dei rilievi di cui in premessa;

Dichiara la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento all'art. 2 comma, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 5-bis, quinto comma, della stessa legge in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, 24, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento,

Benevento, addi 9 marzo 1993

Il presidente: Abbamonte

Il giudice relatore: DE IULIO

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1993.

Il funzionario di cancelleria: (firma illeggibile)

93C0930

N. 484

Ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dala corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Barlaro Agostina ed altre e Sanguineti Giovanni ed altri

Successione ereditaria - Successione legittima - Fratelli e sorelle naturali del de cuius - Esclusione dai chiamati alla successione con conseguente riconoscimento di preferenza a lontani parenti legittimi (nella specie del sesto grado) del de cuius - Operatività della rappresentazione nella linea coliaterale limitata ai discendenti dei fratelli e sorelle legittimi dell'ereditando - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio che estende ogni tutela giuridica e sociale ai figli naturali.

(C.C., artt. 468, 565 e 572). (Cost., artt. 3 e 30).

LA CORTE DI APPLLLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 488/90 assegnata a sentenza all'udienza del 5 febbraio 1993, tra Barlaro Agostina, Barlaro Miriam, Barlaro Patrizia, elettivamente domiciliati in Genova, via Ceccardi, 1/23 presso l'avv. Costantino Cerruti che li rappresenta e difende, come da delega in atti, appellanti, contro Sanguineti Giovanni, Sanguineti Carlotta, Sanguineti Carlo + altri, elettivamente domiciliati in Genova, via Cesarea, 5/7 presso l'avv. Giuseppe Tricoli che li rappresenta e difende come da delega in atti, appellati.

I termini della vertenza giunta all'esame di questa corte a seguito dell'udienza d'assegnazione del 5 febbraio 1993 e gli sviluppi del relativo provvedimento si possono così sintetizzare:

gli attori, odierni appellanti, Barlaro Agostina Gregoria, più numerosi altri hanno chiamato in giudizio davanti al tribunale di Chiavari, con citazione notificata l'11 ottobre 1984, i signori Sanguineti ben specificati in epigrafe chiedendo di essere dichiarati, quali successori per diritto di rappresentazione di Barlaro Bernardo e Barlaro Carlo, fratelli unilaterali e naturali di Barlaro Anna deceduta il 28 settembre 1978 senza testamento, unici eredi di quest'ultima con diritto di preferenza rispetto ai convenuti, parenti legittimi in quarto grado chiamati all'eredità in forza degli artt. 565 e 572 del c.c. e di ottenere, quindi, la consegna di tutti i beni ereditari;

nello stesso atto introduttivo del giudizio gli attori avevano chiesto che, ove si fosse ritenuto che gli articoli sopra richiamati, nonché l'art. 568 del c.c. escludessero dalla successione legittima i fratelli naturali della de cuius e limitassero la rappresentazione, nella linea collaterale, ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle legittimi dell'ereditando o anteponessero agli stessi tutti i parenti legittimi, fosse sollevata la questione di costituzionalitàper contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione dei predetti artt. 565, 572 e 468 del c.c. nella parte in cui venivano, appunto, ad escludere dalla categoria dei chiamati alla successione legittima i fratelli e sorelle naturali riconosciuti o dichiarati e loro successori per rappresentazione, ovvero agli stessi anteponeremo tutti i parenti legittimi in mancanza di membri delle famiglie legittime;

il tribunale adito, con ordinanza del 13 ottobre 1987, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione prospettata dagli attori valutando gli artt. 565 e 572 del codice civile in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione in quanto il limite posto al principio della piena tutela giuridica e sociale dei figli naturali dalla presenza dei primari diritti dei membri delle famiglie legittime, doveva essere interpretato con riferimento alla famiglia in senso stretto: quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dei figli legittimi così da escludere dall'eredità i fratelli naturali del de cuius solo in presenza di figli legittimi, con conseguente contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della mancata tutela dei figli naturali in assenza di membri della famiglia legittima così come delineata;

avendo il tribunale limitato l'esame della famiglia legittima così come delineata;

avendo il tribunale limitato l'esame della rispondenza alla Carta costituzionale agli artt. 565 e 572 del c.c., la Consulta con ordinanza del 6 dicembre 1988, n. 1074, rilevato che oggetto del giudizio quo era la pretesa dei discendenti dei fratelli naturali della de cuius di essere chiamati all'eredità a preferenza dei parenti di quarto grado e che in nessun modo la stessa pretesa avrebbe potuto fondarsi su un titolo di vocazione ereditaria diretta, per cui non sarebbe stata sufficiente la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 del c.c., ma avrebbe dovuto essere rimosso anche l'ostacolo dell'art. 468 del c.c. nella parte in cui limita la rappresentazione, nella linea collaterale, ai discendenti dei fratelli e sorelle legittimi dell'ereditando, riteneva la questione di illegittimità, così come era stata delimitata, priva di rilevanza e ne dichiarava, pertanto la manifesta inammissibilità;

cessata la causa di sospensione, il processo è stato riassunto ad iniziativa degli attori e si è concluso davanti al tribunale con sentenza del 4 novembre 1983 con la quale la domanda proposta dagli attori è stata respinta con ulteriori statuizioni connesse ad un sequestro giudiziario dei beni ereditati concesso in corso di causa. I primi giudici hanno in tal modo modificato l'orientamento precedentemente espresso ritenendo, in particolare, che il filone interpretativo delle norme in materia, che pur si era evoluto in un senso di sempre maggiore favore nei confronti della filiazione naturale, dovesse trovare un ostacolo in alcuni principi cardine dell'orientamento, quali quello per cui la parentela naturale opera solo nello stretto legame genitori-figli e non si instaura tra fratelli naturali e fratelli legittimi e quello in base al quale la tutela assicurata ai figli nati fuori del matrimonio riguarda esclusivamente il rapporto genitori-figli;

avverso tale decisione hanno proposto tempestivo e rituale appello gli attori rienendo, in primo luogo, possibile interpretare le norme vigenti in materia nel senso di consentire l'ammissione alla successione anche dei fratelli naturali del de cuius e ai loro disciendenti per rappresentazione allorquando manchino susccessibili appartenenti alla famiglia legittima intesa nel senso che era stato indicato nella ordinanza del tribunale di Chiavari 13 ottobre 1987, il riferimento è stato fatto al novellato art. 258 in relazione all'art. 74 del c.c. ed a tutti quegli articoli in cui viene riconosciuta rilevanza alla parentela naturale, quali il 148, 436 e il 737 del c.c.

In subordine gli appellanti hanno nuovamente prospettato il dubbio di incostituzionalità delle norme da applicare nella fattispecie in esame, i già più volte richiamati artt. 565, 572 e 468 del c.c.

Il riferimento è ancora al terzo comma dell'art. 30 della Costituzione, ed il punto focale quello della verifica della nozione di famiglia legittima alla quale la Costituzione si riferisce quando richiede il giudizio di compatibilità tra i diritti dei membri appunto della famiglia legittima e i diritti dei figli naturali. Gli argomenti a sostegno della tesi si rifanno, tra l'altro, alla portata e significato dell'intervento della Corte costituzionale sullo stesso art. 565 nel testo anteriore alla legge n. 151/1975, la sentenza del 4 luglio 1979, n. 55, poi confermata con la n. 184 del 12 aprile 1990 relativa al nuovo testo dello stesso articolo, con cui si è affermato che, in assenza di membri della famiglia legittima, trova giustificazione la successione fra fratelli naturali nel caso in cui non vi siano altri successibili ex lege al di fuori dello Stato, e dove, nell'esaminare la questione sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, si è affermato che, una volta ritenuto che la posizione giuridica del figlio nato fuori del matrimonio è analoga a quella del figlio legittimo, sempre che non sussistano i diritti dei componenti della famiglia legittima, è contrastante con il principio di uguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio che esclude che i fratelli possano succedere ai loro fratelli naturali stabilendo un trattamento deteriore rispetto agli altri successibili ex lege.

Quanto alla valutazione della rispondenza al dettato costituzionale dell'art. 486 del c.c., da considerare necessariamente secondo le osservazioni svolte dalla Corte costituzionale con l'ordinanza del 6 dicembre 1988, n. 1074, in base alla vocazione indiretta fatta valere dai Barlaro, gli appellanti hanno poi sostenuto che il contrasto della stessa norma del c.c. con l'art. 30 della Costituzione deriva dal fatto che non assicura al fratello naturale, quando la identica posizione giuridica riservata al fratello legittimo; atteso che il predetto art. 30 della Costituzione estende alla prole naturale la stessa tutela di cui godono i figli legittimi in ordine ad ogni rapporto e non limitatamente a quello tra genitori e figli, una volta riconosciuta la sussistenza delle condizioni di successibilità del fratello riaturale, deve riconoscersi, così come avviene per il fratello legittimo, l'istituto della rappresentazione anche a favore dei discendenti del primo ciò non urtando con la tutela della famiglia legittima, unico vero limite costituzionale.

Da parte loro i Sanguineti, costituitisi anche in questo grado del giudizio, hanno decisamente contestato il fondamento dei motivi di appello e, in particolare, della prospettata questione di legittimità costituzionale sostenendo al riguardo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della questione in quanto già proposta nel corso dello stesso procedimento dopo che ne era già stata dichiarata l'infondatezza, osservando, quindi, nel merito, che il nostro sistema giuridico considera rilevante in materia successoria solo la parentela tra figlio naturale e genitore naturale e non anche il legame tra fratelli naturali; che, di conseguenza, il problema della rappresentazione resta superato per il fatto che i fratelli della de cuius non potevano aver alcun diritto sulla eredità dismessa della stessa Sanguineti Anna;

che pieno conforto a tale orientamento poteva esser tratto dalla motivazione della decisione della Corte di cassazione 16 maggio-17 novembre 1979, n. 5747, che aveva dichiarato manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 486 del c.c. dove si era ribadito, tra l'altro, che la legge di riforma del diritto di famiglia, pur avendo dato larghissimo spazio alla riconoscibilità e dichiarabilità della filiazione naturale e parità di trattamento tra figli naturali e legittimi, non aveva esteso la parentela naturale al di là del rapporto che unisce vicendevolmente ascendenti e discendenti e, quindi, che l'art. 30 della Costituzione, laddove assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica sociale, si riferisce sempre e unicamente ai rapporti tra genitori e figli e non a quelli

dei figli tra loro. Quale ulteriore argomento a favore della loro tesi anche gli appellati hanno richiamato le decisioni della Corte costituzionale n. 55/1979 e n. 184/1990 per evidenziare la diversa dizione usata in quella più recente rispetto alla prima (dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 565 del c.c. nella parte in cui escludeva i fratelli e sorelle naturali riconosciuti o dichiarati dalla categoria dei chiamati alla successione legittima «in mancanza d'altri successibili all'infuori dello Stato» sentenza n. 55/1979, e «in mancanza d'altri successibili all'infuori dello Stato» sentenza n. 184/1990) per inferirne, anche dalle diverse espressioni usate in motivazione, l'intenzione della Corte di ammettere i fratelli naturali alla successione limitatamente alla ipotesi della assenza di altri parenti legittimi talché l'eredità andrebbe devoluta allo Stato. E, correlativamente, i Sanguineti hanno sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dai Barlaro, quando si parla di famiglia legittima e di parenti legittimi si deve far riferimento a tutte le persone che hanno un vincolo di parentela tra loro a causa della loro appartenenza a quella realtà sociale che è la famiglia fondata sul matrimonio.

Esposti, dunque, i termini delle questioni dibattute dalle parti in causa, la Corte deve osservare innanzi tutto che non può essere accolto il primo motivo di gravame; in base alla vigente normativa non può essere riconosciuta l'esistenza del diritto sostenuto dai Barlaro. Numerose sono indubbiamente le norme che, anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, sono venute ad assicurare un sempre più ampio riconoscimento della parentela naturale al di là del mero rapporto di filiazione attribuendole rilevanza anche in linea collaterale. Sono stati richiamati, così come viene fatto da quella parte della dottrina che sostiene appunto l'equiparazione ai fini successori dei fratelli legittimi e di quelli naturali, l'art. 433, n. 6, del c.c. (obbligo di prestare alimenti a carico dei fratelli dell'alimentando senza distinzione tra legittimi e non), l'art. 468, primo comma (che riconosce il diritto del figlio naturale a succedere per rappresentazione al fratello del proprio genitore) l'art. 737, primo comma (che estende in netto contrasto con quanto disposto in origine, la collazione anche al caso che siano chiamati all'eredità i soli figli naturali con implicito riconoscimento d'un rapporto di parentela tra gli stessi). A questi può aggiungersi l'art. 565 dopo l'ultimo intervento della Corte costituzionale (è prevista la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato).

Tuttavia l'esistenza di simili norme, a giudizio di questa corte non può giustificare il riconoscimento di una «ormai avvenuta sostanziale equiparazione tra parenti legittimi e quelli naturali». Non si può non far riferimento al dettato dell'art. 258 del c.c. il quale sancisce che il riconoscimento non produce effetto se non con riguardo al genitore dal quale è stato fatto. Principio che con la riforma del 1975 è stato confermato con l'aggiunta di quell'inciso «salvo i casi previsti dalla legge», quasi a volere, da un lato, sottolineare le innovazioni apportate nell'ambito dei nuovi orientamenti a tutela della filiazione naturale e, dall'altro, a ricordare che le stesse debbono essere contenute nello stretto ambito dei casi espressamente voluti dal legislatore; norma forse non necessaria ma non inutile. Quindi deve ritenersi che la parentela naturale, al di là del rapporto genitore-figlio, rilevi giuridicamente solo in casi espressamente previsti dalla legge e nessuna norma e in particolare l'art. 565 del c.c., prevede la possibilità per gli appellanti di succedere alla Barlaro Anna.

Deve, quindi, essere affrontato il problema sollevato con il secondo motivo d'impugnazione relativo della rispondenza delle norme che limitano i diritti dei Barlaro al dettato della Costituzione.

Esame che non può ritenersi impedito dal fatto che la stessa questione sia stata già proposta nel corso di questo stesso procedimento; la Corte di legittimità delle leggi non ha affatto dichiarata la infondatezza della stessa questione.

Come si è premesso, rilevato che l'impugnazione non era stata estesa all'art. 468 del c.c. (il tribunale aveva ritenuto il relativo problema logicamente successivo), la Corte costituzionale si è limitata ad osservare che la questione, così come presentata, veniva ad essere priva di rilevanza nella presente fattispecie, la cui soluzione deve coinvolgere l'esame della legittimità costituzionale anche del citato art. 468 dal momento che la pretesa dei Barlaro non si può fondare su un titolo di vocazione ereditaria diretta. La corte non si è quindi espressa e, pertanto, la riproduzione del dubbio di legittimità non può urtare, come hanno invece sostenuto gli appellati, con quel principio del ne bis in idem richiamato nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 197 del 29 giugno 1983 citata dagli stessi Sanguineti.

Tutto ciò premesso, la corte passando dunque alla valutazione del secondo motivo d'appello e condividendolo, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e 468 del cod. civ. per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedono la successione legittima di fratelli e sorelle naturali del de cuius, e, per rappresentazione, quella dei discendenti degli stessi in mancanza di membri della famiglia legittima restrittivamente intesa.

Invero, chiari i termini della questione in base a quanto in precedenza esposto, e indubbia la sua rilevanza nella presente vertenza, l'eventuale riconoscimento della fondatezza del rilievo farebbe succedere i Barlaro a preferenza dei Sanguineti nel patrimonio ereditario della de cuius, si osserva che:

se il principio fissato dal primo comma dell'art. 258 del c.c. «il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu faito» trova nell'ordinamento più deroghe nei casi espressamente previsti dalla legge come sopra puntualizzato;

se il limite alla tutela della filiazione naturale è previsto dalla Corte costituzionale nella compatibilità della stessa con i diritti dei membri della famiglia legittima;

se per famiglia legittima si deve intendere la c.d. famiglia nucleare formata dal matrimonio del genitore, quindi i suoi discendenti oltre al coniuge e ciò secondo l'orientamento interpretativo comunemente accettato, proprio in base a quanto proposto dalla stessa Corte costituzionale»: «"famiglia legittima" è quella costituitasi con il matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. A questa interpretazione conducono il linguaggio e il contenuto tanto delle norme costituzionali, quanto della legislazione ordinaria, oltreché la stessa sistematica del codice civile ... Da questo quadro non è verosimile che sia uscito l'art. 30 terzo comma: anche qui l'accenno alla famiglia legittima di chi ha figli naturali evidentemente non comprende gli ascendenti o i collaterali; poiché si contrappongono i figli naturali nati fuori del matrimonio di lui alla sua famiglia legittima, questa non può essere che il gruppo costituitosi col suo matrimonio» Corte costituzionale sentenza 11 aprile 1969, n. 79; principio per altro richiamato ad esempio nell'ordinanza della stessa Corte 24 marzo 1988, n. 363: «unanimamente riferito — (il termine famiglia legittima) — dagli interpreti alla (piccola) famiglia che il genitore abbia costituito mediante matrimonio con persona diversa dall'altra»;

allora la esclusione dalla categoria dei chiamati alla successione legittima dei fratelli e sorelle naturali, riconosciuti o dichiarati, del de cuius, o, in altri termini, in caso di mancanza di membri della famiglia legittima, l'anteposizione agli stessi dei più lontani parenti, consente fondatamente di ritenere le norme che dettano tale disciplina, gli artt. 565 e 572 del c.c., in contrasto sia con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione atteso la ormai riconosciuta natura del limite ivi imposto alla tutela della filiazione naturale, che con l'art. 3 della stessa Carta fondamentale: se la posizione giuridica del figlio naturale, quando manchino i membri della famiglia legittima, è uguale a quella dei figli legittimi allora il regime successorio che esclude che i fratelli o sorelle naturali possano succedere ai propri fratelli prevedendo quindi un trattamento deteriore rispetto a quello di tutti gli altri successibili ex lege è in urto con il principio di uguaglianza e di pari dignità sociale.

Ne discende che parimenti fondata è la questione relativa all'art. 468 del c.c. nella parte in cui limita la rappresentazione, nella linea collaterale, ai discendenti dei fratelli e sorelle legittimi dell'ereditando: non è assicurata al fratello naturale l'identica posizione giuridica riservata al fratello legittimo sempre nel caso in cui manchino membri della famiglia intesa nel senso sopra precisato; correttamente si è affermato degli appellanti che, una volta riconosciuta la sussistenza delle condizioni di successibilità del fratello naturale, debba anche riconoscersi, come per quello legittimo, l'istituto della rappresentazione anche a favore dei discendenti del primo non contrastando tale riconoscimento con la tutela della «famiglia legittima».

Si osserva da ultimo che non valgono ad impedire il dubbio di legittimità costituzionale linearmente sopra esposto, né il richiamo alla decisione della Corte di cassazione 17 novembre 1979, n. 5747, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 468 del c.c., né alle diverse espressioni usate dalla Corte costituzionale nelle due decisioni, la n. 55/1979 e la n. 183/1990 con le quali è stata affermata la incostituzionalità dell'art. 565, nel testo precedente e successivo alla riforma, nella parte in cui escludeva dalla categoria dei chiamati alla successione legittima in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, i fratelli o sorelle naturali del de cuius.

Quanto al primo, si conviene che una volta ammessa la successibilità del fratello o sorella naturale del de cuius per le ragioni indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55/79 e n. 183/90 possono ritenersi superate tutte le argomentazioni allora addotte dalla suprema Corte che aveva affermato che la tutela giuridica e sociale assicurata ai figli nati fuori del matrimonio si riferisce sempre e unicamente ai rapporti tra genitori e figli.

Quanto al secondo, non si può ignorare il fatto che l'ultima sentenza ha una impostazione più rigorosa del problema rispetto a quella precedente, che aveva consentito a parte della dottrina di ritenere superata ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali, dove è affermato che non vi sono ragioni idonee a giustificare la conservazione della regola del codice civile che esclude il diritto di successione tra fratelli e sorelle naturali là dove manchino altri successibili per titolo di coniugio o di parentela e, il favore per i figli naturali, non entri in conflitto col principio della successione familiare o con l'interesse dello Stato. Tuttavia, rilevato che il problema specifico della costituzionalità di un sistema che da la preferenza ad un remoto parente di sesto grado rispetto ad un fratello naturale del de cuius con il quale spesso esistono solidi vincoli affettivi non è stato ancora sollevato e affrontato dalla Corte di legittimità delle leggi e che occorre, invece, chiarezza sul punto, occasione, come è nel caso di specie a gravi e protratte controversie, non definitivamente risolvibili in base ad una ricerca e interpretazione del pensiero della consulta, si ritiene lecito e rilevante investire direttamente la stessa Corte del problema.

P. O. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 del r.c. in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui, in mancanza di membri della famiglia legittima, escludono dai chiamati alla successione legittima i fratelli o sorelle; riconosciuti o dichiarati, del de cuius ovvero antepongono agli stessi tutti i parenti legittimi; nonché dell'art. 468 c.c., ancora in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la rappresentazione, nella linea collaterale, ai discendenti dei fratelli e delle sorelle legittimi dell'ereditando;

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 febbraio 1993.

Il presidente: (firma illeggibile)

Depositato in cancelleria il 17 giugno 1993.

Il cancelliere: (sirma illeggibile)

93C0931

N. 485

Ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dalla Corte d'appello di Genova sul ricorso proposto da Ramella Riccardo ed altra

Adozione - Adozione di persona maggiorenne - Esclusione in presenza di figli minorenni dell'adottante - Disparità di trattamento rispetto alle persone che abbiano figli maggiorenni per le quali l'adozione è consentita, se consenzienti.

(C.C., artt. 291 e 297).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in camera di consiglio promosso da Ramella Riccardo e Sardegna Rita residenti in Albenga, elettivamente domiciliati in Genova presso lo studio dell'avv. Luigi Ramoino che li rappresenta e difende come da delega in atti.

Ritenuto che Riccardo Ramella, con ricorso al tribunale di Savona del 23 ottobre 1991, chiedeva di poter adottare Piredda Mirco nato il 26 aprile 1973 dal precedente matrimonio della moglie, Sardegna Rita, pienamente consenziente alla domanda:

che l'adito tribunale con provvedimento del 20 luglio 1992, rilevato che il ricorrente aveva una figlia legittima minorenne, nata dal matrimonio con la Sardegna Elisa, respingeva il ricorso richiamando il disposto dell'art. 291 c.c. ed evidenziando come lo stesso fosse stato dichiarato dalla Corte costituzionale (S. n. 557/1988) illegittimo solo con esclusivo riferimento agli adottanti aventi discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti;

che avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo il Ramella sostenendo che avrebbe dovuto essere considerato sufficiente e idoneo all'accoglimento della domanda, il consenso suo e della madre quali rappresentanti a tutti gli effetti della minore o che, in estremo subordine, avrebbe potuto essere nominato ai sensi dell'art. 321 c.c. un curatore speciale alla stessa minore pur non potendosi individuare un conflitto di interessi patrimoniali;

che il p.g. intervenuto, ha chiesto il rigetto del reclamo condividendo e riprendendo le motivazioni espresse dai primi giudici ed evidenziando la diversa situazione in cui si trovano, di fronte ad una domanda d'adozione proposta dal proprio genitore, il figlio maggiorenne ed il figlio minorenne non in grado di esprimere un maturo e valido consenso in materia così personale.

La Corte osserva che di fronte alla questione così presentata è preliminare l'ulteriore esame della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 291 del c.c. nella parte in cui non consente l'adozione ordinaria alle persone che hanno discendenti legittimi o legittimati minorenni, il cui dubbio è stato prospettato nell'illustrazione orale del reclamo e già ritenuto fondato da altra sezione di questa Corte (ordinanza del 22 aprile 1993 depositata il 6 maggio 1993).

Anche questo collegio ritiene non manifestamente infondata la questione, peraltro sicuramente rilevante nel caso in esame dal momento che, sussistendo gli altri requisiti voluti dalla legge, la decisione sulla domanda dei coniugi Ramella e Sardegna dipende da quella della Corte costituzionale alla quale la stessa questione va demandata.

Invero, la norma applicabile al caso in discussione è quella di cui all'art. 291 del c.c. che chiaramente non consente l'adozione da parte di persone che hanno discendenti legittimi o legittimati. Tale norma tuttavia, come è noto, ha subito una modifica a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 557 dell'11-19 maggio 1988 che l'ha dichiarata illegittima nella parte in cui precludeva l'adozione in presenza di figli legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti; si è equiparata la posizione di questi ultimi a quella del coniuge ugualmente consenziente dell'adottante e ritenuta l'incongruità della differenza di trattamento discendente dalla norma.

La stessa Corte costituzionale è stata ancora chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del medesimo articolo a seguito di una ordinanza della Corte di appello di Napoli con riguardo all'ipotesi della presenza di figli dell'adottante maggiori, ma incapaci di esprimere l'assenso perché interdetti per infermità di mente; in questo caso la Corte ha indicato che per risolvere tale caso si doveva far ricorso alla norma di cui all'art. 297 secondo comma, ultima parte del c.c. prevista per l'ipotesi in cui sia impossibile ottenere l'assenso all'adozione per l'incapacità delle persone chiamate ad esprimerlo; disciplina che, se pur inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e dei genitori, viene ad assumere un contenuto generale per cui, a seguito della sentenza n. 557/1988 deve, appunto, essere applicata anche ai discendenti legittimi o legittimati quando è impossibile ottenere il loro assenso per incapacità.

Dunque, al presente, questa è la situazione normativa: l'aspirante all'adozione può vedere accolta la domanda pur avendo figli se maggiorenni e consenzienti; se, sempre maggiorenni, non possono esprimere l'assenso in quanto incapaci si potrà procedere ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 297 del c.c., l'adottante, invece, non può veder soddisfatta la sua domanda in presenza di figli minorenni. La disposizione dell'art. 291 del c.c. non lascia spazi interpretativi al riguardo e secondo questa Corte non è possibile ricorrere anche in questo caso all'art. 297 del c.c.. La Corte costituzionale ha indicato la possibilità di riferirsi a tale norma proprio in conseguenza alla parziale dichiarazione d'illegittimità dell'art. 291 del c.c. che concerne esclusivamente il caso in esame attratto nell'ambito dell'art. 297 come ulteriore effetto automatico della pronuncia n. 557/1988.

Si profila a questo punto, inevitabilmente, la nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del c.c. per contrasto dello stesso con il dettato dell'art. 3 della Costituzione in relazione alla disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui la incapacità ad agire del figlio dell'adottante consegua ad infermità di mente, superabile, e quella che dipenda dalla minore età del discendente, non superabile. E l'argomento che porta a ritenere ingiustificata la diversità di trattamento pur avendo presente la differenza tra le due incapacità che in un certo senso potrebbe spiegarla, fa leva soprattutto sulla considerazione, da un lato, della evoluzione dell'istituto della adozione, ed è già stato messo in evidenza il crescente «favore» nei confronti della formazione della famiglia adottiva e dell'adottando e, dall'altro, del fatto che nella affiancata adozione speciale la presenza di figli minori degli adottanti non è di alcun ostacolo. E a quest'ultimo proposito si deve osservare ancora che, pur avuto presente quale sia la finalità sociale del secondo istituto (tutela non di interessi patrimoniali o di discendenza ma unicamente di quelli del minore in abbandono a svilupparsi in seno ad una famiglia) non si può non notare come l'esigenza di tutela del figlio minore degli adottanti sia identica, se non maggiore conferimento di più pregnanti effetti, a quella del figlio minore dell'aspirante all'adozione ordinaria.

In questo contesto, dunque, quella disparità di trattamento di cui si è detto pare, fondatamente, in contrasto con il richiamato principio costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del c.c., e per quanto vi si connetta, dell'art. 297 del c.c. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non viene consentita l'adozione alle persone che hanno discendenti legittimi o legittimati minorenni;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina la notifica, a causa della cancelleria, della presente ordinanza alle parti private del procedimento, al procuratore generale presso questa Corte, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addi 10 maggio 1993

Il presidente: BURLO

Depositato in cancelleria il 17 giugno 1993.

Il cancelliere: (sirma illeggibile)

93C0932

N. 486

Ordinanza emessa il 9 giugno 1993 dal pretore di Lucera nel procedimento civile vertente tra S.r.l. S.A.C.A.R.D. e S.p.a. Ingg. Carriero e Baldi

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazioni d'urgenza finalizzate all'esecuzione di opere statali - Occupazione non eseguita nel termine di tre mesi dalla data di emanazione del relativo decreto autorizzativo - Mancata previsione, in tale ipotesi, della decadenza del suddetto decreto così come stabilito per l'occupazione d'urgenza per opere di ambito regionale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, primo comma, secondo periodo, in relazione all'art. 9, stessa legge; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti;

Osserva quanto segue.

IN FATTO

Con ricorso depositato il 22 luglio 1992 la S.A.C.A.R.D. S.r.l., in persona del suo amministratore pro-tempore, esponeva:

- 1) che la S.p.a. Ingg. Carriero & Baldi stava eseguendo lavori di ampliamento della s.s. 17 Lucera-Foggia, e che, intorno alle ore 9 del 22 luglio 1992, operai dell'impresa esecutrice dei lavori, per conto della Carriera & Baldi, avevano invaso i terreni di proprietà dell'istante iniziando degli scavi tanto sul presupposto e in forza del decreto emesso dal Prefetto di Foggia in data 1º dicembre 1990, con il quale si era autorizzata l'occupazione in via temporanea e d'urgenza dei terreni in questione;
 - 2) che l'occupazione de qua era stata eseguita sine titolo e illegittimamente perché:
- a) innanzitutto il decreto di occupazione d'urgenza non era stato eseguito nel termine di tre mesi dalla sua adozione previsto dalla legge, e pertanto detto provvedimento, ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non aveva più valore ed efficacia; non rilevava in particolare il verbale stilato il 20 marzo 1990 (di «stato di consistenza» e di «immissione in possesso»), peraltro non sottoscritto dall'impresa, in cui si dava atto di circostanze non veritiere laddove vi si leggeva che la ditta esecutrice dei lavori avrebbe appreso il possesso del fondo oggetto di occupazione d'urgenza; infatti nella missiva in data 17 maggio 1992 la Carriero & Baldi preannunziava che il 25 giugno 1992 avrebbe proceduto «alla esecuzione della nuova recinzione in sostituzione di quella da demolire», ed invitava l'istante «a rendere libera e sgombra la zona interessata dai lavori»; ne conseguiva che la società resistente non aveva mai appreso il possesso del fondo in discussione; tanto faceva presente la ricorrente con telegramma in data 15 giugno 1992, a mezzo del quale diffidava l'impresa esecutrice dal procedere all'occupazione;
- b) quest'ultima inoltre intendeva procedere, come emergeva dalla missiva del 17 maggio 1992 «alla esecuzione della nuova recinzione in sostituzione di quella da demolire», e tale attività edilizia era contra legem, in quanto non assentita da apposita concessione edilizia (il che, tra l'altro, avrebbe potuto coinvolgere l'amministratore della ricorrente in responsabilità penali);

- c) i lavori in corso di realizzazione, interessando anche il piazzale della società istante, avrebbero provocato lo svellimento della rete elettrica ed idrica a servizio degli immobili di proprietà dell'istante adibiti ad uso commerciale, il che avrebbe a sua volta comportato la completa paralisi dell'esercizio della relativa attività (non avendo apprestato peraltro la resistente alcuna cautela onde evitare detti inconvenienti);
- 3) che, in identica fattispecie, lo stesso pretore di Lucera aveva ordinato, con provvedimento in data 28 aprile 1992, alla resistente di reintegrare altri istanti nel possesso del loro fondo. Tanto premesso chiedeva al pretore di «ordinare alla impresa ingg. Carriero & Baldi S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Napoli, alla via Mergellina, 23, di reintegrare immediatamente la società ricorrente nel possesso dei fondi siti in agro di Lucera in catasto al foglio di mappa n. 46, particelle n. 256, per mq. 1.200,00 e 257, per mq. 400,00. Vinte le spese e competenze di causa.».

Si costituiva la società resistente deducendo:

- 1) di essere stata incaricata dall'A.N.A.S. dell'esecuzione dei lavori che interessavano il fondo della ricorrente, e che il cennato verbale in data 20 marzo 1990 era stato redatto in contraddittorio con Giovanni Cerresi, amministratore della S.A.C.A.R.D., ed alla presenza del testimone Vitale Pierluigi;
 - 2) che la fantasiosa ricostruzione dei fatti della controparte era anche contraddittoria;
- 3) che comunque la prima censura era infondata in quanto nella specie non trovava applicazione l'art. 20 della legge n. 865/1971, bensì la legge n. 1/1978 che a sua volta richiamava la legge n. 2359/1865, e ciò perché la legge n. 274/1974 aveva applicato in via generalizzata la cit. legge n. 865/1971 unicamente per la parte che riguarda i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione ed i rimedi giudiziari per opporvisi, e che da ciò conseguiva la validità ed efficacia del decreto di occupazione, anche a prescindere dalla sua esecuzione, per tutto il tempo di durata in essa prevista e nei limiti di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità;
- 4) che comunque dalla cennata missiva del 17 maggio 1992, tenendo conto del precedente verbale del 20 marzo 1990, non poteva desumersi de plano che l'immissione in possesso dell'impresa resistente non fosse avvenuta nel marzo del '90 (nel qual caso sarebbe stata intempestiva l'azione possessoria proposta);
- 5) che il decreto di occupazione continua ad avere la sua efficacia per tre anni, ai sensi della legge n. 1/1978, efficacia che poteva essere sospesa solo dal t.a.r. competente per vizi di legittimità, mentre l'adita A.G. difettava di giurisdizione a deliberare in merito;
- 6) che, a prescindere dal fatto che la resistente non intendeva realizzare alcuna recinzione stabile, comunque nella specie non occorreva alcuna concessione edilizia, trattandosi di opera pubblica la cui approvazione equivale a quest'ultima. Pertanto chiedeva che il ricorso fosse disatteso perché inaminissibile, improcedibile ed infondato.

Illustrate a verbale le rispettive posizioni, il pretore con ordinanza in data 7 gennaio 1993 respingeva l'istanza di reintegrazione dell'istante nel possesso del fondo precisato in ricorso e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. Indi la causa, istruita in via documentale, passava in decisione.

IN DIRITTO

Va in primo luogo rilevato che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (adito in sede di regolamento di giurisdizione) rispetto alle occupazioni di urgenza finalizzate alla realizzazione di opere stradali per conto dell'A.N.A.S. (come nel caso di specie non è controverso, n.d.r.) non opera il disposto dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui prevede la perdita di efficacia del decreto autorizzativo della occupazione stessa per non essere eseguita nei tre mesi successivi, ma si applica la disciplina di cui agli artt. 71 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, secondo la quale l'atto dichiarativo della pubblica utilità dell'opera deve stabilire i termini di inizio delle espropriazioni e dei lavori, decorsi i quali tale dichiarazione diviene inefficace; il che, comportando anche l'illegittimità della occupazione di urgenza, manifestamente esclude ogni dubbio di illegittimità costituzionale della suddetta disciplina in riferimento al principio di uguaglianza» (così Cass., 22 novembre 1991, n. 12587).

D'altra parte, prima ancora di tale pronunzia, anche una parte della dottrina aveva avvertito che, a rigore, la norma di cui all'art. 20, comma primo, secondo periodo, legge n. 865/1971 non si applica alle occupazioni per l'esecuzione di opere che non siano di ambito regionale, giacché l'art. 14 della legge n. 10/1977 non ne ha esteso la stabilito espressamente che: «Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennità di occupazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato (omissis)».

Né verrebbe in contrario invocare, come la ricorrente in comparsa conclusionale, la precedente interpretazione autentica dell'art. 9 della legge n. 865/1971 ad opera dell'art. 1-ter d.-l. n. 1119/71, conv. nella legge n. 13/1972; a prescindere infatti dalle tormentate vicende e dai contrasti relativi alla non agevole esegesi delle disposizioni ora in esame, basterà qui rilevare che l'art. 4 della legge n. 247/1974, in quanto lex posterior (rispetto all'ora menzionato art. 1-ter d.-l. n. 1119/71) e diretta a stabilire l'ambito di applicazione di una parte ben delimitata del titolo II della legge n. 865/71, nonché tesa a cercare di derimere le perplessità che pure aveva lasciato anche il cennato intervento di interpretazione autentica, non può che essere interpretato nel senso fatto palese dal suo tenore letterale.

Ciò premesso, la questione va ora riguardata su un piano più sostanziale, onde verificare se sul punto che qui interessa la disciplina applicabile costituisca una irragionevole diversità di trattamento di situazioni identiche o simili con conseguente lesione del canone costituzionale di uguaglianza (il problema specifico s'inserisce in quello più generale e non nuovo del progressivo aggrovigliarsi dei procedimenti espropriativi, non proprio razionalmente «incentivato dal legislatore», come è stato osservato da ultimo in dottrina).

Nella specie va osservato che il termine di tre mesi dall'emanazione del decreto, entro il quale, a mente del cit. art. 20, comma 1, della legge n. 865/1971, deve essere eseguita l'occupazione d'urgenza (a pena di inefficacia del provvedimento), ha indubbia valenza acceleratoria (non solo in vista di un inizio tempestivo dell'opera pubblica, pienamente coerente d'altronde con la natura «d'urgenza» del provvedimento autorizzativo, ma anche) in favore del privato espropriando che, in caso di «decadenza» del decreto, è senz'altro legittimato, com'è ormai incontroverso, a reagire anche in via possessoria contro un'occupazione tardiva e quindi con più titolata, (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass., 13 novembre 1990, n. 10942), in quanto, per il principio di legalità dell'azione amministrativa, ogni passo della pubblica amministrazione (o di chi per essa agisca quale sua *longa manus*, come suol dirsi) e, segnatamente, la sua intromissione nella sfera giuridica altrui devono essere autonomamente giustificati da appositi ed efficaci provvedimenti.

Laddove, invece, non trovi applicazione la norma citata (come nella specie), secondo il citato arresto della Suprema Corte, rimarrebbero tuttavia a determinare le cadenze dell'azione ablatoria della p.a. i termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi i lavori dell'opera pubblica da realizzare. Tale regola indefettibile (così Corte costituzionale 21 dicembre 1985, n. 355), fissata fin dalla legge fondamentale in tema di espropriazione per pubblica utilità (art. 13, primo comma, della legge n. 2359/1865), svolge una funzione garantistica (di rilievo costituzionale) nel senso che l'indicazione di quei termini costituisce la riprova dell'attualità dell'interesse pubblico che si vuole soddisfare e della serietà ed effettività, del relativo progetto (cfr., ad. es., Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 1990, n. 234), per cui sia il termine d'inizio che quello di completamento dei lavori sono da ritenersi essenziali ed parimenti essenziali il loro rispetto (cfr. ancora Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 1989, n. 623); ciò infatti consente al proprietario del fondo di controllare che nei termini indicati il suo immobile sia utilizzato per la realizzazione delle finalità pubblicistiche alle quali fa riferimento il provvedimento espropriativo (cfr., ad es., t.a.r. Lazio, sez. I, 26 agosto 1981, n. 626).

Tali fondamentali principi di civiltà giuridica, tuttavia, sono stati a volte, almeno in parte, pretermessi dalla giurisprudenza, con l'affermare che «La inosservanza del termine di inizio dei lavori fissato nel provvedimento di approvazione del progetto di opera pubblica ai sensi dell'art. 13, della legge n. 2359/1865 determina unicamente la violazione delle norme poste nel pubblico generale interesse, senza dar luogo a lesione di diritti soggettivi e, comunque, non determina una situazione di carenza di potere espropriativo in quanto la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità per decorso dei termini fissati ai sensi del cit. art. 13 della legge e, dalla quale deriva la perdita del potere espropriativo, consegue solo alla scadenza del termine fissato per il compimento dell'opera» (Cass., 3 dicembre 1990, n. 11553).

Se infatti in tale ordine di idee dovesse essere ritenuto ulteriormente ammissibile che, scaduto il termine fissato per l'inizio dei lavori, nelle ipotesi in cui non trovi applicazione l'art. 20 cit., la p.a. possa ancora occupare il fondo del privato, risulterebbe evidente come le garanzie alternative indicate dalle sezioni unite si ridurrebbe a mera lustra. Questo pretore ritiene invece che anche il termine di inzio dei lavori, almeno qualora non sia applicabile l'art. 20, svolge un insopprimibile ruolo garantistico per il privato, il quale sarebbe alla mercè della p.a., se si dovesse ammettere che, una volta scaduto quel termine, quest'ultima possa ancora, e impunemente, occupare l'immobile espropriando.

In particolare, anche se la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di occupazione d'urgenza hanno precipue e distinte finalità, sotto il profilo qui in esame si coglie il necessario collegamento tra i due momenti procedimentali ben sottolineato da alcune pronunzie (cfr., ad es., Cons. Stato, sez. IV, 1º giugno 1989, n. 353; tanto che, secondo t.a.r. Campania, sez. II, 19 febbraio 1991, n. 27, «la discordanza fra un (maggiore) termine di durata dell'occupazione d'urgenza ed un (minore) termine per l'esecuzione dell'opera non influisce sulla legittimità degli atti, ma produce soltanto la conseguenza che l'occupazione debba ritenersi ridotta nei limiti in cui sia compatibile con il più breve termine posto in sede di dichiarazione di pubblica utilità».

Peraltro nelle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche attivate ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (come nel caso in esame), la circostanza che nel progetto approvato non siano indicati i termini di inizio a compimento dei lavori è stata ritenuta irrilevante, poiché, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, legge ult. cit., la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibile cessa solo se l'opera non ha avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto (Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 1989, n. 972/1984), con la conseguenza anche dell'illeggittimità del decreto di occupazione di urgenza successivamente emanato, siccome reso in carenza del necessario presupposto legittimante (t.a.r. Liguria, 5 maggio 1987, n. 2619) e, va altresì ritenuto, anche dell'occupazione eseguita oltre detto termine, ancorché il relativo decreto sia stato tempestivamente emesso.

In definitiva, alla stregua della normativa rispettivamente applicabile, nel caso di realizzazione di opere pubbliche per conto dello Stato, la p.a. sarebbe legittimata ad occupare l'immobile espropriando nel termine di tre anni dall'approvazione del progetto, mentre negli altri casi (la maggior parte) la p.a. è senz'altro tenuta a procedere alla completa immissione nel possesso del bene nel breve termine di tre mesi dall'emanazione del decreto autorizzativo; tuttavia tale diversa disciplina appare all'evidenza non razionalmente giustificabile; non certo con l'asserita «specialità della normativa sull'edilizia residenziale pubblica (legge n. 865/1971), dettata per attuare speciali interventi urbanistici», essendo ormai innegabile che il sistema delineato dalla legge n. 865/1971 (e dalla legge n. 2473/1974) ha una portata applicativa vastissima, sicché è stato ritenuto che (in un settore in cui è indubbio che l'individuazione dei rapporti di specialità tra discipline è estremamente ardua) essa possa essere definita normativa di carattere «generale», almeno in senso quantitativo.

Né ad escludere la prospettata irrazionalità può valere il rilievo che la fissazione, nella specie ex lege, di un termine di tre anni di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità scongiurerebbe il pericolo di occupazioni eseguibili senza limiti di tempo, perché in tal modo comunque non si dà conto del perché sia possibile, in ipotesi, una «stasi» della non breve durata massima di tre anni (contraria oltre tutto al principio di buon andamento della p.a.), nel corso della quale al privato è dato solo di «aspettare» se la p.a. procederà all'occupazione o meno, mentre già però è in atto l'«ipoteca» sul suo bene, costituita dall'inizio della procedura espropriativa. In altri termini non basta affermare che vi è comunque una garanzia quando questa, posta a confronto con un altra (oltre che considerata in se stessa), risulti irrazionalmente insufficiente e discriminatoria.

In conclusione (essendo rilevante nella specie stabilire entro quale termine l'impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto occupare il fondo della ricorrente) non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, legge n. 865/1971, in rapporto agli artt. 9 della stessa legge e 1, terzo comma, della legge n. 1/1978, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche per le occupazioni di urgenza finalizzate alla realizzazione di opere statali, il relativo decreto autorizzativo perda efficacia se l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

P. O. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui appresso, alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in rapporto agli artt. 9 di quest'ultima legge e 1, terzo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche per le occupazioni d'urgenza finalizzate alla realizzazione di opere statali, il relativo decreto autorizzativo perde efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucera, addi 9 giugno 1993

Il pretore: CASO

93C0933

FRANCESCO NIGRO, direttore

Francesco Nocita, redattore
Alfonso Andriani, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

ABHUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA.

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno) Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4

Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dai Reltori, 71
CASERTA
Libreria CROCEPiazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. vla S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

EMILIA-HOMAGINA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.I.
Via Matteotti, 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA

Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Carlolibreria MODERNA - S.c. a r l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (ForII)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Setlembre
TRIESTE

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE Cartolibreria UNIVERSITAS Via Pracchiuso, 19 Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13 Libreria TARANTOLA Via V. Venelo, 20

LAZIO

◆ APRILIA (Latina)
 Ed. BATTAGLIA GIORGIA
 Via Mascagni
 ◆ FROSINONE

Cartolibreria LE MUSE Via Marittima, 15

LATINA Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8

ROMA ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA c/o Chiosco Pretura di Roma Piazzale Clodio

Piazzale Clodio
SORA (Froalnone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO Viale Trieste

VITERBO Libreria "AR" di Massi Rossana e C. Palazzo Uffici Finanziari Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA Libreria ORLICH Via Amendola, 25 LA SPEZIA

Libreria CENTRALE Via Colli, 5

SAVONA Libreria IL LEGGIO Via Montenotta, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano) Cartolibreria GRAN PARADISO Via Valera, 23

BERGAMO Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13

COMO

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA

mantova Libreria ADAMO DI PELLEGRINI di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c. Corso Umberto 1, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale Palazzo Università Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C SONDRIO

Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14

VARESE Libreria PIROLA Via Albuzzi, 8 Libreria PONTIGGIA e C. Corso Moro, 3

MARCHE

♦ ANCONA Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5

♦ ASCOLI PICENO Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23 ILibreria PROPERI Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

♦ CAMPOBASSO Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122 Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Altieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10 TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Barl)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65 ٥ BARI

BARI Libreria FRATELLI LATERZA VIa Crisanzio, 16

Ô

Ò

Lioreria PMAIELLI LATERZA
VIa Crisanzio, 18

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bart)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 8

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendila giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari) Libreria LOBRANO Via Sassari, 65 **\$**

Via Sassari, Sa CAGLIARI Libreria DESSI Corso V. Emanuele, 30/32 NUORO

Libreria DELLE PROFESSIONI Via Manzoni, 45/47

VIA MANZONI, 45/4/
) ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE

PIAZZA CASTEIRO, 10

SICILIA

0

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PACLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolipreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

VIA HOMA, 80
MECSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
VIA AUSONIA, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Don Bosco, 3 Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando, 15/16 RAGUSA Libreria E. GIGLIO Via IV Novembre, 39 SIRACUSA Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22 TRAPANI

TRAPANI Libreria LO BUE Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

O AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◆ FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9 LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Librerla Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piezza Garthaldi 8

GESTIONE LIBHEMI Piazza Garibaldi, 8 PISA Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13 PISTOLA Libreria TURELLI Via Macallè, 37

SIENA Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO Libreria EUROPA Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

UMBHIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibl s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

Libreria DHAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F FIRENZE, Libreria Pirola DARII, LIDITETIA LAIETZA S.P.A., VIA SPATARO, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.I., Galleria Vittorio Emarquele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria II Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17; - presso le Concessionarie speciali di:
 - presso le Librerle depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le inserzioni, come ua norme riportate nena testata dena parte seconda, di risordia di mano e accompagnati dal relativo importo, suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 1993 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Ogni tipo u		•		
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Inclusi i supplementi ordinari: - annuale - semestrale	L. 345.000 L. 188.000	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale semestrale . Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale	L. L.	63.000 44.000
Tipo 8 - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale semestrale	L. 63.000 L. 44.000	destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle aitre pubbliche amministrazioni: - annuale semestrale Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale,		193.000 105.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale semestrale .	L. 193.000 L. 105.000	inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale semestrale	L. L.	664.000 366.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento de l'Indice repertorio annuale cronologico per materie	ella Gazzetta Uffici 1993.	iale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà dii	MIO 2	71007010
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale			L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.			L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».			L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione			L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione			L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .			L.	1.400
Cupalo	monto etraordina	vio «Rollettine delle estrazioni»		
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»			L.	120,000
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione			L.	1.400
· Supplem	ento straordinario	o «Conto riassuntivo del Tesoro»		
Abbonamento annuale			L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo			L.	7.350
		su MICROFICHES - 1993		
•	-	ementi ordinari - Serie speciali)		1.300.000
Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanati raccomandate. Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.			L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
per ogni 96 pagine successive	oudding.		Ē.	
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.			L.	4.000
N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1º gennaio	1983. — Per l'es	stero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%		
	ALLA PARTE S	SECONDA - INSERZIONI		
Abbonamento annuale .			L.	325.000
Abbonamento semestrale .	•,		L.	
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o fra	zione.		Ļ.	1.450
l prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e s	separati, per l' straordinari, so	estero, nonché quelli di vendita del fascicoli delle ann no raddoppiati.	ate a	rretrate,
L'importo degli abbonamenti deve essere versato s fascicoli disguidati, che devono essere richiesti a	uł c/c postale n. Il'Amministrazi	. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Sta	to. L'	invio dei

Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA abbonamenti 🕿 (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni (2) (06) 85082150/85082276 inserzioni 🕿 (06) 85082145/85082189

fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla



trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

* 4 1 1 1 1 0 0 3 7 0 9 3 *